

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

640° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia	Pag. 3
5 ^a - Bilancio	» 34
6 ^a - Finanze e tesoro	» 62
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 209
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 210

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 211
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	» 228
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 231
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 234

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	Pag. 236
--	----------

<i>CONVOCAZIONI</i>	Pag. 237
-------------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

516^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PER L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 3495, IN MATERIA DI TUTELA TEMPORANEA DELLA SALUTE DEI SOGGETTI IMPOSSIBILITATI A PROVVEDERVI PERSONALMENTE, N. 3538, IN MATERIA DI REATI DI OPINIONE, N. 3478, IN MATERIA DI ELEZIONE DEI COMPONENTI TOGATI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, N. 3567, IN MATERIA DI PATTO DI FAMIGLIA, NONCHÈ TUTTI I DISEGNI DI LEGGE EVENTUALMENTE CONNESSI, E N. 3612 E CONNESSI, IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato a nome di tutti i commissari il benvenuto al senatore Pininfarina (*Misto*) che entra a far parte della Commissione, propone di integrare la programmazione dei lavori della Commissione giustizia con l'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge n. 3495, in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente, n. 3538, in materia di reati di opinione, n. 3478, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, n. 3567, in materia di patto di famiglia, e n. 3612 nonché tutti i disegni di legge eventualmente connessi ai suddetti in materia di intercettazioni telefoniche.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato (n. 531)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il relatore SEMERARO (AN), intervenendo ad integrazione dell'intervento da lui svolto nella precedente seduta si sofferma sulle disposizioni contenute nello schema in esame concernenti specificamente gli arbitri. Al riguardo, con riferimento al nuovo articolo 812 del codice di procedura civile manifesta perplessità sull'espressione «piena capacità legale di agire» ivi contenuta, ritenendo opportuno suggerire la soppressione nella stessa della parola «piena» al fine di evitare incertezze relativamente alla figura dell'inabilitato. Con riferimento invece al successivo articolo 813-*ter* ritiene eccessivamente generica la previsione della rinuncia all'incarico «senza giustificato motivo» e indispensabile poi un'ulteriore specificazione per quanto riguarda il riferimento alla tariffa applicabile contenuto nel penultimo comma del predetto articolo 813-*ter*.

In ordine all'articolo 815 relativamente al n. 4 non condivide l'impiego della qualificazione «notoria» riferita alla nozione di grave inimicizia ritenendola suscettibile di determinare incertezze applicative, mentre con riferimento al successivo n. 6 dello stesso articolo ritiene che la disposizione ivi contenuta dovrebbe essere integrata con la previsione dell'ipotesi in cui l'arbitro potrebbe essere chiamato successivamente a deporre come testimone. Quanto all'articolo 816-*septies*, il relatore ritiene che il secondo comma dovrebbe essere integrato sia prevedendo la facoltà di rivalsa in caso di anticipo delle spese, sia definendo entro quale termine, se le parti non provvedono all'anticipazione, le stesse non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato.

Dopo essersi soffermato sul disposto di cui al n. 3 del nuovo articolo 819-*bis* del codice di procedura civile, il relatore passa ad esaminare il successivo articolo 820 manifestando, tra l'altro, perplessità sulla possibilità di una proroga del termine per la pronuncia del lodo concessa dal presidente del tribunale anche su istanza dei soli arbitri.

Il relatore conclude manifestando alcune perplessità sull'utilità, dal punto di vista deflativo dell'intervento contenuto nell'articolo 26 dello schema in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 553)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BOBBIO (AN) che rileva come lo schema di decreto in titolo attui la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, laddove prevede, in particolare, che vengano emanati uno o più decreti legislativi diretti a prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

I principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega innanzi indicata sono contenuti nel citato articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c). La lettera a) si riferisce alla pubblicità dei dati relativi agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari, il cui svolgimento sia stato autorizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura. La lettera b) fa invece riferimento alla pubblicità dei dati relativi agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato od autorizzati, rispettivamente, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. Per quanto attiene alle forme di pubblicità da utilizzare per gli incarichi di cui alle lettere a) e b), la lettera c) indica i bollettini periodici dei rispettivi Consigli e del Ministero della giustizia; peraltro, in mancanza di un bollettino del Consiglio superiore della magistratura, nello schema di decreto in esame è previsto che la pubblicità degli incarichi dei magistrati ordinari debba avvenire mediante l'utilizzo del sito *internet* del Consiglio, strumento che risulta, per le caratteristiche di accessibilità e diffusione, il mezzo più idoneo a realizzare le esigenze tenute presenti dalla delega.

Il Capo I si riferisce esclusivamente agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari e, in coerenza con i principi e criteri direttivi sopra esposti, dispone, al comma 1 dell'articolo 1, che il Consiglio superiore della magistratura, con cadenza semestrale, deve rendere noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito *internet*, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado, il cui svolgimento sia stato autorizzato dal Consiglio stesso. Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede che, per ciascun incarico, l'elenco pubblicato indichi l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il numero di quelli precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo triennio. La scelta a favore di una forma di pubblicità concretizzantesi nell'inserimento dell'elenco degli incarichi in un'apposita sezione del sito *internet* del Consiglio superiore della magistratura, è stata determinata – come già accennato – dal fatto che il bol-

lettino periodico previsto dalla lettera *c*) dell'articolo 2, comma 8 non è più utilizzato dal Consiglio superiore della magistratura e, inoltre, nella delega non vi è, sul punto, la necessaria copertura finanziaria.

Il Capo II disciplina la pubblicità degli incarichi conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni e agli avvocati e procuratori dello Stato, ovvero autorizzati dai rispettivi organi di amministrazione, il contenuto della pubblicità, la cadenza e le modalità sono sostanzialmente le medesime previste per gli incarichi conferiti ai magistrati ordinari, cambiando soltanto la menzione degli organi istituzionalmente competenti ad autorizzare gli incarichi. È stato altresì previsto che il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato trasmetta i dati al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale da notizia dell'adempimento anche al Ministro della giustizia.

Il Capo III disciplina, all'articolo 3, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 150 del 2005.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Sullo schema di decreto legislativo in titolo, riferisce il senatore BOBBIO (*AN*), ricordando in premessa che esso attua le previsioni contenute negli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, di riforma dell'ordinamento giudiziario, laddove si prevede l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, la razionalizzazione della normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.

Il legislatore delegante ha previsto, in tale prospettiva, l'istituzione di una Scuola superiore della magistratura, quale struttura didattica stabile, dotata di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale, preposta alla organizzazione ed alla gestione del tirocinio degli uditori giudiziari ed all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati. La direzione della Scuola è affidata ad un comitato direttivo composto dal primo Presidente della Corte di cassazione, o da un magistrato da lui delegato, dal Procuratore generale presso la stessa Corte, o da un magistrato da lui delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, da un professore universitario ordinario in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un mem-

bro nominato dal Ministro della giustizia. Per ciascuna delle due sezioni in cui la Scuola si articola – in corrispondenza con il duplice ruolo di organizzazione e gestione del tirocinio e della formazione degli uditori e di organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati – è prevista la costituzione di un comitato di gestione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, nonché a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i docenti nonché i tutori.

Per quanto riguarda più specificamente gli aspetti relativi al tirocinio degli uditori giudiziari, il legislatore delegante ha disegnato la riforma, prevedendo, in particolare, che lo stesso, oltre a svolgersi secondo modalità che tengano conto della diversità di funzioni, giudicanti o requirenti, che gli uditori saranno chiamati a esercitare, abbia una durata di ventiquattro mesi e sia articolato in due sessioni: una, della durata di sei mesi, presso la Scuola ed una, della durata di diciotto mesi, presso gli uffici giudiziari. Al termine di ogni sessione è compilata, per ogni uditore, una scheda valutativa. In esito al tirocinio, sarà infine formulata dalla Scuola una valutazione di idoneità alla assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibererà in via finale. Il giudizio di idoneità, come pure le valutazioni dei magistrati previste nell'ambito della attività di aggiornamento e formazione professionale, sarà formulato, nell'ambito degli organi della Scuola, dal competente comitato di gestione, in relazione alla configurazione di tale organo, come quello effettivamente vicino alla attività didattica e meglio in grado, pertanto – in particolare, rispetto al comitato direttivo della Scuola – di formulare le valutazioni sui magistrati.

Relativamente poi al tema dell'aggiornamento professionale il legislatore delegante ha inteso sottolinearne l'importanza e valorizzarne il rilievo. A tale riguardo esso ha previsto l'obbligo per i magistrati di partecipare, ogni cinque anni, salve comprovate e motivate esigenze dell'ufficio di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e formazione. Tali corsi si concluderanno con una valutazione finale che sarà inserita nel fascicolo personale del magistrato al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura. La Scuola è poi destinata ad assumere un importante ruolo con riferimento alla progressione in carriera dei magistrati, essendo chiamata ad organizzare gli appositi corsi di formazione per il passaggio alle funzioni superiori, previsti nel contesto del nuovo disegno della progressione delle funzioni dei magistrati delineato dal legislatore con la già menzionata legge n. 150. A questo specifico proposito deve peraltro richiamarsi l'attenzione sul fatto che nell'articolato in questo momento all'esame della Commissione non è contenuta alcuna previsione in ordine ai corsi di formazione relativi al passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e viceversa,

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge delega, così come manca una previsione *ad hoc* per quel che concerne i corsi di formazione agli incarichi direttivi di cui alla lettera h), n. 17, e alla lettera i), n. 6, del comma 1 dell'articolo 2 della predetta legge delega. Sul punto appare indispensabile una precisazione del Governo che chiarisca se si tratta di una dimenticanza, di una scelta tecnica fondata su ragioni specifiche ovvero di materia che sarà trattata negli altri schemi di decreto attuativi della riforma.

Infine, nell'ambito delle valutazioni periodiche dei magistrati da parte del Consiglio superiore della magistratura, previste dal legislatore delegante – al settimo anno dall'ingresso in magistratura, per i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa e, successivamente, al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura, per i magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità – si terranno presso la Scuola corsi di aggiornamento e formazione professionale ai quali i predetti magistrati dovranno partecipare prima delle valutazioni. Queste ultime si fonderanno, tra gli altri elementi, anche sul giudizio valutativo espresso dalla Scuola all'esito dei corsi.

Nel Titolo I dello schema, l'articolo 1 istituisce la Scuola superiore della magistratura, indicandone la forma giuridica e le caratteristiche di struttura. Quanto alla localizzazione si è inteso, in primo luogo, utilizzare appieno la facoltà, conferita dalla legge delega, di decentrare la Scuola, istituendo tre sedi a competenza interregionale, una per i distretti ricompresi nelle regioni del nord, una per quelli ricompresi nelle regioni del centro ed una per quelli ricompresi nelle regioni del sud del Paese. Ciò anche nell'intento di rendere più agevole, e meno onerosa, la partecipazione ai corsi da parte dei magistrati. L'esigenza di reperire, negli ambiti interregionali individuati, tre sedi adeguate, ha poi consigliato di rimettere ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle tre località sedi della Scuola.

L'articolo 2 enumera le finalità della Scuola inerenti – come già ricordato – il tirocinio, l'aggiornamento e la formazione professionale dei magistrati, nonché le connesse finalità di studio e di interscambio con analoghe istituzioni straniere. L'articolo 3 prevede l'autonomia statutaria e regolamentare dell'ente. L'articolo 4 individua gli organi della Scuola, identificati nelle figure del comitato direttivo, del presidente e dei comitati di gestione. L'articolo 5 prevede la composizione e le funzioni del comitato direttivo della Scuola mentre l'articolo 6 disciplina il procedimento per la sua costituzione ed enuclea le caratteristiche di durata dell'organo ed alcuni requisiti e prerogative dei suoi componenti, stabiliti, così come per i comitati di gestione, al fine di garantire, in capo a tutti i medesimi, un adeguato livello professionale, stante l'estrema delicatezza dei compiti assegnati; l'articolo 7 detta le regole di funzionamento del comitato, precisando il numero legale e la maggioranza richiesta per le delibere; l'articolo 8 stabilisce il principio di indipendenza dei componenti rispetto all'organo che li ha nominati. L'articolo 9 prevede la disciplina dell'incom-

patibilità relativamente all'ufficio di componente del comitato direttivo, secondo una connotazione che ricalca quella propria degli organi similari ed immanente al sistema degli incarichi pubblici. L'articolo 10 stabilisce le modalità di determinazione dell'indennità di funzione del presidente del comitato direttivo e del gettone di presenza dei componenti. L'articolo 11 stabilisce poi le funzioni e le prerogative del presidente della Scuola. L'articolo 12 elenca le funzioni dei comitati di gestione; l'articolo 13 disciplina il procedimento di nomina dei loro componenti, nonché i requisiti per la nomina stessa; l'articolo 14 detta le regole sul funzionamento di tali organi; l'articolo 15 stabilisce il principio di indipendenza dei componenti rispetto all'organo che li ha nominati; l'articolo 16 prevede la disciplina dell'incompatibilità relativamente all'ufficio di componente dei comitati di gestione. L'articolo 17 stabilisce, infine, le modalità di determinazione del gettone di presenza dei componenti dei comitati di gestione.

Il Titolo II reca le disposizioni in tema di tirocinio degli uditori giudiziari. In particolare, l'articolo 18 stabilisce la durata del tirocinio e l'articolo 19 ne prevede l'articolazione in una sessione presso la Scuola ed una sessione presso gli uffici giudiziari. L'articolo 20 stabilisce il contenuto e le modalità di svolgimento della sessione presso la Scuola, prevedendo che essa consiste nella frequenza dei corsi di approfondimento teorico-pratico approvati dal comitato di gestione nell'ambito dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura; i criteri per la nomina dei docenti; la designazione, nell'ambito degli stessi, dei tutori degli uditori giudiziari; la previsione della compilazione di una scheda valutativa al termine della sessione svolta da ciascun uditore, ad opera dei singoli docenti. L'articolo 21 stabilisce il contenuto e le modalità di svolgimento della sessione presso gli uffici giudiziari, individuando un primo periodo di sette mesi di partecipazione dell'uditore all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in modo da garantire all'uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei vari settori. Si è in tal modo ritenuto di attuare la previsione della legge di delega relativa ad un periodo di sette mesi «in un collegio giudicante», sulla base della considerazione che la riduzione dell'attività collegiale, specie nel settore civile, avrebbe reso incongruo fare partecipare l'uditore alle sole camere di consiglio; ciò che vale, in minor misura, anche per il settore penale. Seguono un secondo periodo di tre mesi presso un ufficio requirente di primo grado ed un terzo di otto mesi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore. La sessione presso gli uffici giudiziari si svolgerà secondo un programma di tirocinio approvato dal relativo comitato di gestione in modo tale da garantire al magistrato una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione. L'articolo 22 detta le regole relative alla valuta-

zione finale della Scuola, che, come anticipato, si è ritenuto dover essere espressa dal comitato di gestione della sezione, il procedimento valutativo e le conseguenze connesse alla deliberazione finale negativa da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Il Titolo III reca le disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati. Nel suo ambito, il Capo I, costituito dal solo articolo 23, prevede la tipologia dei corsi, finalizzati a due obiettivi: l'aggiornamento professionale dei magistrati in servizio e la loro formazione funzionale alla partecipazione ai concorsi per la progressione in carriera. Il Capo II concerne le disposizioni inerenti i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati, che prevedono l'obbligatorietà della frequenza almeno ogni cinque anni, la durata bisettimanale, le ipotesi del legittimo differimento della partecipazione, la connotazione sia teorica che pratica dei corsi e la disciplina della valutazione finale operata, anche in questo caso, per la Scuola dal comitato di gestione, e comunicata al Consiglio superiore della magistratura, che ne terrà conto ai fini delle proprie determinazioni relative al magistrato.

Il Capo III disciplina il contenuto e le modalità procedurali dei corsi finalizzati a consentire al magistrato di partecipare ai concorsi per la progressione in carriera, precisando che gli stessi devono prevedere una parte teorica ed una pratica e che quest'ultima dovrà prevedere lo studio e la discussione di casi giudiziari e la redazione di provvedimenti aventi ad oggetto questioni relative all'esercizio delle funzioni richieste dal magistrato. La partecipazione a tali corsi costituisce un diritto per il magistrato. A questo proposito va segnalato che, nel corso dell'audizione informale della giunta dell'Associazione nazionale magistrati svoltasi questa mattina in sede di Ufficio di Presidenza allargato, è stato sottolineato come la previsione che consente al capo dell'ufficio di differire la partecipazione ai corsi di formazione finalizzati al passaggio a funzioni superiori per un periodo non superiore a sei mesi potrebbe determinare, in concreto, ingiustificate disparità di trattamento fra i magistrati con riferimento alle possibilità effettive di progressione in carriera. Sul punto sarà senz'altro opportuno un approfondimento *ad hoc* nel prosieguo dell'esame.

Il Capo IV contiene la disciplina della valutazione periodica dei magistrati e stabilisce la tempistica dei corsi, la loro obbligatorietà, il contenuto del relativo giudizio valutativo da parte del Consiglio superiore della magistratura, le conseguenze connesse alla valutazione negativa e quelle relative alla connessione tra il positivo superamento della valutazione e la progressione economica.

Il Titolo IV reca le disposizioni finali relative: alla copertura finanziaria (articolo 37); alle disposizioni la cui abrogazione – ferma restando l'ulteriore opera di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo con le altre leggi dello Stato e di abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a svolgere nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005 – si è ritenuto opportuno disporre sin dalla data di acquisto di efficacia del decreto, al fine di evitare dubbi ed incertezza inter-

pretative (articolo 38); alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto (articolo 38).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BOBBIO (AN) che rileva come lo schema in titolo dia attuazione alla previsione contenuta negli articoli 1, comma 1 lettera, e), e 2, comma 3. della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, laddove, in particolare, si prevede che vengano emanati uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché ad istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

In particolare, ed in linea generale, il legislatore delegante ha inteso, in primo luogo, istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, quale organo corrispondente ai consigli giudiziari presso le corti di appello, strutturato nel rispetto dei medesimi principi vevoli anche per la composizione ed il funzionamento dei consigli giudiziari. In secondo luogo, sul fronte di questi ultimi, il legislatore delegante ha inteso, da un canto, sotto il profilo strutturale, allargarne la composizione a componenti non togati e, sotto il profilo funzionale, ampliarne le attribuzioni, valorizzandone il ruolo, anche nella prospettiva di un relativo decentramento del sistema di autogoverno dei magistrati.

Alla luce di tali connotazioni generali della delega, che trovano compiuto svolgimento nei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 150, l'articolato in esame è stato suddiviso in tre titoli: il primo dedicato alla istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, il secondo alla disciplina della composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari ed il terzo contenente le disposizioni finali. I primi due titoli sono poi, a loro volta, suddivisi in due capi: il primo dedicato ai profili strutturali, rispettivamente, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, il secondo alle funzioni dei due organi.

L'articolo 1 prevede, in primo luogo, l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, quale organo interno alla Corte, corrispondente ai consigli giudiziari presso le corti di appello. L'articolo definisce inoltre la struttura dell'organo. Su tale fronte, accanto ai membri di diritto – il Primo Presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed il presidente del Consiglio nazionale forense – figurano, anch'essi come componenti effettivi, altri sette membri,

dei quali cinque togati – uno che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, uno che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, due che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e uno che esercita funzioni requirenti di legittimità eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte – e due laici – uno professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, ed uno avvocato con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione ed iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nominato dal Consiglio nazionale forense. L'articolo 2 individua i componenti supplenti del Consiglio direttivo. L'articolo 3 individua nel Primo Presidente della Corte di cassazione, il Presidente dell'organo e definisce le modalità ed i tempi per l'elezione del vicepresidente e del segretario. L'articolo 4 disciplina l'elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Come per i consigli giudiziari, il sistema è stato strutturato, conformemente a quanto previsto dalla delega, in termini analoghi a quello previsto per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, con una connotazione, dunque, di stampo maggioritario, derivante dalla previsione per la quale ciascun elettore esprime il voto per un solo magistrato per ciascuna delle categorie di magistrati nell'ambito delle quali sono scelti i componenti togati, con la proclamazione della elezione dei candidati che hanno ottenuto, nell'ambito di ciascuna categoria, il maggior numero di voti. L'articolo 5 disciplina la durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, che il legislatore delegante ha ritenuto di fissare in quattro anni. L'articolo 6 stabilisce le modalità di determinazione del gettone di presenza dei componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. L'articolo 7 individua le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione che conformemente alle indicazioni della delega, sono state definite in termini di analogia rispetto a quelle previste per i consigli giudiziari, tenendo però conto del limite, pure esso indicato dalle legge di delegazione, della necessaria compatibilità tra le competenze espressamente attribuite dal legislatore delegante ai consigli giudiziari e quelle da attribuire al Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Tale compatibilità è stata, in effetti, ritenuta sussistente in relazione a tutte le funzioni dei consigli giudiziali, con la sola eccezione delle funzioni di questi ultimi riguardanti gli uffici dei giudici di pace. L'articolo 8 definisce la composizione del Consiglio direttivo in relazione alle varie competenze ad esso attribuite, prevedendo, in conformità con la delega, che i componenti laici, professori universitari ed avvocati, che, data la loro estrazione professionale, potrebbero assumere la veste di parti davanti alla Corte, possano partecipare solo alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze concernenti la formulazione del parere sulle tabelle della Corte e l'esercizio della vigilanza sugli uffici, essendo invece esclusi dalle discussioni e deliberazioni comportanti, in senso lato, valutazioni riguardanti i singoli magistrati. Il Consiglio direttivo, come i consigli giudiziali, opererà, dunque, secondo un assetto «a geometria variabile».

L'articolo 9 definisce la nuova composizione dei consigli giudiziari, anch'essi aperti, come già anticipato, alla partecipazione di componenti non togati, esperti di diritto e componenti designati dalle regioni. Accanto, quindi, ai membri di diritto – presidente della corte di appello, procuratore generale presso la corte di appello e presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto – figurano, anch'essi come componenti effettivi, altri cinque o sette membri togati – a seconda che nel distretto prestino servizio sino a trecentocinquanta magistrati o più di trecentocinquanta magistrati – e quattro laici – uno professore di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione, uno avvocato con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto – nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto. L'articolo 10 individua i componenti supplenti dei consiglio giudiziario. L'articolo 11 individua, nel presidente della Corte di appello, il presidente dell'organo e definisce le modalità ed i tempi per l'elezione dei vicepresidente e del segretario. L'articolo 12, disciplina l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario, secondo un sistema già evidenziato in relazione alla elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e, quindi, delineato, conformemente a quanto previsto dalla delega, in termini analoghi a quello vigente per i componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e sul modello di quanto già previsto per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. L'articolo 13 disciplina la durata in carica dei consigli giudiziari, che il legislatore delegante ha ritenuto, di elevare a quattro anni, a fronte degli attuali due. L'articolo 14 stabilisce le modalità di determinazione del gettone di presenza dei componenti non togati dei consigli giudiziari. L'articolo 15 definisce le competenze dei consigli giudiziari ai quali il legislatore delegante ha attribuito una pluralità di compiti, alcuni consultivi, rimodellati su quelli già esistenti, altri decisionali, nella logica del decentramento del sistema di autogoverno della magistratura. L'articolo 16 definisce la composizione dei consigli giudiziari in relazione alle varie competenze ad essi attribuite, delineando, come per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, un modello operative «a geometria variabile». L'articolo 17 prevede la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal decreto. Si precisa che al funzionamento del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti di appello si provvede con le risorse umane e strumentali già operanti presso i rispettivi uffici.

L'articolo 18 elenca le disposizioni la cui abrogazione – ferma restando l'ulteriore opera di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo con le altre leggi dello Stato e di abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a svolgere

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005 – si è ritenuto opportuno disporre sin dalla data di acquisto di efficacia del decreto, al fine di evitare dubbi ed incertezza interpretative. L'articolo 19 disciplina la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 150 del 2005.

Con riferimento allo schema in titolo, il relatore fa presente che, nel corso della già ricordata audizione della Giunta dell'Associazione nazionale magistrati, si è richiamata l'attenzione sull'esigenza che l'emanando decreto legislativo precisi maggiormente la modalità con cui opereranno il consiglio direttivo della Corte di cassazione e i consigli giudiziari a seconda delle competenze che verranno di volta in volta esercitate. Più in particolare è stato sollevato il problema se i consigli continueranno a funzionare come collegi perfetti, come attualmente avviene. Al riguardo, il relatore ritiene – ad una prima valutazione – che la delega non contenga alcun principio innovatore sul punto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), numero 17), ed i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BOBBIO (AN) che osserva come lo schema in titolo dia attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, laddove, in particolare, si prevede che venga emanata la disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17), e lettera i), numero 6), della medesima legge. L'articolo 1 indica l'oggetto del provvedimento – che, in linea con quanto previsto dalla delega si applica soltanto alla magistratura ordinaria – e precisa che il conferimento degli incarichi, in esso contemplato, ha luogo sulla base delle ordinarie vacanze di organico degli uffici. La norma indica, altresì, la limitazione temporale dell'efficacia delle disposizioni recate, dal decreto le quali, conformemente al principio della legge di delega, cesseranno di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore delle norme previste dal citato articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17 e lettera i), numero 6), della legge di delegazione. L'articolo 2 prevede che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente a magistrati che, al mo-

mento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano una permanenza in servizio di almeno due anni rispetto alla data di ordinario collocamento a riposo. L'articolo 3 prevede che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente a magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano una permanenza in servizio di almeno quattro anni rispetto alla data di ordinario collocamento a riposo.

L'articolo 4, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 57 e 57-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), come, rispettivamente, modificato ed inserito dall'articolo 1 del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126 – disposizioni che sanciscono il diritto del pubblico dipendente, sospeso dal servizio o dalla funzione, o che abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza, a seguito di processo penale conclusosi in maniera ampiamente liberatoria, di ottenere, il prolungamento o il ripristino del rapporto d'impiego «anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro» – prevede che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi disciplinati dal presente decreto, nel computo degli anni di permanenza in servizio, alla data di ordinario collocamento a riposo si aggiunga un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, eventualmente cumulati tra loro.

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal decreto.

L'articolo 6 contiene la disposizione sull'entrata in vigore delle disposizioni del decreto che, stante la loro oggettiva urgenza, è anticipata (rispetto all'ordinaria *vacatio legis*) al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Esso contiene, inoltre, la norma di coordinamento che prevede la cessazione di efficacia della disposizione relativa al conferimento degli incarichi direttivi nelle more dell'attuazione della delega attuata con il presente decreto, contenuta nell'articolo 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BOBBIO (AN) che sottolinea come il provvedimento in titolo dia attuazione alla previsione contenuta negli articoli 1,

comma 1, lettera *e*), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, laddove, in particolare, si prevede che vengano emanati uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina dei magistrati applicati presso la medesima. Nel rivedere la pianta organica della Corte di cassazione il legislatore delegante ha inteso destinare all'esercizio delle funzioni di legittimità solo magistrati ai quali il Consiglio superiore abbia conferito tali specifiche funzioni, eliminando, dunque, la possibilità che esse siano attribuite a magistrati di merito con provvedimenti dei Capi della procura generale e della Corte stessa (come previsto dagli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario vigente). In un'ottica di razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse professionali disponibili, nonché di valorizzazione del ruolo della Suprema Corte, il legislatore delegante ha previsto, in primo luogo, la soppressione di quindici posti, destinati ad essere coperti da magistrati di appello, previsti in organico presso la Corte di cassazione, nonché di tutti e ventidue i posti, pure destinati ad essere coperti da magistrati di appello, previsti in organico presso la Procura generale presso la Corte di cassazione e l'istituzione, in luogo dei posti soppressi, di altrettanti posti destinati a magistrati di cassazione, i quali presteranno servizio presso la Corte, o presso la Procura generale, nella stessa proporzione dei posti soppressi. L'intento manifestato dal legislatore, nel complesso della delega, di consentire l'accesso alle funzioni di legittimità solo con le modalità previste nella delega medesima, ha poi indotto lo stesso legislatore delegante a prevedere la soppressione di ulteriori quindici posti destinati ai magistrati di appello, assegnando gli stessi a magistrati di tribunale. Il legislatore delegante ha infine previsto che i trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale facenti parte della pianta organica della Corte, siano destinati a prestare servizio presso gli uffici del massimario e del ruolo e che il servizio prestato per almeno otto anni presso tali uffici costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

L'articolo 1 prevede le modificazioni all'organico della Corte di cassazione ed alla disciplina relativa ai magistrati applicati presso la stessa alle quali si è fatto, in precedenza, riferimento. L'articolo 2 prevede, come pure si è sopra anticipato, che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità. L'articolo 3 prevede la modifica dell'articolo 117 dell'Ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1041, n. 12. Sono state, in particolare, soppresse, nel corpo di tale disposizione, oltre alle parole «e di appello», così come espressamente indicato all'articolo 2, comma 5, lettera *e*), della legge di delegazione, anche le parole «e alla Procura generale presso la medesima Corte», soppressione che costituisce una mera conseguenza della prima, atteso che nell'organico della Procura generale presso la Corte di cassazione erano previsti solo posti destinati a magistrati di appello, ormai soppressi. L'ar-

articolo 4 abroga – come espressamente previsto dalla delega (articolo 2, comma 5, lettera e) – l'articolo 116 dell'Ordinamento giudiziario. L'articolo 5 detta norme transitorie dirette ad evitare che la soppressione dei posti prevista dall'articolo 1 possa recare nocimento alla funzionalità della Corte di cassazione. A tal fine la procedura di copertura dei posti avviene indipendentemente da parte del Consiglio superiore della magistratura fin dal momento di pubblicazione del decreto, che dispiega i suoi effetti restanti dal novantesimo giorno successivo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma, 2, della legge n. 150 del 2005 (articolo 6). Peraltro, a questo riguardo, nel corso dell'audizione svoltasi nella mattinata odierna sono state sollevate perplessità circa la compatibilità della previsione di cui al comma 1 dell'articolo 5 con il disposto dell'articolo 2, comma 9, lettera i) della legge delega. Sul punto sembra effettivamente necessario un approfondimento e auspicabile un chiarimento da parte del Governo. L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal decreto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3600) Deputato PECORELLA. – *Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre 2005.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge, parte dei quali già pubblicata in allegato al resoconto del 18 ottobre scorso.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) prosegue nell'illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi agli articoli del disegno di legge in titolo e, dopo aver ritirato la propria firma dagli emendamenti 7.2 e 7.3, si sofferma sull'emendamento 7.4 la cui finalità è quella di evitare un intervento sulla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale il cui effetto – unitamente alla soppressione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero – sarebbe unicamente quello di determinare un enorme ampliamento del carico di lavoro della Corte di cassazione.

Il senatore Fassone illustra poi l'emendamento 8.2 finalizzato a correggere un evidente errore tecnico nel nuovo comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, essendo al riguardo del tutto evidente che di un'efficacia di giudicato della sentenza penale nei giudici civili o amministrativi potrà parlarsi solo se la sentenza medesima sarà divenuta irrevocabile, come peraltro coerentemente previsto dalle altre disposizioni del titolo I del libro X del codice di procedura penale. Passando all'emen-

damento 9.1, soppressivo dell'articolo 9, richiama poi l'attenzione sulla assoluta non divisibilità di una disposizione transitoria che si risolve, ancora una volta, in una ingiustificata deroga all'applicazione in materia processuale del principio *tempus regit actum*.

Ritira poi gli emendamenti 9.6 e 9.7 e dà per illustrati gli emendamenti 9.4 e 9.9.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 1.2, soppressivo dell'articolo 1, nel quale si sostanzia la netta contrarietà della sua parte politica al disegno di legge in titolo, che appare con tutta chiarezza, da un lato, come una legge *ad personam* e, dall'altro, come un intervento che scardina in modo del tutto irrazionale l'impianto del sistema delle impugnazioni previsto nel vigente codice di procedura penale. In proposito il relatore sottolinea, in particolare, l'assoluta assurdità delle conseguenze che deriveranno dall'intervento legislativo proposto con riferimento specifico alla disciplina del giudizio abbreviato, nel quale l'appello del pubblico ministero rappresenta un irrinunciabile elemento di bilanciamento dopo le modifiche introdotte con la legge n. 479 del 1999 per quel che attiene alla disciplina dell'accesso a tale rito speciale.

Passando all'emendamento 3.2, soppressivo dell'articolo 3, il senatore Zancan evidenzia il vistoso errore tecnico contenuto in tale disposizione, laddove la stessa prevede come obbligatoria la richiesta di archiviazione del pubblico ministero qualora la corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in materia cautelare, senza tener conto che nella normalità dei casi la Corte di cassazione si pronuncia esclusivamente riguardo all'adeguatezza della motivazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza e che, pertanto, una simile pronuncia non può ragionevolmente giustificare un obbligo per il pubblico ministero di richiedere l'archiviazione, essendo del tutto evidente che i gravi indizi di colpevolezza possono in concreto sussistere ed essersi semplicemente verificati degli errori nella fase cautelare nella formulazione dei motivi in ordine a questo specifico profilo.

Illustra quindi gli emendamenti 4.1, 6.1, 6.0.2 e 6.0.3 che modifica sostituendo la parola «condanna» con l'altra «assoluzione». In relazione a quest'ultima proposta emendativa, rileva poi come la stessa intenda prospettare la possibilità di una riforma della disciplina del giudizio di appello, ferma restando la possibilità del pubblico ministero di proporre tale impugnazione, attribuendo allo stesso esclusivamente efficacia rescindente nel caso in cui sia proposto contro una sentenza di assoluzione. In ordine all'emendamento 7.6 sottolinea quindi come tale proposta emendativa si collochi nella prospettiva di apportare all'articolo 7 del disegno di legge in esame quei correttivi che appaiono indispensabili al fine di far sì che la corte di cassazione continui ad esercitare esclusivamente funzioni di giudice della legittimità.

Infine l'oratore, intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 9.3, si sofferma sulla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 9 sottolineando la non divisibilità della stessa e, sul piano pratico, gli

effetti devastanti che dalla medesima potranno derivare con riferimento soprattutto a vicende processuali di particolare complessità, una conseguenza questa che non può non destare profonda preoccupazione soprattutto per quel che concerne il versante dei processi in materia di criminalità organizzata.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo, sottolinea come la prevalenza fra questi degli emendamenti soppressivi testimoni la radicale contrarietà della sua parte politica al disegno di legge in titolo e la convinzione che lo stesso non possa essere utilmente migliorabile mediante interventi puntuali e circoscritti. L'intervento normativo proposto con il disegno di legge n. 3600, nato sotto la spinta di pulsioni legate a circostanze contingenti e concretamente individuabili, riscrive il sistema delle impugnazioni penali finendo per indebolire in modo del tutto ingiustificabile la posizione del pubblico ministero, con effetti che non possono non suscitare un profondo allarme per i loro risvolti in termini di pericolosità sociale.

Il dato incontestabile, che nell'ordinamento vigente, fatta eccezione per la materia amministrativa, il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non abbia rango costituzionale, non può a suo avviso essere addotto per giustificare la ragionevolezza di una soluzione che rappresenta una deroga vistosissima a quello che rappresenta comunque un principio tendenzialmente ispiratore della legislazione processuale, civile e penale, che, fino ad oggi, ha subito eccezioni solo in materie circoscritte e di portata ben più limitata di quella in questo momento in esame.

Ugualmente non condivisibile appare l'assunto che una soluzione come quella delineata nel disegno di legge in titolo sia imposta dalle convenzioni internazionali, dovendosi anzi ricordare al riguardo che il protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'articolo 2, comma 2, contempla espressamente la possibilità di una condanna a seguito di un ricorso avverso il proscioglimento in primo grado.

Risulta poi evidente come il disegno di legge determini un radicale e ingiustificato sbilanciamento delle posizioni relative dell'accusa e della difesa in aperta violazione dei principi contenuti nell'articolo 111 della Costituzione, mentre sul piano più strettamente pratico l'applicazione della nuova normativa determinerà una dilatazione della portata effettiva del ricorso per cassazione che snaturerà le funzioni della suprema corte e farà confluire sulla stessa un carico di lavoro del tutto sproporzionato.

Da ultimo, il senatore Cavallaro si sofferma sull'articolo 8 sottolineando l'assoluta asistematicità di una disposizione che, letteralmente, attribuisce efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi a una sentenza penale non irrevocabile, introducendo in tal modo una previsione la cui irragionevolezza è di palmare evidenza.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti al disegno di legge in titolo.

Dà quindi conto del parere della 1^a Commissione permanente ed avverte che si passerà all'espressione dei pareri e alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il relatore CENTARO (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti relativi all'articolo 1, sottolineando tra l'altro la loro incompatibilità con l'impianto complessivo del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Iole SANTELLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 – soppressivo dell'articolo 1 – ribadendo alla luce di quanto emerso nel dibattito che la maggioranza, ove decida di approvare il disegno di legge in titolo, varerà una legge ad elevatissimo rischio di incostituzionalità.

Al riguardo, fa presente come sia stata evidenziata, in primo luogo, l'illogicità e la contraddittorietà della scelta di continuare ad attribuire al pubblico ministero l'appello avverso le sentenze di condanna privandolo invece di tale strumento avverso le sentenze di proscioglimento, così attribuendo al pubblico ministero maggiori possibilità di reazione avverso una pronuncia che comunque accoglie parzialmente le richieste dell'accusa rispetto alle possibilità di reazione a disposizione dello stesso nei confronti di una pronuncia che non accoglie in alcun modo le predette richieste. Si è poi sottolineato come l'impianto del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento determini una illogica e ingiustificata disparità di trattamento tra accusa e difesa. A tale proposito si sono richiamate le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 1971, indicazioni che appaiono confermate anche alla luce della più recente sentenza n. 98 del 1994 della stessa Corte la quale, pur ritenendo giustificata l'asimmetria dei poteri di impugnazione dell'accusa rispetto a quelli della difesa nel limitato ambito del giudizio abbreviato, lo ha fatto però con riferimento alle caratteristiche proprie di questo rito speciale e relativamente ad un'asimmetria di ben minore portata, precisando peraltro che la configurazione dei poteri del pubblico ministero, pur rimanendo affidata alla legge ordinaria, potrebbe comunque essere censurata per irragionevolezza se i poteri dello stesso nel loro complesso risultassero inadeguati all'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 112 della Costituzione. In questo quadro poi è intervenuta la legge costituzionale n. 2 del 1999 che ha novellato l'articolo 111 della Costituzione prevedendo che ogni processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti «in condizioni di parità davanti a giudice terzo ed imparziale», un parametro questo che rafforza le considerazioni sopra espresse e che conferma l'assai probabile non sostenibilità sul piano costituzionale del nuovo impianto normativo.

Per quanto riguarda i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, le disposizioni che vengono in rilievo sono l'articolo 14 del patto internazionale relativo, ai diritti civili e politici cui è stata data esecuzione con la legge n. 881 del 1977 e il già citato articolo 2 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si è sopra ricordato, con riferimento a quest'ultimo, che il comma 2 del predetto articolo 2 ammette espressamente la possibilità di una condanna a seguito di un ricorso avverso un proscioglimento in primo grado e tale previsione conferma, *a contrario*, che la lettura che deve essere data del comma 1 del medesimo articolo 2, nonché del menzionato articolo 14 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, non è certamente nel senso che tali previsioni assicurino un doppio grado di giurisdizione di merito. In termini generali l'insostenibilità di una simile lettura appare infatti evidente se si tiene conto che queste pattuizioni si applicano anche a ordinamenti di *common law* nei quali – come è noto – è del tutto inesistente la figura dell'appello come mezzo di impugnazione che introduce un nuovo giudizio di merito sul fatto.

Un ulteriore profilo di manifesta irragionevolezza dell'impianto dell'articolato in esame emerge poi dalla lettura dell'articolo 6. L'operatività della previsione – secondo la quale, quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte in appello – farà sì che nell'ipotesi, ad esempio, in cui un imputato al quale siano stati contestati due reati sia stato assolto per l'uno e condannato per l'altro, laddove l'imputato abbia proposto appello avverso la condanna e il pubblico ministero ricorso per cassazione avverso il proscioglimento, il ricorso per cassazione si convertirà in appello e in tal modo riemergerà – in questo caso come in tutti gli altri assimilabili – la possibilità di una condanna in secondo grado per la circostanza del tutto casuale e insuscettibile pertanto di giustificare una così significativa disparità di trattamento, rappresentata dal fatto che due o più reati connessi siano stati giudicati in un medesimo procedimento.

Da ultimo il senatore Fassone richiama l'attenzione sugli effetti distorsivi che le innovazioni proposte rischiano di determinare rimanendo immutata la disciplina, prevista nell'articolo 586 del codice di procedura penale per ciò che attiene all'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento, nonché sul significativo pregiudizio che implica, di riflesso, per la parte civile la limitazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero.

Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.1, pur manifestando alcune ragioni di perplessità rispetto all'impianto ispiratore del disegno di legge in esame. In particolare, l'oratore non condividerebbe una deriva legislativa che facesse del *favor rei* l'unico elemento determinante nella strutturazione del sistema delle impugnazioni senza tener conto di come queste possono rappresentare l'unico strumento per porre rimedio a vistose e ingiustificate distorsioni di cui può essere frutto la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado, mentre,

sotto un diverso profilo, deve ribadirsi in ogni caso l'essenzialità del ruolo del pubblico ministero e la necessità che allo stesso siano garantiti strumenti idonei in funzione di un'adeguata tutela delle esigenze di difesa della collettività.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) e il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) annunciano il voto favorevole sull'emendamento 1.1, rifacendosi alle considerazioni svolte nei loro precedenti interventi.

Il senatore CIRAMI (*UDC*) annuncia invece il voto contrario sull'emendamento 1.1 facendo peraltro anch'egli proprie le ragioni di perplessità testé esposte dal senatore Bobbio.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti è respinto l'emendamento 1.1 di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore Antonino CARUSO (*AN*) il quale preliminarmente considera opportuno ricordare i principali momenti dell'*iter* parlamentare che hanno contraddistinto la riforma del diritto fallimentare nel corso della legislatura. Ricorda in proposito il disegno di legge n. 1243 di iniziativa del Governo, che era stato concepito con l'obiettivo di introdurre alcuni correttivi urgenti alla disciplina vigente anche alla luce sia degli interventi della Corte costituzionale, sia della necessità di adeguare la normativa vigente ai principi espressi in ambito europeo ed internazionale, come ad esempio in materia di corrispondenza del fallito. Contemporaneamente il Governo aveva avviato i lavori della cosiddetta commissione Trevisanato con l'obiettivo di giungere ad una riforma completa della legge fallimentare; iniziativa questa che è stata da più parti condivisa ed apprezzata, ma che ha avuto riflessi sull'andamento dell'esame del disegno di legge governativo. Al riguardo si è comunque proceduto nell'*iter* parlamentare del citato disegno di legge giungendo alla votazione di numerosi emendamenti che, pur mantenendosi all'interno dell'impianto della legge del 1942, valorizzavano la procedura nell'ottica di una maggior efficacia della stessa e del rafforzamento della tutela dei creditori e delle loro pretese soddisfatorie. Tra le innovazioni introdotte nel corso dell'esame segnala il potenziamento dell'esercizio provvisorio per una valoriz-

zazione dell'attività dell'impresa al fine di migliorarne le possibilità di liquidazione e l'adozione del rito camerale come modello da assumere per assicurare un procedimento più rapido e al tempo stesso maggiormente rispettoso dei diritti dei soggetti interessati.

Successivamente, sempre in relazione all'esame del disegno di legge n. 1243, il Governo ha predisposto un maxiemendamento che, da un lato faceva proprie alcune soluzioni già adottate dalla Commissione e, dall'altro, riscriveva l'articolato introducendovi nuovi temi da valutare nel corso dell'esame. È quindi intervenuto sulla materia il decreto-legge cosiddetto sulla competitività, in particolare riscrivendo la disciplina dell'articolo 67 della legge fallimentare in materia di azione revocatoria; un intervento questo condivisibile nella sua impostazione complessiva, anche se il carattere di alcune disposizioni non fa venire meno il pericolo di possibili letture giurisprudenziali, suscettibili di riproporre alcune delle problematiche applicative, che hanno caratterizzato la disciplina vigente, per via della genericità di alcune espressioni normative che la Commissione intendeva meglio specificare. In ogni caso si è trattato di un intervento che ha trovato il consenso degli operatori, in particolare di quelli bancari, e che ha il merito di aver innovato significativamente in materia. Accanto alla citata disposizione, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge, è stata approvata la delega per la riforma della disciplina fallimentare in attuazione della quale si pone lo schema di decreto legislativo in titolo la cui lettura non può prescindere dal percorso sopra ricordato.

Si sofferma quindi sull'articolato che è all'attenzione della Commissione, evidenziando preliminarmente che alcune parti della relazione illustrativa andrebbero meglio formulate in coerenza con quanto espresso nello schema, così come avrà modo di indicare nel prosieguo della trattazione. Fa presente altresì che limiterà la sua esposizione ad alcune disposizioni sulle quali ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione. Ad esempio, giudica di particolare delicatezza la disposizione che attribuisce al curatore il potere di nomina degli avvocati che va letta con quella che attribuisce al giudice delegato il potere di revoca dei difensori; disposizioni queste che evidenziano un problema di una migliore armonizzazione dell'intervento e invitano ad una riflessione in considerazione della delicatezza della problematica. Valuta positivamente l'apertura che è stata realizzata con riferimento ai soggetti che possono svolgere le funzioni di curatore e, dopo aver illustrato brevemente la relativa disposizione, preannuncia peraltro che proporrà di chiedere al Governo di escludere con chiarezza le società di revisione dai soggetti che possono assumere le funzioni medesime. Reputa poi di grande importanza i nuovi poteri che sono attribuiti al curatore ed al comitato dei creditori, invitando con l'occasione a verificare se non si debba anche affrontare il problema di un eventuale compenso da riconoscere al comitato alla luce delle innovazioni introdotte. Richiama quindi l'attenzione sulla novità costituita dalla disciplina della cosiddetta esdebitazione del fallito di cui all'articolo 127 dello schema evidenziando come l'istituto sia stato concepito con riferimento esclusivo al fallito persona fisica. In proposito è da valutare se

non sia il caso invece di estendere l'istituto anche ad altri falliti, come le società sia pure con l'introduzione di opportune cautele che evitino alcune distorsioni applicative che si registrano nell'esperienza di altri paesi che già conoscono l'istituto in una portata più ampia. In ogni caso si tratta di una disciplina che dovrà essere attentamente considerata anche perché alcune disposizioni potrebbero non risultare coerenti con l'innovazione, come ad esempio il nuovo articolo 144 in materia di esdebitazione per i creditori concorsuali non concorrenti in relazione al quale non appare comprensibile, anche alla luce dei possibili riflessi operativi, la disposizione per cui l'esdebitazione per i creditori non concorrenti opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i medesimi avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso. Fa quindi riserva di ritornare su altri aspetti dell'articolato nel prosieguo dell'esame anche alla luce delle eventuali osservazioni svolte.

Il senatore CENTARO (*FI*), intervenendo in discussione generale, ritiene che si possa considerare favorevolmente l'eventualità di ampliare l'ambito dei soggetti che possono essere ammessi all'esdebitazione purché si introducano cautele, come potrebbero essere quelle di prevedere limiti temporali minimi prima del decorso dei quali non sarebbe possibile accedere nuovamente al beneficio. Si tratterebbe di una innovazione che avrebbe il merito di evitare comportamenti elusivi quali la creazione di nuove società in luogo di quelle fallite.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3600

Art. 1.

1.2

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.

1.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2 dell'articolo 593 richiamato.

Art. 2.

2.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.

3.2

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.

3.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «formula» con le seguenti: «può formulare».

3.7

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: «successivamente» inserire le seguenti: «al pronunciamento della Corte di Cassazione.».

Art. 4.

4.1

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

4.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.
_____**4.3**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 428», lettera b), sopprimere le parole: «salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso».
_____**4.4**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 428», dopo la lettera b), inserire la seguente:**«b-bis) la persona offesa».*
_____**Art. 5.****5.1**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.
_____**5.3**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, al capoverso 1, dell'articolo 533 ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio».

Art. 6.**6.1**

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.

6.0.2

ZANCAN

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 599 del codice di procedura penale i commi 1, 2, 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La Corte provvede in Camera di Consiglio con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si applicano le disposizioni relative al giudizio di primo grado (465 s. 168 att.)"».

6.0.3

ZANCAN

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 597 comma 2 del codice di procedura penale la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) se l'appello riguarda sentenza di condanna il Giudice può pronunciare ordinanza con la quale trasmette gli atti al Giudice di Primo Grado per nuovo esame.

Se il Giudice di Primo Grado, che decide in diversa composizione, riconferma la sentenza di assoluzione avverso tale sentenza il Pubblico Ministero ed il Procuratore Generale possono proporre esclusivamente ricorso per Cassazione"».

Art. 7.**7.1**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.

7.2

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), sopprimere le parole: «sempre che la stessa fosse ammissibile».

7.3

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), sostituire la parola: «, sempre» con le seguenti: «in termini e sempre».

7.4

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.5

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:**«b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che il ricorso sia stato proposto avverso sentenza inappellabile"».*

7.6

ZANCAN

*Sostituire la lettera b), con la seguente:**«b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:**"e) manifesta illogicità della motivazione"».*

Art. 8.**8.1**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.

8.2

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Al comma 1, capoverso «1», primo periodo, sopprimere le parole: «anche se».

Art. 9.**9.1**

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Sopprimere l'articolo.
_____**9.2**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere l'articolo.
_____**9.3**

ZANCAN

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:***«Art. 9.**

1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima e per i quali non siano ancora scaduti per il pubblico ministero e per il procuratore generale i termini per la presentazione dell'atto di appello».

_____**9.4**

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Sopprimere il comma 1.
_____**9.5**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 1.

9.6

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei quali non sia ancora stata pronunciata la sentenza».

9.7

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Sopprimere il comma 2.

9.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 2.

9.9

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Sopprimere il comma 3.

9.10

ZICCONI

Sopprimere il comma 3.

9.11

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 3.

9.12

FEDERICI

Aggiungere il seguente comma:

«4. Nel caso previsto al comma precedente il giudice del rinvio dichiara con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale l'innammissibilità dell'appello proposto contro la sentenza di assoluzione emessa in 1° grado, ai sensi dell'articolo 591, primo comma, lettera *b*), del codice di procedura penale».

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

763^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore FERRARA (FI) ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha reso parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo concernenti gli articoli 1 e 2, ovvero recanti articoli aggiuntivi ai suddetti articoli, ad eccezione delle proposte 1.11, 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.6, 1.0.7, 2.10, 2.21, 2.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.5, 2.7, 2.14, 2.17, 2.18, 2.0.1, 2.0.7 e 2.0.8, per le quali richiama le considerazioni già svolte in sede di illustrazione. Passa quindi ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del medesimo disegno di legge, nonché recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 (ad esclusione delle proposte 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.8). Per quanto di competenza, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dagli emendamenti 3.1, 3.2, 3.5, 3.13, 3.23, 3.24, 3.25, 3.27, 3.35, 3.45, 3.63, 3.66, 3.67, 3.69, 3.74, 3.75 e 3.0.9.

Fa poi presente che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 3.3 (in relazione al quale occorre verificare se possano derivare oneri dalla previsione, alla lettera *c*), della facoltà della società Riscossione S.p.A. di avvalersi del personale di Poste Italiane S.p.A.); 3.4 (in relazione alla quale occorre verificare la possibilità da parte dell'Inps di partecipare al capitale sociale di Riscossione S.p.A. senza determinare oneri per la finanza pubblica); 3.22 (che prevede l'acquisizione del parere di esperti esterni alle società concessionaria); 3.29 e 3.30 (che prevedono l'obbligo di conservare al personale la posizione lavorativa presso l'amministrazione di provenienza); 3.26, 3.34, 3.46, 3.47, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.6 e 3.0.7 (per le quali occorre acquisire una relazione debitamente verificata degli effetti al fine di valutare la congruità delle rispettive coperture); 3.31 e 3.32 (osservando che per tali emendamenti sarebbe necessario inserire una clausola di invarianza degli oneri al fine di evitare che le norme emanate ivi previste in materia di trattamento di fine rapporto possano determinare effetti finanziari); 3.33 (che riduce la facoltà di ricorso al fondo esuberi); 3.36 (limitatamente alla lettera *a*) e 3.37 (in relazione all'esigenza di verificare se la sostituzione della nozione di «società concessionarie» con quella di «aziende concessionarie» sia suscettibile di determinare effetti finanziari); 3.54 (in ordine alla quale occorre valutare se l'applicazione della dilazione di cui al comma 13 per le fattispecie di cui al comma 26 sia suscettibile di determinare oneri); 3.58 (che sopprime l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai trasferimenti di rami d'azienda da parte delle società cedenti); 3.64 (che sopprimendo alcuni poteri in materia di pignoramento in capo alla Riscossione S.p.A. sembra suscettibile di ridurre l'operatività della suddetta società); 3.71 e 3.72 (in merito alle quali occorre valutare se le forniture gratuite di dati da parte dell'ACI ad enti pubblici possano rientrare nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ente); 3.0.11 e 3.0.12 (che dispongono il differimento dell'emanazione dei provvedimenti relativi alla rivalutazione dei canoni demaniali). Rileva che non vi sono infine osservazioni sui restanti emendamenti relativi all'articolo 3.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti relativi agli articoli 1 e 2, richiamati dal relatore e precedentemente accantonati, in quanto suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri. In particolare, si pronuncia in senso contrario anche sull'emendamento 2.5, sottolineando che la copertura ivi richiamata, mediante l'aumento delle accise sui tabacchi lavorati, non appare opportuna.

Viceversa, formula avviso favorevole sugli emendamenti 2.21 e 2.22, osservando che non comportano oneri, in quanto il decreto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 311 del 2004, ivi richiamato, che disciplina le modalità di applicazione della sanatoria dei concessionari, è in fase di ultimazione e sarà a breve pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, la fissazione del termine di versamento «entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto» dà garanzia

affinché il versamento della prima rata sia effettuato entro la fine del corrente anno, senza effetti per la finanza pubblica. In merito all'emendamento 2.7, concernente modifiche alla SIMEST S.p.A., fa presente che eventuali modifiche al numero dei componenti del Consiglio di amministrazione della suddetta società non comportano oneri per l'erario, tenuto conto che la SIMEST S.p.A. non è ricompresa nell'ambito del bilancio del settore pubblico allargato.

Analogamente, rileva non vi sono effetti negativi di gettito associati alla proposta 2.14, la quale anzi si pone a garanzia dell'amministrazione finanziaria, in quanto finalizzata a stabilire che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata, la data di effettuazione delle operazioni aventi per oggetto oro diverso da investimento e oro in lamina è quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell'amministrazione finanziaria o da eventuali sentenze passate in giudicato, e non quella delle eventuali risultanze contenute nella contabilità degli interessati (che potrebbero anche essere alterate). Esprime altresì avviso favorevole sulle proposte 2.17 e 2.18, evidenziando che le stesse non comportano effetti di gettito, trattandosi semplicemente di un riallineamento dei termini di riferimento per la valutazione di alcune spese ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi. Infatti, in considerazione della recente riduzione dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi (da cinque a quattro anni), si è posta l'esigenza di adeguare anche la disposizione secondo la quale, in caso di determinazione sintetica da parte del fisco del reddito complessivo netto in relazione a spese per incrementi patrimoniali, le stesse si presumono sostenute con redditi conseguiti nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque anni precedenti. A tal fine, mediante gli emendamenti in esame si prevede che le spese si presumono sostenute con redditi conseguiti nell'anno in cui le spese stesse sono state effettuate e nei quattro precedenti, ovvero nello stesso numero di anni in cui i termini per l'accertamento non sono ancora scaduti.

Per quanto concerne gli emendamenti 2.0.7 e 2.0.8, fa presente che anche in tal caso non sono riscontrabili effetti negativi di gettito, in quanto tali norme si riferiscono alle procedure di comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni, riducendo il tempo di riscossione delle imposte dovuto ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Evidenzia, infatti, che le nuove procedure prevedono, per le dichiarazioni inviate con mezzi telematici dagli intermediari abilitati, che gli esiti della liquidazione vengano comunicati con lo stesso mezzo telematico all'intermediario che ne ha curato la trasmissione, con l'obbligo, da parte di quest'ultimo, di portarli tempestivamente a conoscenza ai contribuenti interessati a pena di pesanti sanzioni. In questo modo vengono ridotti i tempi per la notifica al contribuente della comunicazione, ciò che compensa certamente l'allargamento da trenta a sessanta giorni del termine entro il quale il contribuente deve effettuare il versamento di quanto dovuto.

In merito agli emendamenti relativi all'articolo 3, ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo, si pronuncia in senso contrario su tutti quelli segnalati dal relatore come suscettibili di comportare nuovi e maggiori oneri, ovvero minori entrate non quantificati e non coperti. Esprime invece avviso favorevole sulla proposta 3.24, sottolineando l'opportunità di fornire identiche garanzie contrattuali a tutti i lavoratori del comparto esattoriale che verranno trasferiti alla istituenda Riscossione S.p.A., indipendentemente dalla società di provenienza, per quanto concerne in particolare gli aspetti della mobilità e i miglioramenti economici contrattuali tabellari. Fa inoltre presente che tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi, essendo limitata ai benefici riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria in corso di rinnovo, con esclusione quindi di quelli successivi.

Parimenti, sottolinea che non derivano effetti finanziari negativi dalla proposta 3.66, la quale anzi appare virtuosa in quanto, elevando da tre milioni di lire a ottomila euro la soglia al di sopra della quale il concessionario della riscossione ha la facoltà di attivare le procedure di espropriazione forzosa e di vendita immobiliare, si producono sensibili risparmi per l'amministrazione pubblica, considerando gli elevati costi associati all'espletamento di queste procedure. Analogamente, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 3.75, che mira a dare un'interpretazione autentica del comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2002, nel senso di non procedere alla escussione coattiva dell'IVA relativa ai servizi svolti dagli Istituti di vigilanza a mezzo di guardie giurate dipendenti, eliminando così un contenzioso da tempo in atto, fermo restando che non dovranno essere restituite eventuali somme già incamerate dall'erario. Per quanto poi riguarda le proposte 3.74 e 3.0.9, di analogo contenuto, le quali assegnano una rivendita di generi di monopolio alle ricevitorie del gioco del lotto (cosiddetti *ex* lottisti), non ritiene che tali disposizioni possano comportare alcun onere, posto che esse innovano rispetto alla disciplina attuale, sostanzialmente nel solo fatto di consentire l'apertura della rivendita di generi di monopolio anche qualora la distanza da un'altra rivendita già esistente sia inferiore a 200 metri.

Relativamente agli altri emendamenti illustrati dal relatore, esprime avviso contrario sulla proposta 3.3, in quanto non appare ammissibile che Poste italiane S.p.A. possa entrare nel capitale dell'istituenda Riscossione S.p.A., né che il relativo personale possa essere utilizzato nella medesima Riscossione S.p.A, posto che, non essendo un soggetto di diritto pubblico, Poste Italiane S.p.A. non rientra fra gli enti creditori del sistema di riscossione mediante ruolo. In merito all'emendamento 3.4, circa la partecipazione dell'INPS al capitale sociale di Riscossione S.p.A. senza determinare oneri per la finanza pubblica, propone di accantonare tale proposta, in quanto appare necessario un ulteriore approfondimento.

Evidenzia poi la possibilità di oneri relativamente alla proposta 3.22, mentre esprime avviso favorevole alle proposte 3.29 e 3.30, che prevedono l'obbligo di conservare al personale la posizione lavorativa presso l'amministrazione di provenienza, in quanto si tratta di proposte che chia-

riscono la posizione giuridica del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS di cui Riscossione S.p.A. si potrà avvalere; pertanto non comportano oneri. Si pronuncia altresì in senso contrario sugli emendamenti 3.26, 3.34, 3.46, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.6 e 3.0.7, in quanto manifestamente onerosi e provvisti di copertura non congrua, mentre concorda con la necessità di inserire una clausola di salvaguardia in merito alle proposte 3.31 e 3.32.

Infine, con riferimento ai rimanenti emendamenti relativi all'articolo 3, fa presente di non avere osservazioni da formulare, ad eccezione di quelli segnalati dal relatore, sui quali si riserva tuttavia di replicare in altra seduta.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) ritiene che le proposte 1.11 (per quanto concerne le lettere a) e b)), 1.18 e 1.19 siano prive di problemi finanziari, posto che si limitano a prevedere la partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al fianco dei Comuni, all'attività di accertamento di cui all'articolo 1, comma 1 del testo. Sottolinea la rilevanza di tale aspetto, posto che la competenza dei suddetti Enti territoriali in materia di entrate è espressamente garantita dalle norme dei relativi statuti, che hanno rango costituzionale e non possono quindi essere derogate da leggi ordinarie.

Per quanto concerne l'emendamento 2.5, non condivide i rilievi espressi dal relatore e dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, evidenziando che la quantificazione dell'onere ivi indicata è corretta e che la copertura risulta di tipo adeguato.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), a proposito dell'emendamento 1.11, rileva che l'alinea della disposizione appare non oneroso, in quanto si limita a riaffermare un principio già contenuto nella legislazione vigente, in merito alla compartecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al gettito erariale, per cui è evidente che il 30 per cento delle eventuali maggiori entrate accertate spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del testo, dovrebbero comunque essere assegnate al netto delle quote riservate alle predette Regioni e Province. Viceversa, ritiene che derivino nuovi o maggiori oneri dalle lettere a) e b) dello stesso emendamento 1.11, che appaiono identiche agli altri emendamenti 1.18 e 1.19.

Sull'emendamento 2.5, premesso che la copertura ivi indicata appare particolarmente ampia, ritiene che lo stesso potrebbe, ove necessario, essere riformulato a tetto di spesa. Ritiene poi che non possano essere esclusi *a priori* effetti finanziari negativi circa l'emendamento 2.7, posto che la SIMEST S.p.A. è comunque una società a partecipazione pubblica. Manifesta inoltre perplessità circa gli emendamenti 2.0.7 e 2.0.8 osservando che l'allargamento del termine entro il quale effettuare i versamenti potrebbe comunque comportare effetti negativi in termini di cassa. Relativamente alla proposta 3.24, sottolinea che, ampliando le categorie di personale che verranno trasferite al Riscossione S.p.A. per le quali non è pos-

sibile ricorrere alle procedure di mobilità, si crea un irrigidimento nella gestione della futura società, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che dovrebbero essere adeguatamente coperti.

Esprime poi la propria contrarietà alle norme di cui agli emendamenti 3.74 e 3.0.9, in quanto, attualmente, l'assegnazione della concessione per le rivendite dei generi di monopolio avviene per concorso e chi si aggiudica la concessione è tenuto ad effettuare un pagamento allo Stato, mentre le suddette proposte emendative prevedono che ciò avvenga senza oneri per gli aggiudicatari. Analoghe perplessità avanza in merito all'emendamento 3.75, in quanto se nei contenziosi precedenti vi fossero sentenze passate in giudicato favorevoli all'erario, tale norma ribalterebbe l'esito a vantaggio dei privati. Infine, in merito alle proposte 3.31 e 3.32, osserva la necessità di approfondire ulteriormente i relativi effetti finanziari, che appaiono particolarmente complessi.

Il relatore FERRARA (*FI*) ritiene che sia condivisibile l'opinione del senatore Michellini in merito alla necessità di riaffermare la compartecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al processo di accertamento e di riscossione delle entrate fiscali, trattandosi di un principio garantito dagli statuti dei suddetti Enti. Peraltro tale principio appare meglio espresso da altre proposte emendative non segnalate, mentre gli emendamenti 1.11, 1.18 e 1.19 richiamati presentano problemi finanziari evidenti.

Esprime poi perplessità sugli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.7, nonché sull'impossibilità di quantificare quelli relativi alla proposta 2.0.1. In merito all'emendamento 3.24, osserva che la previsione di assicurare norme contrattuali omogenee per tutte le categorie di personale che entreranno nella istituenda Riscossione S.p.A. anche per quanto concerne gli aspetti della mobilità, oltre che ad una ovvia esigenza di equità, risponde anche ad una logica di carattere gestionale, in quanto l'eventuale previsione di normative giuridiche diverse per il personale operante nella stessa struttura comporterebbe notevoli oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come dimostra l'esperienza di molti Enti. Condivide poi la finalità della proposta 3.66, in quanto i costi delle procedure di espropriazione e vendita immobiliare sono assai ingenti per il bilancio dello Stato, specie per quanto riguarda le spese legali.

In merito agli emendamenti 3.29 e 3.30, circa l'obbligo di conservare la posizione lavorativa presso le amministrazioni di provenienza del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS di cui si può valere Riscossione S.p.A., ritiene che ciò possa comportare oneri per il bilancio dello Stato, stante la conseguente necessità di acquisire altro personale per lo svolgimento delle connesse attività.

Infine condivide le valutazioni del rappresentante del Governo circa l'onerosità delle proposte 3.26, 3.34, 3.46, 3.47, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.6 e 3.0.7, stante anche la difficoltà di operare una precisa quantificazione dei relativi effetti finanziari.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) condivide le perplessità emerse circa gli emendamenti 3.74 e 3.0.9, in quanto l'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio a titolo gratuito per i beneficiari è certamente onerosa per l'erario. Sulla proposta 3.75, stante il carattere interpretativo, osserva che la stessa ha valore retroattivo e potrebbe ingenerare nuovi contenziosi. Infine, non concorda con l'avviso contrario del Governo circa la partecipazione di Poste italiane S.p.A. al capitale sociale di Riscossione S.p.A., rilevando comunque che, ove si ammetta la suddetta partecipazione, dovrebbe ritenersi ammissibile anche l'utilizzo del relativo personale nella Riscossione S.p.A..

Il senatore EUFEMI (*UDC*) esprime anch'egli tutto il proprio disappunto per la posizione contraria del Governo in merito alla partecipazione di Poste italiane S.p.A. al capitale e all'organizzazione dell'istituenda Riscossione S.p.A.. Rileva infatti che Poste italiane S.p.A. è comunque una società a prevalente partecipazione pubblica e non può quindi considerarsi realmente fuori dal settore pubblico allargato, come dimostra l'intervento dello Stato per il ripiano dei relativi disavanzi negli anni passati. Inoltre, sottolinea l'opportunità di consentire al nuovo servizio di riscossione nazionale di avvalersi della rete degli uffici postali, in quanto presenti su tutto il territorio italiano, inclusi quei comuni sprovvisti di sportelli bancari.

Il presidente AZZOLLINI condivide l'opportunità di censurare, in quanto onerose, solo le lettere *a*) e *b*) della proposta 1.11, essendo invece la parte relativa all'alinea priva di effetti finanziari. Osserva, in proposito, che tale disposizione dell'alinea e quella di altre proposte di identico tenore riafferma in modo corretto la competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di tributi. Per le medesime ragioni, si dichiara contrario a tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 1 esaminati nella presente seduta, mentre, rispetto agli emendamenti concernenti l'articolo 2, formula avviso favorevole sulle proposte 2.21 e 2.22, a condizione che venga riformulata prevedendo che il termine ivi indicato non superi il 20 dicembre 2005. Formula altresì avviso favorevole sull'emendamento 2.5, osservando che vi è una copertura particolarmente elevata, a fronte di un onere comunque modulabile. Analogamente, si pronuncia in senso positivo sulle proposte 2.7, 2.14, 2.17, 2.18, 2.0.7 e 2.0.8, in quanto non onerose, mentre esprime avviso contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 2 esaminati nell'odierna seduta, in quanto patentemente onerosi ovvero privi della necessaria quantificazione.

In merito agli emendamenti concernenti l'articolo 3, propone di rendere parere non ostativo su tutte le proposte non segnalate dal relatore, mentre esprime avviso contrario sugli emendamenti recanti palesemente nuovi o maggiori oneri. Sulla proposta 3.24, posto che non appaiono evidenti i relativi effetti finanziari, propone di rendere un parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, mentre si esprime in

sensu favorevole sull'emendamento 3.66, rilevando che porta evidenti risparmi per la pubblica amministrazione.

Viceversa, esprime avviso favorevole sulle proposte 3.74 e 3.0.9, a condizione che venga soppressa la previsione dell'assegnazione senza oneri delle concessioni ivi indicate, chiaramente costosa per l'erario. Esprime altresì avviso contrario sull'emendamento 3.75, mancando una idonea quantificazione dei relativi effetti, mentre, sulla proposta 3.3 propone di rendere parere favorevole, a condizione che sia soppressa la lettera c), in materia di personale. Sottolinea, in proposito, che tale aspetto è l'unico che rileva ai fini della valutazione della Commissione bilancio, essendo l'eventuale partecipazione di Poste italiane S.p.A. al capitale di Riscossione S.p.A. una questione di opportunità che potrà essere meglio affrontata nella Commissione di merito. Esprime poi avviso contrario sulle proposte 3.22, 3.29, 3.30, 3.26, 3.34, 3.46, 3.47, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.6 e 3.0.7, in quanto manifestazione onerose.

Propone infine di rinviare alla successiva seduta il seguito dell'esame dei restanti emendamenti richiamati dal relatore, ivi inclusa la proposta 3.4, pur osservando che la stessa sembra recare evidenti profili di onerosità. Propone pertanto di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti 1.11, 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.6, 1.0.7, 2.10, 2.21, 2.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.5, 2.7, 2.14, 2.17, 2.18, 2.0.1, 2.0.7 e 2.0.8, relativi agli articoli 1 e 2 nonché le proposte riferite all'articolo 3, ad eccezione degli emendamenti 3.0.4, 3.0.5, 3.0.8, 3.4, 3.31, 3.32, 3.33, 3.36, 3.37, 3.54, 3.58, 3.64, 3.71, 3.72, 3.0.11 e 3.0.12, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte con le condizioni rispettivamente indicate, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che alle proposte 2.21 e 2.22 siano aggiunte, in fine, le parole: «e comunque entro il 20 dicembre 2005»;

– che al primo comma delle proposte 3.74 e 3.0.9 siano sopprese le parole: «senza oneri».

La Commissione esprime inoltre parere contrario sulla proposta 3.24, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 1.11 (limitatamente alle lettere a) e b), 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.6, 1.0.7, 2.10, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.5, 3.13, 3.23, 3.25, 3.27, 3.35, 3.45, 3.63, 3.67, 3.69, 3.75, 3.3 (limitatamente alla lettera c), 3.22, 3.29, 3.30, 3.26, 3.34, 3.46, 3.47, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.6 e 3.0.7 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene, pertanto, rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008

- (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 3614 sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale è stato respinto l'emendamento 5^a.2.Tab.2.1.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame degli ordini del giorno è stato accantonato per essere ripreso alla fine della trattazione degli emendamenti.

Vengono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5^a.2.Tab.2.2, 5^a.4.Tab.4.1, 5^a.6.Tab.6.2, 5^a.6.Tab.6.3, 5^a.6.Tab.6.4, 5^a.6.Tab.6.5 e 5^a.9.Tab.9.1. Dopo che è stato approvato l'emendamento 13.1, viene inoltre respinto l'emendamento 18.1.

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3613.

Il presidente relatore AZZOLLINI (FI) dà conto degli emendamenti dichiarati inammissibili fra quelli presentati agli articoli dall'1 al 21 del disegno di legge finanziaria. Dopo aver ricordato che l'articolo 2 del provvedimento in oggetto è stato stralciato dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, dichiara pertanto inammissibili: quanto all'articolo 3, gli emendamenti 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.27 per ragioni di copertura finanziaria; quanto all'articolo 4, gli emendamenti 4.3 e 4.4 per problemi di copertura finanziaria; in merito all'articolo 5, gli emendamenti 5.1, 5.19 e 5.20, sempre per mancanza di copertura finanziaria; relativamente all'articolo 8, l'emendamento 8.5, ancora per copertura finanziaria; quanto all'articolo 9, l'emendamento 9.0.2 (limitatamente al comma 3), ugualmente per copertura finanziaria; con riferimento all'articolo 13, gli emendamenti 13.0.3 (per copertura finanziaria) e 13.0.2 (per materia); quanto all'articolo 14, gli emendamenti 14.1, 14.9, 14.14, 14.0.1 e 14.0.2 (per copertura finanziaria) e 14.20 e 14.30 (per materia); in merito all'articolo 15, l'emendamento 15.0.2 ancora per materia; in relazione all'articolo 16, gli emendamenti 16.21, 16.31, 16.0.2, 16.0.5 (limitatamente al secondo periodo), 16.0.6 (limitatamente al secondo periodo), 16.0.7 (limitatamente al secondo periodo), 16.0.12, 16.0.15 e 16.0.20 (testo 2), tutti per copertura finanziaria, nonché l'emendamento 16.0.25 per materia; quanto all'articolo 17, l'emendamento 17.0.11 per copertura finanziaria; quanto all'articolo 18, l'emendamento 18.1, ugualmente per copertura finanziaria; in

merito all'articolo 20, gli emendamenti 20.4, 20.9 e 20.20, ancora per ragioni di copertura finanziaria; infine, quanto all'articolo 21, gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.8, 21.10, 21.12, 21.16, 21.18, 21.26, 21.37, 21.38, 21.39, 21.41, 21.47, 21.0.4, 21.0.8 (limitatamente all'ultimo periodo), 21.0.9, 21.0.22, 21.0.34 e 21.0.42, tutti per copertura finanziaria, nonché gli emendamenti 21.30, 21.33, 21.43, 21.0.11 e 21.0.32 per materia.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati da senatori appartenenti al Gruppo Misto.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) auspica che gli esponenti della maggioranza non diano per illustrati e quindi intervengano effettivamente sulle proposte emendative alle quali attribuiscono particolare importanza e su cui pertanto è opportuno svolgere un esame più approfondito.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 1.

Prende la parola il senatore TAROLLI (*UDC*) che, in sede di illustrazione dell'emendamento 1.0.1, evidenzia come esso contempli una proposta già dibattuta in occasione dell'esame della manovra finanziaria dello scorso anno, quando una disposizione analoga venne approvata in sede di Commissione, ma non fu poi ricompresa nel testo finale sottoposto al voto dell'Assemblea. In particolare, l'emendamento – precisa il presentatore – mira a garantire una migliore conoscenza degli andamenti della finanza pubblica, nella considerazione che i flussi di spesa non riguardano solamente lo Stato centrale. Appare pertanto opportuno rivedere i meccanismi di monitoraggio dei conti pubblici, creando un organismo *ad hoc*, senza nel contempo limitare le prerogative dei soggetti competenti in materia secondo la legislazione vigente.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene che l'esigenza cui va incontro l'emendamento in esame sia vieppiù rafforzata alla luce delle incertezze concernenti l'andamento della finanza pubblica nel 2005; incertezze peraltro confermate dalla contraddittorietà sia tra le dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia e delle finanze dinanzi alla Commissione bilancio del Senato e la successiva adozione del decreto-legge n. 211, recante appunto misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sia tra le assicurazioni fornite dallo stesso Governo in materia di conti pubblici e i dati invece pubblicati da alcuni istituti di ricerca. Considera pertanto condivisibile la proposta del senatore Tarolli volta a prevedere un meccanismo di monitoraggio che andrebbe a vantaggio del Parlamento e del Governo. Suggerisce tuttavia di modificare il primo periodo dell'emendamento, al fine di rendere chiaro che l'Alta Commissione ivi prevista non ha rilievo politico, né è competente per funzioni proprie degli organi istituzionali, limitandosi invece a svolgere compiti di rilevazione e verifica. Formula pertanto una puntuale proposta di modifica al riguardo.

Anche il senatore CADDEO (*DS-U*) giudica positivamente la proposta emendativa in oggetto, diretta ad assicurare maggiore certezza a tutte

le amministrazioni pubbliche circa gli andamenti della finanza pubblica. Anche gli enti regionali e locali potranno in tal modo avvantaggiarsi di questi dati nel loro confronto con l'Esecutivo centrale; così come ne trarrà giovamento il lavoro del Parlamento, che spesso si trova a discutere la manovra finanziaria senza conoscere con esattezza l'andamento tendenziale dei conti pubblici. L'adozione di questo nuovo strumento di monitoraggio, consentirebbe inoltre all'Italia di adeguarsi ai meccanismi di verifica e controllo in materia di bilancio già esistenti in molti altri Stati occidentali.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) propone anch'egli di modificare il primo comma dell'emendamento 1.0.1, nel senso di aggiungere, al termine, un riferimento agli enti previdenziali.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) propone di accantonare l'emendamento 1.0.1, consentendo così alla Commissione di rivedere con attenzione alcuni passaggi del testo in esame soprattutto con riferimento alle effettive funzioni poste in capo all'Alta Commissione di monitoraggio.

Il vice ministro VEGAS si esprime in senso favorevole all'accantonamento, anche al fine di rivedere l'elenco dei soggetti che andrebbero a comporre la stessa Alta Commissione.

Anche il senatore TAROLLI (*UDC*), presentatore dell'emendamento, concorda con la proposta di accantonamento dello stesso.

L'emendamento 1.0.1 viene dunque accantonato.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che sono stati dati per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) illustra le ragioni che sono a fondamento dell'emendamento 3.5, recante un aumento di stanziamento a favore del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.9, 3.14, 3.15, 3.18 e 3.23.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) aggiunge la propria firma e illustra l'emendamento 3.24, volto a ridurre le restrizioni imposte alle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per mostre di carattere nazionale.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 3.25 e anche rispondendo a una richiesta di chiarimento del senatore GRILLOTTI (*AN*), il senatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra gli emendamenti 3.26 e 3.30, auspicandone l'accoglimento da parte del relatore e del Governo.

Vengono successivamente dati per illustrati gli emendamenti 3.28 e 3.29.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra quindi l'emendamento 3.31, che a suo avviso ha carattere virtuoso, essendo diretto a limitare le spese per una serie di manifestazioni di rappresentanza organizzate da corpi di polizia o armi dell'esercito, venendo peraltro incontro a sollecitazioni avanzate dai rispettivi organi di rappresentanza, i quali sarebbero favorevoli a una diversa utilizzazione delle risorse così risparmiate.

Il senatore NOCCO (*FI*) illustra l'emendamento 3.32, che mira ad escludere gli ordini e i collegi professionali dalle misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge. La proposta sarebbe giustificata dal momento che ordini e collegi professionali sono autofinanziati dai propri iscritti e pertanto non gravano sul bilancio dello Stato, né concorrono agli obiettivi di finanza pubblica.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) illustra infine nel dettaglio le finalità perseguite dall'emendamento 3.0.1, di cui raccomanda l'accoglimento.

Il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3613 è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,40.

764ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti relativi agli articoli 5 e 6 (esclusi gli emendamenti 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10) ovvero recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, del decreto-legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, in ordine all'articolo 5, che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dagli emendamenti 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11. Rileva poi la necessità di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 5.5 (testo 2) (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata al fine di valutare la congruità della copertura) e 5.6, che modifica la disciplina applicabile alle plusvalenze, posto che la relazione tecnica ascrive precisi effetti alla norma originaria.

Per quanto concerne gli emendamenti relativi all'articolo 6, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dagli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.0.1, 6.0.4 e 6.0.5. Ritiene poi necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta 6.0.6 e 6.0.7, che ammettono l'assolvimento della tassa sui contratti di borsa in modo virtuale da parte delle società di gestione del risparmio.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi agli articoli 5 e 6.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta antimeridiana sono state accantonate alcune proposte emendative riferite all'articolo 3. Invita pertanto il sottosegretario Maria Teresa Armosino a fornire i necessari chiarimenti sulle proposte di cui è stato precedentemente accantonato l'esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito agli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana, esprime avviso favorevole sulle proposte 3.31, 3.32, 3.36, 3.37, 3.58, 3.64, 3.71, 3.72 e 3.0.11 (testo 2), in quanto non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari per il bilancio dello Stato, nonché avviso contrario sulle proposte 3.33, 3.54 e 3.0.12 in quanto a differenza dei precedenti emendamenti risultano onerosi. In particolare fa presente che la proposta 3.36 risulta priva di effetti finanziari in quanto ha il solo scopo di consentire un'uscita più graduale dall'attuale regime di riscossione al nuovo regime senza tuttavia determi-

nare aggravii di spesa ma garantendo l'applicazione delle condizioni economiche tuttora vigenti. Sulla proposta 3.58 fa poi presente che, sebbene il Governo sia contrario nel merito, essa non presenta profili finanziari critici.

Per quanto attiene poi agli emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 6, dichiara l'avviso contrario del Governo sulle proposte segnalate dal relatore in quanto recanti nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, privi di una adeguata copertura finanziaria, nonché sull'emendamento 5.6. Esprime poi avviso favorevole sulle proposte 6.0.6 e 6.0.7, in quanto non determinano effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, nonché sugli emendamenti riferiti ai suddetti articoli non segnalati dal relatore. Infine, replicando ad una richiesta del senatore CADDEO (*DS-U*), garantisce che presenterà in tempi solleciti la relazione tecnica sulla proposta 5.5 (testo 2) per la quale chiede momentaneamente un accantonamento.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene per segnalare che la proposta 3.31, ancorché integrata di una clausola di invarianza, potrebbe presentare profili finanziari critici ove la proposta non si intenda aggiuntiva bensì sostitutiva. In merito alla proposta 3.36 ritiene che non si possa escludere l'insussistenza di oneri conseguenti al trascinarsi delle condizioni contrattuali in atto tra le società concessionarie della riscossione e le società cessionarie di cui al comma 24 dell'articolo 3. La proposta 3.54 appare poi manifestamente scoperta, mentre l'emendamento 3.58, contrariamente all'avviso favorevole del Governo, sembrerebbe invece suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto permetterebbe ad un soggetto di svolgere l'attività di riscossione anche in assenza di un'autorizzazione da parte del Ministero. Ciò potrebbe quindi determinare effetti negativi sulla gestione complessiva della riscossione. Infine chiede chiarimenti sull'appartenenza dell'ACI al settore delle pubbliche amministrazioni al fine di valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.71 e 3.72.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), intervenendo sulla proposta 3.36 rileva che essa non determina effetti finanziari sul bilancio dello Stato anzi potrebbe consentire il conseguimento di alcuni risparmi.

Il senatore MORO (*LP*) richiama l'attenzione della Commissione sulla proposta del 3.58, sulla quale il Governo ha dato avviso favorevole, in quanto potrebbe al contrario determinare effetti finanziari negativi di rilevante entità.

Il PRESIDENTE rileva l'opportunità di esprimere avviso favorevole sulle proposte 3.31 e 3.32 a condizione che esse siano aggiuntive e non sostitutive di commi all'articolo 3, nonché all'introduzione in ciascuno di essi di clausole di invarianza di oneri a carico della finanza pubblica ed infine all'introduzione sugli schemi di regolamento ivi previsti del pa-

rere delle Commissioni parlamentari competenti sui profili finanziari. Conviene poi con l'opportunità di esprimere avviso contrario sulle proposte 3.33, 3.54 e 5.6, nonché su tutte le proposte segnalate dal relatore gli articoli 5 e 6 in quanto recanti oneri non coperti. Difformemente dall'avviso del Governo condivide altresì l'opportunità di esprimere avviso contrario sulle proposte 3.58 e 3.64. In merito poi alle proposte 3.0.11 (testo 2) e 3.0.12 propone di prevedere un'anticipazione delle date ivi previste al 15 dicembre. Conviene, infine, con l'accantonamento dell'esame 5.5 (testo 2) in attesa della trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica, nonché con l'avviso favorevole sulle proposte 3.36, 3.37, 3.71, 3.72, 6.0.6 e 6.0.7. In particolare conviene con le considerazioni svolte dal sottosegretario Armosino sulla proposta 3.36 che a suo giudizio non presenta profili finanziari critici. Ricorda, infine, che tra gli emendamenti già accantonati resta da esaminare la proposta 3.4.

Il sottosegretario ARMOSINO, tenuto conto che l'ACI non appartiene al settore delle pubbliche amministrazioni, ribadisce l'avviso favorevole sulle proposte 3.71 e 3.72 e si rimette alla Commissione sulla proposta 3.64.

Su proposta del relatore FERRARA (*FI*), la Commissione approva infine un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi all'articolo 3, ad eccezione delle proposte 3.4, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.8, nonché le proposte riferite agli articoli 5 e 6 (esclusi gli emendamenti 5.5 (testo 2), 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte con le condizioni rispettivamente indicate, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che alle proposte 3.31 e 3.32 le parole: «sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente» siano sostituite dalle seguenti: «aggiungere, in fine, il seguente periodo», dopo le parole: «Ministero del lavoro,» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo schema del regolamento di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, commi 2 e 5, della legge n. 468 del 1978, è trasmesso, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti nonché alle Commissioni competenti per i profili finanziari»;

– che alle proposte 3.0.11 (testo 2) e 3.0.12, rispettivamente, le parole: «20 dicembre» e «31 dicembre» siano sostituite dalle altre: «15 dicembre».

La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 3.33, 3.54, 3.58, 3.64, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.0.1, 6.0.4 e 6.0.5 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare l'esame dei restanti emendamenti alla seduta antimeridiana già convocata per domani alle ore 9.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 18,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, stante l'assenza del rappresentante del Governo, apprezzate le circostanze, propone di chiudere la seduta e di riprendere la trattazione dei documenti di bilancio nella seduta notturna che propone di anticipare alle ore 20.15.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

ANTICIPAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, come testé convenuto, le sedute della Commissione, già convocate alle ore 20,30 e 20,45, sono rispettivamente anticipate alle ore 20,15 e 20,30.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata oggi alle ore 15,15, non ha avuto luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

765^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (FI), relatore sull'atto Senato n. 3613, avverte che si riprenderà con la formulazione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 3. Avverte, altresì, che tutte le proposte emendative che verranno esaminate nella presente seduta sono pubblicate a parte nel fascicolo 1.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE relatore formula un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3 nonché sull'emendamento 3.0.1; in particolare, replicando alle osservazioni svolte nelle scorse sedute dal senatore Giaretta sull'emendamento 3.24 mirante a ridurre le restrizioni alle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per mostre di carattere nazionale, ritiene che non dovrebbero sussistere le preoccupazioni dianzi espresse, in quanto il comma 3 dell'articolo 3 non elimina del tutto le risorse disponibili per tali finalità ma si limita ad introdurre un criterio che dovrebbe favorire una maggiore selezione delle iniziative nell'ottica di una migliore gestione della spesa. Quanto poi alle osservazioni svolte in sede di illustrazione dal senatore Paolo Franco con riferimento all'emendamento 3.30, giudica le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 tali da

non penalizzare i piccoli comuni, così come invece paventato dal suo proponente.

Il vice ministro VEGAS dichiara un parere conforme al relatore sugli emendamenti all'articolo 3, condividendo in particolare le considerazioni espresse dal presidente Azzollini sull'emendamento 3.24. Riferendosi quindi all'emendamento 3.26, osserva che la proposta di incremento degli stanziamenti relativi all'otto per mille è un tema sul quale si sta lavorando e che potrebbe costituire oggetto di attenzione del Governo nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 203 del 2005. Si sofferma quindi brevemente sul criterio utilizzato da molti emendamenti per la copertura finanziaria – quello cioè di intervenire con una riduzione dell'accantonamento disposto nella tabella C – rappresentando in proposito che, pur trattandosi di un criterio ineccepibile sotto il profilo formale, ben difficilmente potrà essere favorevolmente valutato dal Governo in considerazione degli effetti negativi sulla manovra complessiva che deriverebbero dal loro accoglimento. Quanto poi agli emendamenti, come il 3.31, che propongono una riduzione delle spese per manifestazioni ed altre iniziative ritiene trattasi di proposte interessanti in linea di principio, che potrebbero però essere meglio valutate qualora trasformate in ordini del giorno. Pur giudicando positivamente gli emendamenti 3.14 e 3.32 ritiene comunque necessaria al riguardo una ulteriore riflessione.

Accogliendo la proposta del senatore Paolo FRANCO (*LP*) la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 3.26.

Sono posti ai voti e, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti da 3.1 a 3.32, nonché l'emendamento 3.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4 che sono dati per illustrati. La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 4.0.1, accogliendo una proposta del senatore Paolo FRANCO (*LP*) in tal senso.

Il PRESIDENTE relatore formula un parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 4 alla luce di una valutazione complessiva degli stessi nel più generale impianto della manovra finanziaria, anche perché in alcuni casi si provvede alla copertura non già con tagli di spesa ma con nuove imposte e cioè in senso contrario all'orientamento del Governo.

Dopo che anche il Rappresentante del GOVERNO ha dichiarato un parere conforme a quello espresso dal relatore, posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti da 4.1 a 4.8.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), illustrando gli emendamenti di cui è primo firmatario, si sofferma brevemente sulle disposizioni che rideterminano le dotazioni di bilancio delle spese per trasferimenti correnti alle imprese, evidenziando in particolare l'inopportunità dei tagli proposti per le ferrovie dello Stato alla luce della grave condizione patrimoniale in cui versa Trenitalia S.p.A.. Si tratta di un intervento che avrà riflessi negativi sulle possibilità di accesso al credito della società determinando un peggioramento dei tassi praticati per via dell'inevitabile consequenziale declassamento della società. Giudica quindi negativamente anche l'intervento relativo all'ANAS la cui portata presumibilmente provocherà forti agitazioni del personale in vista di possibili tagli e comunque avrà riflessi negativi sulla minore capacità di assicurare l'ordinaria attività, come ad esempio la manutenzione delle strade, con tutti le possibili implicazioni sulla sicurezza dei cittadini.

Il senatore FERRARA (*FI*) fa proprio l'emendamento 5.4 e lo illustra.

Il senatore NOCCO (*FI*), dopo aver chiesto di apporre la firma alla proposta 5.4, ne propone quindi l'accantonamento invitando il Governo ad una ulteriore riflessione sulla materia.

Seguono quindi brevi interventi del senatore MORANDO (*DS-U*) – che sottolinea come la materia affrontata dall'emendamento 5.4 sia analoga a quella considerata dagli emendamenti di cui il senatore Paolo Brutti è primo firmatario e conseguentemente ritiene opportuno che siano tutti accantonati – del senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), che richiama l'attenzione sulle differenze tra le sue proposte e quelle di cui il senatore Cicolani e Grillo sono firmatari, e del senatore MARINO (*Misto-Com*) che aggiunge la propria firma sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.5 e 5.6.

Il senatore CURTO (*AN*) illustra poi brevemente l'emendamento 5.10 e ne propone l'accantonamento.

Anche il senatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra brevemente l'emendamento 5.22 e parimenti chiede che ne venga disposto l'accantonamento.

I restanti emendamenti all'articolo 5 sono quindi dati per illustrati.

Il PRESIDENTE relatore formula un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5. Riferendosi agli emendamenti da 5.9 a 5.20, vertenti sulla stessa materia, ritiene che si possa addivenire ad una bocciatura tecnica dei medesimi salvo poi riconsiderare la questione nell'ambito dell'esame dell'articolo 66. Si sofferma inoltre brevemente sulle scelte operate dal Governo nell'articolo 5 giudicandole pienamente condivisibili. Riferendosi quindi alle riduzioni di cui all'elenco 3 allegato alla finanziaria ritiene che, pur trattandosi di disposizioni che daranno luogo a diffi-

coltà operative, le stesse vanno valutate nel più ampio quadro delle scelte operate con il disegno di legge finanziaria. Giudica quindi condivisibile la proposta di accantonamento dell'emendamento 5.4 e delle proposte di analogo contenuto, in quanto appare necessaria una ulteriore riflessione sulla materia che interessa il più generale problema della ridefinizione della struttura dell'ANAS nell'ambito della contabilità nazionale. Si tratta di una proposta che peraltro va nella direzione già tracciata nell'ambito dell'esame del decreto-legge decaduto (disegno di legge n. 3587) in materia di infrastrutture con soluzioni normative che già avevano incontrato la positiva valutazione di molte forze politiche.

Dopo che il senatore MORANDO (*DS-U*) ha ribadito la necessità che venga disposto anche l'accantonamento degli emendamenti 5.2 e 5.5 in quanto, pur con un diverso criterio di copertura, gli stessi affrontano la medesima materia trattata dall'emendamento a firma del senatore Cicolani, la Commissione dispone l'accantonamento degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.22.

Il vice ministro VEGAS, dopo aver giudicato favorevolmente l'emendamento 5.28, che contiene un intervento di mera riformulazione, riferendosi alle proposte emendative di cui il senatore Paolo Brutti è primo firmatario, fa presente come gli interventi che interessano le ferrovie e l'ANAS devono essere letti alla luce del quadro delle scelte operate con la finanziaria. Quanto poi all'ANAS ritiene necessaria una ulteriore riflessione per cui giudica favorevolmente l'accantonamento delle citate proposte. Formula quindi un parere conforme a quello del relatore con riferimento ai restanti emendamenti.

Posto ai voti, l'emendamento 5.28 risulta approvato.

Con distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti da 5.7 a 5.27.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6 che sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE relatore ed il Rappresentante del GOVERNO dichiarano un parere contrario su tutti gli emendamenti, pur riconoscendo che l'emendamento 6.1 risponde ad una lodevole finalità.

Posti ai voti, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.0.2 non sono approvati. È invece disposto l'accantonamento dell'emendamento 6.0.1 affrontando un tema analogo a quello degli emendamenti accantonati all'articolo 5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 7, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) illustra brevemente l'emendamento 7.3 di cui raccomanda l'approvazione.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) illustra la proposta 7.0.4.

I restanti emendamenti sono dati quindi per illustrati.

Il RELATORE dichiara il suo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7, ad eccezione del suo emendamento 7.7, di cui raccomanda l'approvazione. Riferendosi quindi all'emendamento 7.0.4 giudica la finalità perseguita apprezzabile anche se ritiene che tali iniziative possono essere già realizzate utilizzando i fondi già stanziati.

Dopo che il senatore PIZZINATO (*DS-U*) ha ribadito l'opportunità di considerare favorevolmente la proposta in esame in considerazione della bontà delle finalità perseguite e delle difficoltà operative che presenta il quadro vigente.

Il vice ministro VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore. In particolare quanto all'emendamento 7.3 ritiene importante non incidere sulle risorse poste in favore del Ministero dell'interno in considerazione dell'importanza della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Condivide inoltre le considerazioni del Presidente relatore relativamente al tema della creazione di asili nido.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), dopo aver chiesto di poter apporre la propria firma, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.3, ricordando come la Commissione giustizia in occasione della espressione del rapporto sulla manovra finanziaria per l'anno 2006 abbia espresso una forte preoccupazione per i tagli che hanno interessato il sistema giudiziario nel suo complesso. Le risorse disponibili non saranno infatti certo sufficienti ad assicurare il funzionamento essenziale della macchina giudiziaria; un quadro questo – continua il senatore LEGNINI (*DS-U*) – ulteriormente aggravato dalla prossima entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della riforma dell'ordinamento giudiziario. L'emendamento 7.3 non risolve certamente i problemi del finanziamento del settore ma aiuta a far fronte alle numerose emergenze del settore favorendo altresì il decollo di altre iniziative, come la riforma del codice di procedura civile e quella fallimentare.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*), preso atto dell'avviso contrario e delle motivazioni addotte dal Governo, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta 7.3.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 7.3 a 7.6 sono respinti, mentre è approvato l'emendamento 7.7. Sono altresì respinti con separate votazioni gli emendamenti da 7.8 a 7.0.3.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 7.0.4, il senatore PIZZINATO (*DS-U*).

Con separate votazioni, la Commissione respinge le proposte 7.0.4 e 7.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8, nonché degli emendamenti aggiuntivi ad esso riferiti.

Il senatore BRUTTI Paolo (*DS-U*) illustra l'emendamento 8.1, che ritiene maggiormente equilibrato rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 8: poiché, infatti, in tale articolo viene prevista una riduzione degli stanziamenti per le infrastrutture – ed in particolare per l'ANAS – fa osservare che qualora il testo dell'articolo 8 rimanesse invariato, l'ANAS non potrebbe spendere più di 1.700 milioni di euro.

In tal modo, a suo avviso, già nel 2006 si riuscirebbe a stanziare solo la metà delle somme necessarie per i lavori in fase di esecuzione, con i gravi problemi che ne conseguirebbero. Auspica pertanto l'accoglimento dell'emendamento 8.1.

I restanti emendamenti all'articolo 8 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché sull'emendamento aggiuntivo 8.0.1.

Con particolare riguardo all'emendamento 8.1, testé illustrato dal senatore Brutti Paolo, osserva che tale emendamento, per quanto astrattamente condivisibile, appare scarsamente coerente con le scelte di politica economica adottate dal Governo, con particolare riferimento al regime di tassazione delle rendite di capitale.

Il vice ministro VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.1, facendo osservare l'attuale formulazione dell'articolo 8, lungi dal determinare minori oneri per la finanza pubblica, potrebbe addirittura aggravarli, in quanto la limitazione degli stanziamenti ivi prevista non può certo essere fatta valere nei rapporti interni che legano l'ANAS alle imprese appaltanti, che potranno pertanto rivalersi su detto ente anche in sede giurisdizionale. Ritiene pertanto che nel medio periodo la formulazione dell'articolo 8 potrebbe determinare problemi maggiori di quelli che intende risolvere, in quanto trattasi di un semplice rinvio di spesa a suo avviso fortemente discutibile.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con separate votazioni sono posti ai voti e respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché l'emendamento aggiuntivo 8.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, nonché delle proposte recanti articoli aggiuntivi.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.1.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 9.0.2, per la parte ammissibile, esprimendo perplessità circa la dichiarazione di inammissibilità riferita al comma 3 di tale emendamento. Precisa, in particolare, che il riferimento all'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali e disposto in cinque annualità, come previsto al citato comma 3, non determina problemi di copertura, in quanto si tratta di annualità che dalla Tesoreria unica devono essere date alle Camere di commercio, e non il contrario.

Segue un breve dibattito, con interventi del vice ministro VEGAS, del senatore MORANDO (*DS-U*) e del senatore FERRARA (*FI*), al termine del quale il presidente relatore AZZOLLINI, sulla base dei chiarimenti forniti dal senatore Ferrara e delle conferme in tal senso ricevute dal rappresentante del Governo dichiara di revocare l'inammissibilità riferita al comma 3 dell'emendamento 9.0.2.

Propone tuttavia di accantonare l'emendamento 9.0.2 per effettuare ulteriori approfondimenti in merito.

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 9.0.2.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti l'emendamento 9.1 e l'emendamento aggiuntivo 9.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Gli emendamenti 10.1 e 10.2 sono dati per illustrati.

Dopo che il RELATORE e il GOVERNO hanno espresso avviso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 10, con separate votazioni, gli emendamenti 10.1 e 10.2 vengono posti ai voti e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti di carattere aggiuntivo riferiti all'articolo 11.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) dopo avervi aggiunto la propria firma, illustra l'emendamento 11.0.2, auspicandone l'accoglimento in

quanto consente di utilizzare, cumulandoli, i versamenti contributivi effettuati presso diverse gestioni.

Tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 11 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE relatore esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Con particolare riguardo all'emendamento 11.0.5, esprime perplessità, poiché ritiene che i Comuni abbiano in ogni caso la possibilità di contrattare le condizioni dei mutui. Ritiene pertanto non del tutto chiara la *ratio* di tale emendamento, esprimendo altresì perplessità circa le modalità di reperimento della copertura finanziaria ivi previste.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore. Con riguardo poi all'emendamento 11.0.5, ritiene non condivisibile la scelta di adottare tale soluzione in via legislativa in quanto, in tal modo, si introdurrebbe una garanzia di ultima istanza a carico dello Stato. Invita pertanto al ritiro di tale proposta emendativa.

L'emendamento 11.0.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 11.0.2, valutando eventualmente la possibilità di escludere la copertura finanziaria che a suo giudizio è ultronea.

Il vice ministro VEGAS osserva che, ai sensi dell'articolo 27 della legge di contabilità di Stato, tale emendamento deve considerarsi oneroso, in quanto con il meccanismo della totalizzazione dovrebbero essere considerati anche i periodi nei quali non sono stati versati i contributi, determinando minori entrate per gli enti di previdenza. Pertanto, esso non potrebbe essere neppure posto in votazione senza la relativa copertura finanziaria.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) esprime perplessità sul merito della copertura finanziaria del comma 2, lettera *a*) dell'emendamento 11.0.2.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con separate votazioni sono poste ai voti e respinte le proposte da 11.0.2 a 11.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12, nonché degli emendamenti aggiuntivi ad esso riferiti.

L'emendamento 12.1, nonché gli emendamenti aggiuntivi 12.0.1 e 12.0.2 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE relatore esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 12.1 viene posto ai voti e respinto. Sono altresì posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti aggiuntivi 12.0.1 e 12.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, nonché degli emendamenti aggiunti ad esso riferiti.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra la proposta 13.8 e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene poi di accantonare la proposta 13.8.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) illustra gli emendamenti 13.21 e 13.22. Ricorda, in proposito, che l'istituzione del fondo per l'assistenza agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, era già stata approvata dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati in un apposito disegno di legge, poi rinviato dall'Assemblea a tale Commissione per problemi di copertura finanziaria.

Ritiene pertanto che tale emendamento consentirebbe di reperire le risorse necessarie per l'attuazione di una scelta oggetto di larga condivisione.

Dopo che il PRESIDENTE relatore si è soffermato brevemente sul contenuto dell'emendamento 13.25, il senatore GRILLOTTI illustra gli emendamenti 13.26 e 13.27 volti, rispettivamente, ad abolire la figura del Presidente del Consiglio per i Comuni e per le Province al di sotto di una certa soglia di abitanti, nonché ad abolire i Consigli circoscrizionali in tutti i Comuni. Ritiene infatti che la condivisibile finalità di operare una netta riduzione dei costi della politica debba tener conto anche dei rilevanti sprechi delle risorse pubbliche che derivano dall'eccessiva proliferazione di soggetti e cariche istituzionali non sempre necessari.

Il senatore MINARDO (*FI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.25.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) illustra l'emendamento 13.0.1, volto ad istituire una specifica imposizione fiscale sulla pubblicità televisiva. In particolare, lamenta fortemente le riduzioni subite dal Fondo unico per lo spettacolo, che produrranno danni a suo avviso non sul piano culturale, ma altresì economico. Osserva inoltre che, se pure è vero che tale fondo non

finanzia le attività svolte da società con fini di lucro, risulta in ogni caso decisivo nel finanziamento delle attività di formazione artistica.

Ritiene pertanto che tale imposta possa reperire le risorse necessarie, realizzando, al contempo, obiettivi di carattere redistributivo in quanto riferita unicamente alla pubblicità televisiva, poste le note difficoltà in cui attualmente versa il settore pubblicitario della carta stampata.

I senatori MARINO (*Misto-Com*) e LEGNINI (*DS-U*) aggiungono la propria firma all'emendamento 13.0.1. Il senatore MARINO chiede di poter aggiungere la propria firma anche alla proposta 13.5.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13, nonché gli emendamenti aggiuntivi ad esso riferiti sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE relatore esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13, ad eccezione degli emendamenti 13.25, 13.26 e 13.27, sui quali si rimette al parere del Governo.

Con particolare riguardo all'emendamento 13.0.1, testé illustrato dal senatore Morando, nel sottolineare l'impegno del Governo nel reperire le risorse necessarie per il Fondo unico per lo spettacolo, esprime peraltro perplessità sull'impianto complessivo di tale emendamento: in primo luogo, in termini generali, per l'introduzione di una nuova imposta; in secondo luogo, in quanto un finanziamento basato su una percentuale sui ricavi risulta inevitabilmente aleatorio, oltre a poter determinare effetti depressivi sul mercato pubblicitario televisivo.

Il vice ministro VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore. Ritiene in particolare che nel perseguire una finalità di moralizzazione delle istituzioni – di per sé certamente condivisibile – è tuttavia necessario non cadere in tentazioni di carattere demagogico. Nel dichiararsi favorevole all'accantonamento dell'emendamento 13.8, sottolinea tuttavia la necessità di reperire adeguati mezzi di copertura finanziaria. Con riguardo all'emendamento 13.13, ritiene che tale proposta possa essere attentamente valutata nel corso dell'esame in Assemblea.

Si sofferma quindi sugli emendamenti 13.21 e 13.22 sui quali, pur condividendone le finalità, esprime perplessità in quanto ritiene che il gettito ricavato dalla riduzione dei costi della politica potrebbe rivelarsi insufficiente rispetto alle finalità ivi previste. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 13.25 e 13.26, che ritiene comunque apprezzabili in quanto sollevano il problema dell'eccessiva proliferazione di livelli istituzionali.

Esprime infine perplessità sull'impianto complessivo dell'emendamento 13.0.1, in quanto l'imposta ivi prevista verrebbe effettuata sui ricavi e non sugli utili, in tal modo determinando effetti estremamente simili a quelli, a suo avviso deprecabili, prodotti dall'IRAP. Ritiene inoltre che l'introduzione di una imposta sulla pubblicità televisiva determinerebbe effetti distorsivi contrastanti con le dinamiche spontanee del mercato.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 13.1 che ritiene meritevole di attenzione in quanto coniuga la finalità di riduzione dei costi della politica con un'impostazione maggiormente sistematica e rispettosa dell'autonomia delle istituzioni. Osserva infatti che tale emendamento, ove approvato, consentirebbe un risparmio di spesa forse addirittura superiore rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 13, ma attraverso una previsione maggiormente rispettosa del principio dell'*interna corporis*, che dovrebbe più propriamente regolare nel dettaglio la materia dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, l'emendamento 13.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti da 13.2 a 13.18.

L'emendamento 13.19 viene quindi posto ai voti e approvato.

Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 13.20 e 13.21.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.22, auspicandone l'accoglimento. Ritiene infatti non convincente quanto sostenuto dal vice ministro Vegas a motivazione della propria contrarietà, in quanto tale proposta emendativa intende fare fronte ad un problema risalente ed in progressivo aggravamento, tanto più nell'attuale quadro di riduzione della spesa per gli enti locali, che si tradurrà inevitabilmente in una riduzione dei servizi anche agli anziani.

Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti da 13.22 a 13.24.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 13.25, interviene il senatore Giovanni BATTAGLIA (*DS-U*).

Con separate votazioni, la Commissione respinge le proposte da 13.25 a 13.27.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 13.0.1.

L'emendamento 13.0.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Sottocommissione per i pareri già convocata per le ore 22,15, non ha avuto luogo.

La seduta termina alle ore 23,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

303^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il presidente-relatore PEDRIZZI (AN) avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo del disegno di legge di conversione e agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

In relazione al regime degli emendamenti al decreto-legge ribadisce che il provvedimento non ha le caratteristiche di disegno di legge collegato e tuttavia, in base a quanto comunicato dal Presidente del Senato con lettera del 12 ottobre scorso, appare condivisibile un regime procedurale degli emendamenti al decreto-legge che impedisca l'affievolimento del contributo dello stesso alla formazione dei saldi finanziari della manovra complessiva, tenuto conto della stretta correlazione funzionale del decreto-legge alla manovra finanziaria per il 2006. In base alla stessa comunicazione del Presidente del Senato non verranno considerati ammissibili gli emendamenti sui quali la 5^a Commissione esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In base ai pareri finora espressi, avverte inoltre, che in qualità di relatore, ha predisposto una serie di emendamenti che recepiscono le osservazioni della 1^a e della 5^a Commissione sul testo.

Ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, in riferimento all'emendamento presentato al testo del disegno di legge di conversione, dichiara la improponibilità dell'emendamento x1.1.

In riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge, dichiara inammissibili, poiché su di essi la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, relativamente alle lettere *a*) e *b*), 1.13, 1.14, 1.18, 1.19 e 1.20.

Vengono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO viene posto ai voti, dopo la verifica del numero legale per deliberare, e respinto, l'emendamento 1.2, sottoscritto dal senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*).

Il PRESIDENTE-relatore in merito agli emendamenti da 1.3 a 1.6 fa presente che l'emendamento da lui predisposto (1.6) accoglie le richieste di modifiche avanzate dall'Anci. Propone quindi ai presentatori di ritirare gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, di portata sostanzialmente analoga, ma in parte differenti rispetto all'emendamento 1.6.

Accogliendo l'invito del RELATORE vengono ritirati gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato all'unanimità l'emendamento 1.6.

Risulta quindi precluso l'emendamento 1.7.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene posto ai voti, per la parte dichiarata ammissibile, l'emendamento 1.11 (al quale hanno aggiunto la firma i senatori BRUNALE (*DS-U*) e PASQUINI (*DS-U*), che viene respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.12, al quale aveva aggiunto la firma il senatore PERUZZOTTI (*LP*).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti unitamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17, di identico contenuto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti unitamente ai voti, vengono approvati quindi gli emendamenti 1.21, 1.22 e 1.23, di analogo contenuto.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9 e ne dichiara l'inammissibilità.

Il PRESIDENTE-relatore illustra l'emendamento 1.0.1, sottolineandone il valore ai fini della semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese, sia in termini di maggiore trasparenza, sia in termini di verifica e controllo.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.2, di contenuto identico all'emendamento 1.0.1.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.3, identico all'emendamento 1.0.1.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.4, al quale aggiungono la propria firma anche i senatori BRUNALE (*DS-U*) e DE PETRIS (*Verdi-Un*).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.4.

Tali ultimi emendamenti vengono quindi accantonati in attesa del parere della 2^a Commissione.

Il PRESIDENTE-relatore, pur prendendo atto della valutazione espressa dalla 5^a Commissione permanente sull'emendamento 1.0.5, ne preannuncia una riformulazione da ripresentare in Assemblea.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.0.8, sottoscritto anche dal senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*).

In relazione alla necessità di valutare gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 alla luce del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, in attesa dello stesso, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,15 è ripresa alle ore 12.

Il PRESIDENTE-relatore avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Dopo aver dichiarato improponibili per estraneità all'oggetto della discussione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento gli emendamenti 2.5 e 2.23, avverte che la Commissione bilancio ha espresso sul testo dell'articolo 2 un parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione di nulla osta condizionato, e che l'emendamento 2.100 a propria firma è finalizzato all'accoglimento di detta condizione.

Informa poi che la Commissione Bilancio ha espresso altresì parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 2.10, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 che sono, pertanto, da considerarsi inammissibili; con riferimento agli emendamenti 2.21 e 2.22, avverte che il parere è condizionato all'inserimento, in fine, delle parole: «e comunque entro il 20 dicembre 2005».

I senatori CANTONI (*FI*) e SALERNO (*AN*) riformulano pertanto rispettivamente, in accoglimento della condizione indicata nel parere della Commissione bilancio, gli emendamenti 2.21 e 2.22 negli emendamenti 2.21 (Testo 2) e 2.22 (Testo 2).

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) aggiunge la propria firma e dà per illustrati gli emendamenti 2.6 e 2.12.

Il PRESIDENTE-relatore illustra poi l'emendamento 2.7, in materia di contraffazione di merci, nonché l'emendamento 2.8, recante correzioni di tecnica legislativa.

Il senatore SALERNO (*AN*) illustra l'emendamento 2.0.4, finalizzato ad individuare una soluzione per la problematica concernente l'abilitazione all'assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie dei consulenti del lavoro. Sottolinea che dette figure professionali meritano di essere valorizzate anche mediante un ampliamento delle attività consentite.

I senatori CANTONI (*FI*) e BRUNALE (*DS-U*) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.0.4 testè illustrato.

Il PRESIDENTE-relatore avverte che tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 nonché quelli aggiuntivi a detto articolo sono dati per illustrati e che si passa, previa espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo, alla votazione.

La Commissione conviene anzitutto di accantonare gli emendamenti 2.7, 2.11, 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9, in attesa dell'espressione del parere della Commissione giustizia.

In accoglimento dell'invito del sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, il senatore SALERNO (*AN*) ritira poi l'emendamento 2.1, sul quale

il RELATORE si era rimesso alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Dopo che il PRESIDENTE-relatore ha espresso parere contrario e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha invitato al ritiro, il senatore PERUZZOTTI (*LP*) aggiunge la propria firma e ritira gli emendamenti 2.2 e 2.4.

Analogamente, alla luce del parere contrario formulato dal PRESIDENTE-relatore e dell'invito al ritiro formulato dal sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, il senatore EUFEMI (*UDC*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 2.3.

Con successiva votazione, viene poi accolto l'emendamento 2.100, presentato dal relatore alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo dell'articolo 2 e sul quale il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere favorevole.

Posto ai voti, dopo l'espressione del parere contrario del PRESIDENTE-relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.6 viene respinto.

Con successiva votazione, previo parere favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO viene quindi approvato l'emendamento 2.8 presentato dal relatore.

Posti successivamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.9 e 2.12, sui quali i pareri del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono contrari.

Il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono poi parere favorevole sugli emendamenti 2.13, 2.14, nonché 2.15 e 2.16, di identico contenuto, i quali, posti separatamente ai voti, risultano accolti.

Interviene poi in relazione agli identici emendamenti 2.17 e 2.18 il senatore PASQUINI (*DS-U*), il quale formula rilievi critici ai quali replica il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO facendo presente che tali proposte emendative sono ispirate dall'esigenza di rendere coerente la normativa in materia di rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche. Dopo che il senatore PASQUINI (*DS-U*) ha preannunciato il voto favorevole e che il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole, posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.17 e 2.18 risultano accolti all'unanimità.

In relazione agli emendamenti 2.19 e 2.20, di identico contenuto, il PRESIDENTE-relatore si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO, il quale invita al ritiro degli stessi.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) fa presente che l'emendamento 2.20 a propria firma reca una dettagliata disciplina degli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni finanziarie in relazione ai periodi di imposta antecedenti il 2006 e, dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha osservato che l'emendamento 2.15, già approvato dalla Commissione, riguarda la medesima materia, lo ritira.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.19, che viene respinto.

Il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti, di identico contenuto, 2.21 (Testo 2) e 2.22 (Testo 2) i quali, posti congiuntamente ai voti, risultano approvati. Il PRESIDENTE-relatore fa peraltro presente che le citate proposte emendative devono intendersi come collocate nell'ambito dell'articolo 3, comma 38, del decreto-legge, recante a sua volta modifiche all'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Interviene quindi incidentalmente il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) per esprimere il proprio rammarico per il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 2.0.1 a propria firma, facendo presente di aver proposto le misure ivi contenute a favore dei soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 più volte nel corso della legislatura. In particolare, rileva criticamente il mancato impegno del Governo nel collaborare all'individuazione di un'adeguata copertura finanziaria.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha fatto presente che una precisa quantificazione dell'onere correlato a tale emendamento risulta difficoltosa e che il PRESIDENTE-relatore ha sottolineato che l'espressione del parere contrario sui profili di copertura finanziaria è avvenuta da parte della Commissione bilancio, il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) rileva la delicatezza delle osservazioni del Sottosegretario rispetto al parere della Commissione bilancio e preannuncia la riformulazione dell'emendamento 2.0.1 in vista della presentazione nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea. I senatori BRUNALE (*DS-U*) e SALERNO (*AN*) condividono l'importanza della materia trattata dall'emendamento in discorso.

Il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono poi parere favorevole sugli identici emendamenti 2.0.4 e 2.0.5. Dopo che la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) e i senatori PASQUINI (*DS-U*) e CASTELLANI (*Mar-DL-U*) hanno preannunciato il

loro voto favorevole, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5 vengono accolti all'unanimità.

Il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 2.0.6 e 2.0.10, i quali, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE avverte che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.5, 3.13, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.29, 3.30, 3.34, 3.35, 3.45, 3.46, 3.47, 3.63, 3.67, 3.69, 3.75, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.6 e 3.0.7, e ne dichiara quindi la inammissibilità.

Dichiara quindi inammissibile l'emendamento 3.3, relativamente alla lettera c), sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.8.

Dopo che il senatore EUFEMI (*UDC*) ha illustrato l'emendamento 3.3, per la parte ammissibile, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo avere espresso parere contrario su tale emendamento, fornisce delucidazioni in merito alla valutazione del Governo sugli effetti finanziari dell'emendamento.

Il RELATORE esprime parere conforme a quello espresso dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 viene respinto.

Viene quindi accantonato l'emendamento 3.4 del Governo.

Dopo che il senatore EUFEMI (*UDC*) ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.6, il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO invitano il presentatore a ritirare tale emendamento.

Insistendo il senatore EUFEMI (*UDC*) per la votazione, posto ai voti, l'emendamento 3.6 viene respinto.

Il senatore SALERNO (*AN*) illustra l'emendamento 3.7, finalizzato ad assegnare ai Ministri dell'Economia e del Lavoro la competenza di scegliere i componenti del Consiglio di Amministrazione della Riscossione S.p.A.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si dichiara contraria a tale emendamento, sottolineando la delicatezza della immediata efficacia delle norme recate dall'articolo 3 del decreto-legge.

Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento.

Analogamente si esprime il RELATORE.

Il senatore SALERNO (AN) ritira quindi l'emendamento 3.7.

I rispettivi presentatori illustrano gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12, concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione della Riscossione S.p.A. e la possibilità, tra l'altro, che in tale organismo sia rappresentato un delegato dell'Anci.

Il senatore PERUZZOTTI (LP) informa che l'emendamento 3.9 (al quale ha aggiunto la firma), è finalizzato a limitare a 11 il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Il PRESIDENTE-relatore motiva la contrarietà agli emendamenti testè illustrati, richiamando l'attenzione sulla possibilità che i comuni possano essere rappresentati nelle società concessionarie che operano direttamente sul territorio, mentre ritiene inopportuna una loro partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Riscossione S.p.A.

Il rappresentante del GOVERNO motiva la propria contrarietà, sottolineando la circostanza che, in applicazione delle norme contenute nel decreto-legge, gli atti relativi alla costituzione della società Riscossione sono già stati compiuti e che, comunque, un ritardo dovuto alle modifiche approvate in sede parlamentare potrebbe avere anche conseguenze in termini di effetti finanziari.

Interviene quindi il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), il quale rileva la inappropriatezza dell'osservazione del Sottosegretario rispetto agli effetti finanziari, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio 2005. Inoltre, appare incongruo l'orientamento del Governo rispetto alle modifiche in commento, poiché la riforma della riscossione incide in maniera rilevante sulle scelte che dovranno compiere gli enti locali.

Il senatore EUFEMI (UDC) non condivide l'orientamento del Governo, giudicando l'assetto della Riscossione S.p.A. meritevole di modifiche volte a valorizzarne le competenze anche rispetto alle esigenze degli enti locali. Inoltre, a suo parere, la portata della riforma della riscossione è tale da non consentire al Governo una preclusione così decisa rispetto a modifiche di iniziativa parlamentare.

A giudizio del PRESIDENTE-relatore l'analisi del senatore Castellani è condivisibile laddove insiste nel ruolo innovativo degli enti locali sia per la lotta all'evasione sia in tema di riscossione dei tributi e, tuttavia, ritiene possibile contemperare le esigenze rappresentate anche attraverso il ritiro delle proposte emendative e la presentazione di un ordine del giorno.

Interviene quindi il senatore SALERNO (AN), il quale invita il rappresentante del Governo a valutare ulteriormente le proposte emendative, ritenendo peraltro discutibile la circostanza che gli atti costitutivi della società Riscossione siano formalmente già stati adempiuti.

Interviene quindi il senatore PASQUINI (DS-U), a giudizio del quale l'inserimento nel Consiglio di Amministrazione di uno o più rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani costituisce un opportuno riconoscimento del ruolo assegnato ai comuni con il provvedimento in esame.

Dopo un ulteriore intervento del senatore EUFEMI (UDC), il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce la richiesta di ritiro degli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12, esprimendo in caso diverso parere contrario.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) e la senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.8 e 3.11, sottoscrivendo invece l'emendamento 3.12 del senatore Eufemi.

Dopo che è stato posto in votazione e respinto l'emendamento 3.9, viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.10.

In relazione all'emendamento 3.12 il senatore SALERNO (AN), attesa la rilevanza dell'emendamento rispetto agli assetti della Riscossione S.p.A., ritiene più opportuno approfondirne la portata per discuterne in sede di Assemblea.

Insistendo il senatore EUFEMI (UDC) per la votazione dell'emendamento, il senatore SALERNO (AN) propone che la Commissione accantoni l'emendamento per esaminarlo nella seduta pomeridiana.

L'emendamento 3.12 viene quindi accantonato.

Il RELATORE illustra l'emendamento 3.200, predisposto in ossequio al parere della 5a Commissione permanente che, con il parere favorevole del Governo, viene approvato.

Il senatore SALERNO (AN) illustra quindi l'emendamento 3.14, sottolineandone l'importanza ai fini della trasparenza delle scelte degli enti pubblici e degli enti locali in merito alla società concessionaria per la riscossione dei relativi tributi.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 3.14, sottoscritto anche dai senatori KAPPLER (AN) e EUFEMI (UDC).

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, vengono quindi approvati gli emendamenti del relatore 3.100 e 3.15.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.16; accogliendo poi l'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO ritira tale emendamento.

Il senatore SALERNO (*AN*) illustra l'emendamento 3.17 sul quale il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3617

Art. 1.

x1.1

PELLEGRINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il riordino della normativa sulla sicurezza degli impianti)

1. Il comma 44 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

"44. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2006, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera *a)* con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma.

44-bis. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui la comma 44"».

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Recupero evasione da enti locali*). – 1. Al fine di favorire la ricerca, l'individuazione e il recupero delle somme derivanti dall'evasione totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla fiscalità generale e nazionale i Comuni – fermo restando la direzione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e previe modifiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tese alla realizzazione e all'attuazione dell'obiettivo della lotta all'evasione fiscale e contributiva – sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziali e/o totali residenti e/o esercitanti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i Comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli strumenti tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrare garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell'operazione.

2. Ai Comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all'evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al recupero essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell'operazione.

3. Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all'Ente Provincia di competenza.

4. Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassate dai Comuni e dalle Province sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato».

1.2

MARINO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte sui redditi*). - 1. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.";

c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«Una quota pari al 30 per cento delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

2. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,"».

1.3

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione fra le amministrazioni, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale è incen-

tivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento secondo quanto disposto dal comma 2».

1.4

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione fra le amministrazioni, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso secondo i dispositivi di cui al comma seguente».

1.5

RIGHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione interamministrativa, particolarmente urgenti e rilevanti in tale delicata materia, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso secondo i dispositivi di cui al comma seguente».

1.6

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata

mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso».

1.7

CASTELLANI, CAMBURSANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, in attuazione dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,».

1.8

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

1.9

RIGHETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

1.10

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sostituire le parole da: «riscosse» fino alla fine del comma con le seguenti: «aggiuntive riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali con un anticipo del 10 per cento sull'importo iscritto a ruolo».

1.11

BUDIN

Al comma 1, dopo le parole: «tributi statali» aggiungere le seguenti: «al netto delle quote riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome a norma dei rispettivi statuti».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Previa intesa con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Direzioni regionali delle Agenzie delle entrate competenti per territorio disciplinano, con proprio regolamento, le partecipazioni regionali all'attività di accertamento di cui al precedente comma 1, nonché lo scambio, tra uffici statali e regionali, di dati e informazioni concernenti il gettito dei tributi erariali compartecipativi».

b) all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

1.12

MORO

Al comma 1, dopo le parole: «tributi statali», aggiungere le seguenti: «al netto delle quote riservate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome a norma dei rispettivi statuti».

1.13

RIGHETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con un anticipo del 10 per cento sull'importo iscritto a ruolo».

1.14

EUFEMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di partecipazione del 30 per cento è aumentata sino al 50 per cento nei casi di accertamenti effettuati nei confronti di evasori totali o di accerta-

menti effettuati nei confronti di soggetti che hanno dichiarato redditi inferiori del 50 per cento rispetto a quelli definitivamente accertati).

1.15

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «nonché quelle della partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali».

1.16

RIGHETTI

Al comma 2, dopo le parole: «nonché quelle della partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche attraverso società ed enti partecipati dai Comuni e comunque da essi incaricati nelle attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali».

1.17

DE PETRIS, TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Al comma 2, dopo le parole: «nonché quelle della partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche attraverso società ed enti partecipati dai Comuni e comunque da essi incaricati nelle attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali».

1.18

VITALI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Previa intesa con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano, le Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio disciplinano con proprio provvedimento le parte-

cipazioni regionali all'attività di accertamento di cui al precedente comma 1, nonché lo scambio, tra uffici finanziari statali e regionali, di dati e informazioni concernenti il gettito dei tributi erariali compartecipati».

1.19

MORO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Previa intesa con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Direzioni regionali delle entrate competenti per il territorio disciplinano con proprio provvedimento le partecipazioni regionali all'attività di accertamento di cui al precedente comma 1, nonché lo scambio, tra uffici statali e regionali, di dati e informazioni concernenti il gettito dei tributi erariali compartecipati».

1.20

EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che le disposizioni di cui ai precedenti commi siano estese alle regioni e alle province».

1.21

VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 268 del 1992».

1.22

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI, ANDREOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268».

1.23

GUBERT

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)

1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanate in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsa-

bilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.2

EUFEMI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)

1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, approvate con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in esecuzione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro

cinquecento, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, o attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.3

MORO

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)

1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, approvate con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in esecuzione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, o attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per

motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.4

GIARETTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)

1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitu-

tivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) La razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, approvate con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in esecuzione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, o attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dell'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n.326.

2. I regolamenti, di cui al comma 1, sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni Parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle Imprese e nel REA presentate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.

2. A tal fine il Ministero delle Attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attraverso il loro sistema informatico trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni re-

lative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale "www.impresa.gov.it".

3. A partire dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dal presente articolo sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006».

1.0.6

PASQUINI, BRUNALE, TURCI, BONAVITA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o

dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera: "e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

gli articoli 9, comma 6; l'articolo 10; l'articolo 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; gli articoli 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

gli articoli 11, commi 1, 2 e 2-bis; l'articolo 12 dalle parole: "; il ruolo" fino a "di sospensione" e l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

1.0.7

PASQUINI, BRUNALE, TURCI, BONAVITA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Attribuzioni delle funzioni catastali ai Comuni)

1. Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l'effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l'Agenzia del territorio, senza nuovi oneri a carico del bilancio pubblico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi quelli relativi all'accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio, garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale. L'intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l'aggiornamento le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.

2. In caso di inerzia dell'Agenzia del territorio provvede, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1 e al comma 2, tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi e senza nuovi oneri a carico del bilancio pubblico, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all'ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.

4. Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all'esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

1.0.8

FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di sostegno alle famiglie mediante utilizzo dell'ICI sulle seconde case)

1. Il comma 2, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante norme di «Riordino della finanza degli enti territoriali», a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 è sostituito dai seguenti:

"2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, e sino al 10 per mille solo per le abitazioni possedute in aggiunta alla prima casa; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

2-bis. Le maggiori entrate sono utilizzate dai comuni esclusivamente per misure di sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, mediante l'assegnazione di *bonus* da spendere per l'istruzione e i corsi di lingue, l'acquisto di testi scolastici e universitari, l'acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche".».

1.0.9

SALERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme urgenti di precisazione e attuazione di quanto disposto dai decreti legislativi nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992, in materia di giurisdizione tributaria)

1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 545/92, sono denominate rispettivamente "Tribunale tributario" e "Corte di appello tributaria".

2. I giudici tributari, con un organico determinato a quattromila unità, esercitano la funzione, nella stessa sezione, per un periodo non superiore al quinquennio. Ad essi si applica il disposto dell'art. 3 della legge n. 27 del 19 febbraio 1981 e dell'art. 7 della legge n. 36 del 21 dicembre 1990,

così come previsto per le altre giurisdizioni. Ai Presidenti di Corte di appello e di Tribunale tributario e ai componenti l'Organo di autogoverno compete un'indennità di funzione mensile di duemila euro; ai presidenti di sezione un'indennità di millecinquecento euro; per i vicepresidenti l'indennità di funzione è di euro mille. Il comma 1 dell'art. 11 e l'art. 13 del decreto legislativo 545/92 sono abrogati.

3. Entro novanta giorni, dall'approvazione della presente legge, in attuazione dell'art. 75 del decreto legislativo 546/92, i fascicoli dei procedimenti, ancora pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, che contengono ricorso per legittimità, vengono trasmessi alla Sezione tributaria presso la Corte di Cassazione; i fascicoli dei processi da definirsi sul merito, vengono trasmessi alla Corte di Appello Tributaria, competente per territorio, il cui Presidente assegna, con istruzioni per la cessazione ovvero per la prosecuzione entro l'anno giudiziario, il procedimento a sezioni diverse da quella che lo aveva, a suo tempo, deciso.».

Art. 2.

2.1

SALERNO

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo dopo le parole: "l'amministrazione dell'economia e delle finanze e", aggiungere le seguenti: ", utilizzando le predette risorse nella misura di 1,9 milioni di euro per l'anno 2006 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "39,1" e "69,5", rispettivamente, con le seguenti: "37,2" e "64,5"».

2.2

MORO

Al comma 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «utilizzando anche il personale dei concessionari della riscossione di cui al successivo articolo 3».

2.3

CHERCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate» con le seguenti: «attraverso l'utilizzazione in via prioritaria delle graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, tenendo conto dell'ordine cronologico di formazione delle stesse».

2.4

MORO

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Con il medesimo decreto sono individuate le aree territoriali e i settori economici dove è prevalente il fenomeno dell'evasione fiscale, come rilevato dai dati ISTAT riferiti all'anno 2002, in cui potenziare, con priorità, l'azione di contrasto».

2.100

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007.».

2.5

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI, ANDREOTTI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di cui al comma 95, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 gli enti previdenziali ubicati nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche. L'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro

della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-ter. Al maggior onere valutato in euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante il corrispondente aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».

2.6

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI, ANDREOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione interamministrativa è consentita, in caso di necessità territoriale, la mobilità di personale tra L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle dogane».

2.7

IL RELATORE

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa";

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo".

4-ter. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di potenziare l'attività della Simest S.p.A. a supporto dell'internalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di *venture capital*, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo di quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o impresa partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST SpA".

4-quater. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST spa è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il Presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST spa, sono effettuate dall'Assemblea".

4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST spa e viene adeguato lo statuto della società».

2.8

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al comma 6».

Al comma 9, sostituire le parole: «periodo, del numero 2), del primo comma,» con le seguenti: «periodo del numero 2) del primo comma».

Al comma 14:

nella lettera a), sostituire le parole: «e ai progettisti dell'opera,» con le seguenti: «ed ai progettisti dell'opera;» e le parole: «seguenti: "immatricolazione» con le seguenti: «seguenti parole: "; immatricolazione";»

nella lettera d), sostituire le parole: «primo comma» e: «comma 5» rispettivamente con le seguenti: «comma 1» e: «quinto comma».

2.9

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole: «alle frodi fiscali e all'immigrazione clandestina» con le seguenti: «e alle frodi fiscali».

2.10

SALERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza in relazione alle finalità di cui al comma 6, il fondo previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è incrementato di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative al Corpo della Guardia di Finanza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.11

SALERNO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. L'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 63. Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.

La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o ai parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da

persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma o agli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.

Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali della Guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alla segreteria delle commissioni tributarie le relative variazioni.

A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.

Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da 25,00 a 250,00 euro"».

2.12

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) al secondo comma, dopo le parole "o nell'elenco previsto dal terzo comma" inserire le seguenti: "o agli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"».

2.13

MORO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono obbligati, a partire dal 1° febbraio 2006, ad effettuare i ver-

samenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato».

2.14

CANTONI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Nell'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, aggiungere alla fine il seguente periodo: "A tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."».

2.15

CANTONI

Al comma 14,

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 7, sesto comma:

1) dopo la parola: "effettui" sono aggiunte le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";

2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro";»

b) dopo la lettera c) del comma 14 aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 7, undicesimo comma:

1) le parole: "di cui ai commi dal primo all'ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo";

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all'articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni".».

c) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2006.

14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all'articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dei relativi provvedimenti di attuazione».

2.16

SALERNO

a) sostituire la lettera c) del comma 14 con la seguente:

«c) all'articolo 7, sesto comma:

1) dopo la parola: "effettui" sono aggiunte le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";

2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro"»;

b) dopo la lettera c) del comma 14, aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 7, undicesimo comma:

1) le parole: "di cui ai commi dal primo all'ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo";

2) dopo le parole: "Agenzia delle entrate." è aggiunto il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".».

c) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 332, lettera b), numero 3), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dal presente decreto, hanno effetto dal 1° gennaio 2006.

14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 600 e all'articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dei relativi provvedimenti di attuazione».

2.17

CANTONI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole: "nei cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti".

14-ter. La disposizione di cui al comma 14-bis ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.18

SALERNO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "nei cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti".

14-ter. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.19

CASTELLANI, D'AMICO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In relazione ai periodi d'imposta antecedenti il 1° gennaio 2006, le rilevazioni delle operazioni per le quali sussistono gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dai relativi provvedimenti di attuazione, sono utilizzate anche ai fini dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e i soli dati in esse contenute sono comunicati in caso di richieste ai sensi dell'articolo 32, comma 1, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 51, comma 2, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2.20

EUFEMI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In relazione ai periodi d'imposta antecedenti il 1° gennaio 2006, le rilevazioni delle operazioni per le quali sussistono gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dai relativi provvedimenti di attuazione, sono utilizzate anche ai fini dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e i soli dati in esse contenute sono comunicati in caso di richieste ai sensi dell'articolo 32, comma 1, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 51, comma 2, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2.21 (testo 2)

CANTONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 426, Terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla

data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma" e comunque entro il 20 dicembre 2005».

2.21

CANTONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 426, Terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma"».

2.22 (testo 2)

SALERNO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 426, Terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma e comunque entro il 20 dicembre 2005"».

2.22

SALERNO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 426, Terzo periodo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma"».

2.23

AGOLIATI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'istanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, delegabile esclusivamente, ricorrendo il caso, al locatario o all'usufruttuario del veicolo e che sostituisce ogni altra documentazione diversamente stabilita, deve essere sempre corredata di una fotocopia semplice della fattura di acquisto del bene, se prevista dalla normativa tributaria».

2.0.1

CASTELLANI, DI GIROLAMO, MAGISTRELLI, CAVALLARO, BASTIANONI, ANGIUS, BRUTTI Paolo

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Regolarizzazione fiscale dei soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

2.0.2

CANTONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Piano straordinario di contrasto del lavoro sommerso e irregolare)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali realizza, entro il primo semestre 2006, un piano straordinario di contrasto al lavoro sommerso e irregolare anche attraverso il coordinamento a livello nazionale, regionale e provinciale dell'attività di tutti gli organi impegnati nell'attività di contrasto al lavoro sommerso o irregolare per profili diversi da quelli di ordine pubblico e sicurezza di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad assumere i vincitori dei concorsi per l'assunzione di 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4^o serie speciale "Concorsi ed esami" n. 93 del 23 novembre 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2006 e 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo».

2.0.3

SALERNO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Piano straordinario di contrasto del lavoro sommerso e irregolare)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali realizza, entro il primo semestre 2006, un piano straordinario di contrasto al lavoro sommerso e irregolare anche attraverso il coordinamento a livello nazionale, regionale e provinciale dell'attività di tutti gli organi impegnati nell'attività di contrasto al lavoro sommerso o irregolare per profili diversi da

quelli di ordine pubblico e sicurezza di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad assumere i vincitori dei concorsi per l'assunzione di 795 ispettori del lavoro e di 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 93 del 23 novembre 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000 n. 328, del 2000, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.4

SALERNO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro ed i revisori contabili purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica".

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime", sono soppresse.

2. All'articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."».

2.0.5

BOSCETTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme in materia di assistenza fiscale)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro ed i revisori contabili purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica".

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime", sono soppresse.

2. All'articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."».

2.0.6

CICCANTI, EUFEMI, CHERCHI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica a tempo indeterminato nella stessa commissione e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F 1-2-3 ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità"».

2.0.7

SALERNO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)

1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 è effettuato:

a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che hanno l'obbligo di portare a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo.

3. Nei confronti dell'intermediario che non ottempera all'obbligo di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo si applica la sanzione di cui all'articolo 7-bis. del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

2.0.8

CANTONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)

1. A partire dalle dichiarazioni presente dal 1° gennaio 2006 l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 è effettuato:

a) con messi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 che hanno l'obbligo di portare a conoscenza dei contribuenti interessati, tem-

pestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, egli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invio;

b) mediante raccomandazione con avviso di ricevimento in ogni altro caso.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invio di cui alla lettera a) del comma 1.

3. Nei confronti dell'intermediario che non ottempera all'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1 si applica la sanzione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

2.0.9

BOSCETTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Prodotti con false o fallaci indicazioni)

1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" e prima delle parole: "di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione"».

2.0.10

COMPAGNA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è abrogato».

Art. 3.**3.1**

SALERNO

Ai commi 1, 15, 16, 19 e 28 sostituire le parole: «1° ottobre 2006» con le seguenti: «1° gennaio 2007».

3.2

SALERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2006» con le seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2006».

3.3

CICCANTI, CANTONI, EUFEMI, TAROLLI

a) al comma 2, dopo le parole: «l'Agenzia delle entrate» inserire le seguenti: «Poste Italiane S.p.A.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «dall'Agenzia delle entrate» inserire le seguenti: «delle Poste Italiane S.p.A.»;

c) al comma 4, dopo le parole: «dell'INPS» inserire le seguenti: «nonché del personale e delle strutture di Poste Italiane S.p.A.».

3.4

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «150 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, all'alinea ed alla lettera a), sostituire le parole: «190 milioni di euro» con le seguenti: «116,5 milioni di euro».

3.5

KAPPLER, SALERNO BALBONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate e da esponenti degli organi di gestione dell'INPS ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti».

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 nonché ai soggetti appartenenti alla stessa Amministrazione di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con onere a carico della medesima Amministrazione. Sono fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli».

3.6

EUFEMI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.A si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate e da esponenti degli organi di gestione dell'INPS ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti».

3.7

SALERNO

Al comma 3, sostituire le parole da: «nomina delle cariche sociali» alla fine con le seguenti: «la nomina dei membri del consiglio di amministrazione è di competenza del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro del lavoro ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti».

3.8

CASTELLANI, CAMBURSANO

Al comma 3, dopo le parole: «dell'INPS» inserire le seguenti: «, nonché da rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI».

3.9

MORO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a undici consiglieri».

3.10

RIGHETTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) indica due suoi rappresentanti all'interno del Consiglio di amministrazione».

3.11

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, DE PETRIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'associazione nazionale dei comuni italiani indica due suoi rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione».

3.12

EUFEMI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) indica un suo rappresentante all'interno del consiglio di amministrazione».

3.13

KAPPLER

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) effettua le attività strumentali a quelle dell’Agenzia delle Entrate anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tal fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connessi;».

Sopprimere il comma 6.

3.200

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la parola: «avvalendosi», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

3.14

SALERNO

Al comma 4, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica».

3.100

IL RELATORE

Al comma 4, lettera b), numero 1), dopo la parola: «partecipate», aggiungere le seguenti: «; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso».

3.15

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «previste» e: «sentito» rispettivamente con le seguenti: «previsti» e: «sentiti».

Al comma 12, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».

Al comma 19, dopo le parole: «stessa data del 1° ottobre 2006» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».

Al comma 22, nell'alinea, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».

Al comma 29, dopo le parole: «capo II» inserire le seguenti: «del titolo III della parte I».

Al comma 36, nella lettera d), n. 2), dopo le parole: «4-quater», sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,».

Al comma 40:

alla lettera a), sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti» con le seguenti: «è inserito il seguente» e le parole: «a svolgere» con la seguente: «svolgono»;

alla lettera b), sostituire le parole: «72-bis» con le seguenti: «Art. 72-bis»; dopo le parole: «procedura civile» sopprimere le seguenti: «, l'ordine di pagare» e dopo le parole: «per i quali» sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,».

3.16

MORO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La Riscossioni S.p.A. può distaccare presso i comandi territoriali della Guardia di finanza, con compiti amministrativi, i dipendenti acquisiti dai concessionari della riscossione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, saranno stabilite le modalità operative dei distacchi».

3.17

SALERNO

Al comma 7, sostituire le parole: «a condizione che il cedente» con le seguenti: «a condizione che la banca socia di maggioranza della società cedente».

3.18

CANTONI

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, nelle medesime proporzioni previste nell’atto costitutivo,».

3.19

SALERNO

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, nelle medesime proporzioni previste nell’atto costitutivo,».

3.20

MORO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sessanta giorni dall’acquisto del 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie, Riscossione S.p.A. provvede al rinnovo del Consiglio di amministrazione delle società concessionarie; il Consiglio è composto da un numero non superiore a cinque consiglieri».

3.21

EUFEMI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell’ambito dei primi ventiquattro mesi dall’acquisto le azioni possono essere cedute, con le modalità di cui al periodo precedente, solo previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate».

3.300

IL RELATORE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione SpA».

3.22

MORO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa rielaborazione dei bilanci societari relativi agli ultimi cinque anni secondo una metodologia uniforme sentito anche il parere di esperti in materia di contabilità esattoriali esterni alle società concessionarie. Tali bilanci hanno un valore puramente indicativo ai fini della determinazione dei prezzi».

3.23

SALERNO

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì liberate le garanzie personali rilasciate da soci della concessionaria a favore di banche con assunzione delle medesime da parte di Riscossione spa».

3.24

IL RELATORE

- «a) al comma 15, sopprimere il secondo periodo;*
- b) al comma 16, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;*
- c) dopo il comma 19, inserire il seguente:*

"19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in

corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito"».

3.25

SALERNO

Sostituire i commi 16 e 17 con il seguente:

«Alla data del 31 dicembre 2006, tutti i lavoratori in servizio presso i Concessionari della riscossione transiteranno nella Riscossione spa. Resta immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata al 31 dicembre 2006 con il riconoscimento, al rapporto di lavoro del personale di cui al presente comma ed a quello di cui ai commi 15 e 19 dell'applicazione del CCNL del settore del credito tempo per tempo vigente. Il predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore ad altra sede territoriale lavorativa fino alla data del 31 dicembre 2010. Resta peraltro fermo il riconoscimento dei miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito».

3.26

CASTELLANI, BRUNALE, DE PETRIS, LABELLARTE, PASQUINI, CAMBURSANO, TURCI, BONAVITA, D'AMICO

Al comma 16, sopprimere le seguenti parole: «, sulla base delle valutazioni delle esigenze operative di quest'ultima,».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

3.27

EUFEMI

Al comma 16, sopprimere il secondo e il terzo periodo; dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. Il personale preso in esame dal presente articolo non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Per il medesimo personale resta fermo il riconosci-

mento di miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito».

3.28

DE PETRIS, CASTELLANI, BRUNALE, LABELLARTE, PASQUINI, CAMBURSANO, TURCI, BONAVITA, D'AMICO

Al comma 16, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

3.29

CANTONI

Al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di cui al comma 4, al personale ivi previsto è conservata la posizione lavorativa presso l'amministrazione di provenienza».

3.30

SALERNO

Al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di cui al comma 4, al personale ivi previsto è conservata la posizione lavorativa presso l'amministrazione di provenienza».

3.31

SALERNO

Al comma 18, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Al fine di uniformare la normativa del fondo a quanto previsto in termini di costituzione dei fondi complementari e le loro relazioni con il TFR (trattamento fine rapporto) verrà emanato dal Ministero del lavoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito re-

golamento sulla base degli accordi intervenuti con le Organizzazioni sindacali di categoria».

3.32

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, LABELLARTE, BRUNALE, CAMBURSANO, TURCI, BONAVIDA, D'AMICO

Al comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di uniformare la normativa del predetto fondo a quanto previsto in termini di costituzione dei fondi complementari e loro relazioni con il trattamento di fine rapporto, è emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito regolamento sulla base degli accordi intervenuti con le Organizzazioni sindacali di categoria».

3.33

MORO

Al comma 18, dopo le parole: «sono ammessi», aggiungere le seguenti: «, su base volontaria»; le parole: «massimo di novantasei mesi» sono sostituite con le seguenti: «massimo di settantadue mesi».

3.34

BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, LABELLARTE, PASQUINI, CAMBURSANO, TURCI, BONAVIDA, D'AMICO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito senza il proprio consenso in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di provenienza, ivi compreso quello in corso di rinnovo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da stipulare entro i limiti di quanto già concordato nel settore del credito.

19-ter. Sono fatti salvi gli accordi di natura sindacale stipulati tra le parti nelle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, che prevedono, come forma di garanzia del personale, l'esercizio del diritto di permanenza del lavoratore all'interno del ramo credito di appartenenza».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

3.35

EUFEMI

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 nonché ai soggetti appartenenti alla stessa Amministrazione di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con onere a carico della medesima Amministrazione. Sono fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli».

3.36

EUFEMI

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: «le società concessionarie» con le seguenti: «le aziende concessionarie».

Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010»; dopo le parole: «sono gestite» inserire le seguenti: «, alle condizioni economiche in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

Al comma 25, sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010»; dopo le parole: «sono gestite» inserire il seguente periodo: «, alle condizioni economiche in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

3.37

IL RELATORE

Al comma 24, sostituire le parole: «società concessionarie» con le seguenti: «aziende concessionarie».

3.38

CANTONI

Al comma 24, lettera a) e al comma 25, sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «1° gennaio 2010».

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Dal 2 gennaio 2010, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società partecipate da quest'ultima possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate delle province e dei comuni soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica».

3.39

SALERNO

Al comma 24, lettera a) e al comma 25, sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «1° gennaio 2010».

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Dal 2 gennaio 2010, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società partecipate da quest'ultima possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate delle province e dei comuni soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica».

3.40

IL RELATORE

Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «1° gennaio 2010».

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Le attività previste dal comma 4, lettera b), numero 1) e dal comma 6, relativamente agli enti pubblici territoriali, sono svolte da Riscossione S.p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2010».

3.41 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010»;

al comma 25 sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «31 dicembre 2010», e aggiungere alla fine le seguenti parole: «, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica»;

dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione SpA e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione SpA e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica».

3.41

IL RELATORE

Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2008» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».

3.42

SALERNO

Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

3.43

RIGHETTI

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «di spettanza di predetti enti è effettuata» aggiungere le seguenti: «a scelta degli stessi mediante ruolo

ex decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, affidato alla Riscossione S.p.A. ovvero».

3.44

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «di spettanza di predetti enti è effettuata» aggiungere le seguenti: «a scelta degli stessi mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, affidato alla Riscossione S.p.A. ovvero».

3.45

SALERNO

Al comma 24, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Fino al 31 dicembre 2010 le società cessionarie del predetto ramo d'azienda possono utilizzare, in regime di distacco temporaneo, personale delle società cedenti nei limiti del cinque per cento del personale delle società cedenti. Il personale distaccato conserva la posizione giuridica, economica e previdenziale del restante personale ed, al termine del distacco, riprende servizio, senza soluzione di continuità, presso la società cedente ovvero il soggetto ad essa succeduto».

3.46

DE PETRIS, PASQUINI, CASTELLANI, LABELLARTE, BRUNALE, CAMBURSANO, TURCI, BONAVIDA, D'AMICO

Al comma 24, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il rapporto di lavoro del personale addetto all'attività oggetto del trasferimento del ramo d'azienda non può, a sua volta, essere trasferito presso l'acquirente senza espresso consenso dei lavoratori interessati».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

3.47

CASTELLANI, BRUNALE, DE PETRIS, LABELLARTE, PASQUINI, CAMBURANO, TURCI, BONAVIDA, D'AMICO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Con riferimento al personale interessato dai processi di cui al comma 24, si darà luogo alla procedura prevista dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, attraverso la quale dovranno essere individuate soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali e al mantenimento dei trattamenti economici, normativi e previdenziali. L'azienda alimentante potrà cedere le attività di cui al comma 24 a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro, le relative specificità e i demandi vigenti presso di essa e a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente. Qualora detto personale si venisse comunque a trovare privo di garanzia occupazionale, ovvero nella impossibilità di fruire di un trattamento di quiescenza, la salvaguardia verrà realizzata con il trasferimento del rapporto di lavoro nell'ambito della Riscossione S.p.A. o delle società dalla stessa partecipazione ai sensi del comma 7. Nel caso, il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e con il riconoscimento della posizione giuridica economica e previdenziale maturata».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

3.48

RIGHETTI

Al comma 25, sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2008» con le seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2006».

3.49

SALERNO

Al comma 25, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2008» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».

3.50

KAPPLER

Al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti locali e le società di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

3.51

GIRFATTI

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2006, se il comune o la provincia ha esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea delle proprie entrate, l'attività di riscossione coattiva delle stesse è svolta dalla Riscossione spa o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, previa stipula di apposita convenzione, nella quale è stabilita la misura della relativa remunerazione».

3.52

SALERNO

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2006, se il comune o la provincia ha esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea delle proprie entrate, l'attività di riscossione coattiva delle stesse è svolta dalla Riscossione spa o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, previa stipula di apposita convenzione, nella quale è stabilita la misura della relativa remunerazione».

3.53

SALERNO

Sopprimere il comma 26.

3.54

EUFEMI

Al comma 26, sopprimere le lettere a) e b) e dopo la parola: «avviene» inserire il seguente periodo: «con le modalità di cui al comma 13».

3.55

SALERNO

Al comma 28, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 2006» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2008».

3.56

CANTONI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Sul territorio della Regione Siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.A. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.A.».

3.57

SALERNO

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Sul territorio della Regione Siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione spa ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione spa».

3.58

EUFEMI

Al comma 31, dopo le parole: «di cui al comma 7», inserire le seguenti: «nonché ai trasferimenti di ramo d'azienda di cui al comma 24, in qualunque forma attuati.».

3.59

MORO

Al comma 36, lettera a), sopprimere il n. 2) e il n. 3).

3.60

IL RELATORE

Al comma 36, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici"».

3.61

MORO

Sostituire il comma 37 con il seguente:

«37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i commi 118 e 119 sono sostituiti dai seguenti:

"118. Nell'anno 2004, 2005 e 2006 ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo annuo pari a 470 milioni di euro per l'anno 2004, a 420 milioni di euro per l'anno 2005, a 370 milioni di euro per l'anno 2006, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, 30 novembre 2005, 30 giugno 2006 l'im-

porto di cui al comma 118 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento per l'anno 2004, 98 per cento per l'anno 2005 e 99 per cento per l'anno 2006, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti».

3.62

MORO

Al comma 38, sopprimere la lettera c).

3.63

EUFEMI

Al comma 38, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 426-*bis* è inserito il seguente:

"426-*ter*. Le somme dovute ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito dei soggetti che hanno esercitato la facoltà prevista dal medesimo comma 426"».

3.81

MORO

Al comma 38, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) al comma 426, sostituire l'importo di: "3 euro" con: "5 euro"».

3.64

MORO

Al comma 40, sopprimere la lettera b).

3.65

MORO

Al comma 40, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

"Art. 72-bis. - (*Semplificazione delle procedure di pignoramento dei crediti presso terzi*). – 1. L'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, l'ordine al terzo, al datore di lavoro ovvero alla pubblica amministrazione di pagare il credito direttamente al concessionario della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento per somme maturate e non ancora corrisposte;

b) alle rispettive scadenze per le somme da corrispondere.

2. Possono essere pignorate, con le modalità di cui al comma 1, le somme dovute a qualsiasi titolo.

3. Le somme relative a rapporti di lavoro dipendente ovvero ad altre tipologie contrattuali, disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come pure le relative indennità di fine rapporto, comunque denominate, e le pensioni, le indennità che ne tengano conto o luogo, le rendite e altri assegni da chiunque erogati, nella misura della residua parte che ecceda il doppio del minimo vitale ed escluse le somme dovute per rimborso spese, possono essere pignorate nella misura del quinto, fatto salvo il simultaneo concorso delle altre cause di credito previste dall'articolo 545 del codice di procedura civile.

4. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede alla citazione del terzo e del debitore secondo le norme del codice di procedura civile. Le spese di citazione e processuali sono poste a carico della parte soccombente.

5. Il concessionario, prima di emettere il provvedimento di cui al comma 1, è tenuto ad inviare al contribuente una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle relative procedure nonché la corrispondenza delle spese esecutive"».

3.66

MORO

Al comma 40, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, concernente la possibilità da parte del conces-

sionario di attivare la procedura dell'espropriazione e vendita immobiliare, le parole: "tre milioni" sono sostituite con le seguenti: "ottomila euro"».

3.67

MORO

Al comma 40, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "L'iscrizione dell'ipoteca sui beni può essere effettuata se il debito totale supera complessivamente gli ottomila euro; in caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale, il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è obbligato e tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente invito ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive"».

3.68

IL RELATORE

Al comma 40, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) nell'articolo 85:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione";

2) al comma 3, primo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione"».

3.69

MORO

Al comma 40, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il provvedimento di fermo amministrativo può essere effettuato se il debito totale supera complessivamente mille euro e sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di fermo è obbligato ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo"».

3.70

MORO

Al comma 40, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente gli atti impugnabili in materia di contenzioso tributario, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

"e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46"».

3.71

CANTONI

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, comunque, gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi

giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle Agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'ACI alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico"».

3.72

SALERNO

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È, comunque, gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle Agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico"».

3.73

IL RELATORE

Sostituire il comma 42, con il seguente:

«42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "rivenditori di generi di monopolio," e prima delle parole: "gli ufficiali giudiziari" inserire le seguenti: "nonché presso"».

3.74

IL RELATORE

Al comma 42, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, senza oneri, di una rivendita di generi di

monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».

3.75

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«42-bis. Il comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si interpreta nel senso che non si procede alla riscossione coattiva, anche in caso di sentenza passata in giudicato, dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai soli servizi di vigilanza e custodia svolti, a mezzo di guardie giurate dipendenti nel periodo dal 2 marzo 1983 al 29 dicembre 1993, dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle somme già versate».

3.76

CANTONI

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio».

3.77

SALERNO

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio».

3.78

SALERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«42-bis. In coerenza con l'attuazione della riforma organica del settore della riscossione prevista dal presente articolo, la definizione ai sensi del comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, estingue ogni forma di irregolarità connessa all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiuta alla data già indicata dal predetto comma 426 del 30 giugno 2005».

3.79

CANTONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«42-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione».

3.80

SALERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«42-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione».

3.0.1

SALERNO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Qualora, a seguito di accordi sindacali, che prevedono l'esercizio del diritto di opzione del personale, con facoltà di permanenza nel ramo bancario dell'azienda concessionaria, e conseguentemente rientro nell'Istituto di credito di appartenenza del personale che ne abbia fatto richiesta, vi siano manifeste e motivate esigenze di assicurare la continuità del servizio, la Riscossione spa ha facoltà, mediante accordo fra le parti, di utilizzare personale già dipendente delle Società di riscossione o rami d'Azienda acquisiti, remunerando l'Istituto di credito di appartenenza con un importo *pro-capite* pari al costo medio per addetto del comparto su scala nazionale.

2. Il personale interessato dal distacco non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010.

3. Il numero e la tipologia del personale da utilizzare con tale modalità va ricordato, annualmente, fra le parti.

4. In ogni caso, l'istituto del distacco di cui al presente articolo deve cessare entro il 31 dicembre 2010».

3.0.2

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Dopo l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 34-ter. - *(Regime speciale per le imprese di pesca)*. – 1. Per la cessione dei propri prodotti ittici, direttamente effettuate dalle imprese di pesca, comprese le cooperative fra esse costituite e relativi consorzi, la de-

trazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile.

2. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della disposizione del comma 1. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

3.0.3

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 viene abrogato e sostituito dal seguente:

"Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché per gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento".».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

3.0.4

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca)*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli altri organismi pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura" (CASP) di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o subordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. Per le attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle finanze del 10 febbraio 1994, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.

5. Ai sensi del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

3.0.5

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di contratti di programma del settore
pesca ed acquacoltura)*

1. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "e successive modificazioni", inserire le seguenti: "e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili"».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

3.0.6

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di acquacoltura)

1. Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, legge 31 luglio 2005, n. 156, viene applicato, ai fini di garantire e consolidare i livelli occupazionali, anche alle imprese cooperative di produzione e lavoro che esercitano l'attività di acquacoltura».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

3.0.7

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Estensione del regime di tonnage tax alla pesca marittima)*

1. Il regime di cui al titolo II, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è esteso, in via opzionale, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnello e la ragione sociale delle imprese stesse.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

3.0.8

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune)*

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza

annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

3.0.9

SALERNO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, senza oneri, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.

2. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado.

3. Per l'istituzione delle rivendite di cui ai commi 1 e 2 devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».

3.0.10

SALERNO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni".

2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento)*. - 1. La nomina a una delle funzioni dei giudici tributari presso le corti di appello tributarie e i tribunali tributari non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I giudici delle corti di appello tributarie regionali e dei tribunali tributari provinciali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i giudici delle corti di appello tributarie regionali e dei tribunali tributari provinciali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima corte di appello o del medesimo tribunale per più di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei magistrati tributari in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di giudice delle corti di appello tributaria e dei tribunali tributari è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i giudici che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e

6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;

c) i giudici tributari, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle corti di appello tributarie o nei tribunali tributari".

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;".

4. All'articolo 44 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua attività" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e".

5. L'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è abrogato.

6. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "a pena d'inammissibilità deposita" sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, *in plico* raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".

7. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria del tribunale tributario che ha pronunciato la sentenza impugnata.

8. Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e n. 546, le parole: "commissioni tributarie" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "organi della giurisdizione tributaria" e le parole: "commissione tributaria provinciale" e: "commissione tributaria regionale" sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "tribunale tributario" e: "corte di appello tributaria".

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.11 (testo 2)

LAURO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14-*quiquies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "20 dicembre 2005"».

3.0.11

LAURO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14-*quiquies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "31 dicembre 2005"».

3.0.12

SAMBIN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14-*quiquies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "31 dicembre 2005"».

304^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Contento.

La seduta inizia alle ore 17,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI, constatata la mancanza del numero legale per esaminare la proposta di nomina all'ordine del giorno e lo schema di decreto legislativo n. 533, ne rinvia l'esame.

Il sottosegretario CONTENTO prende atto della comunicazione del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente-relatore PEDRIZZI (AN) avverte che si passa all'esame degli emendamenti sinora accantonati, riferiti agli articoli 1 e 2 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana).

Previa espressione del parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati all'unanimità gli identici emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Analogamente, con il parere favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, risulta approvato l'emendamento 2.7 a firma del relatore. I senatori CANTONI (FI) e SALERNO (AN) manifestano il proprio apprezzamento per i contenuti di tale proposta emendativa.

Con successiva votazione risulta poi respinto l'emendamento 2.11, sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO avevano espresso parere contrario.

Sono poi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 2.0.7 e 2.0.8, che risultano approvati e sui quali il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO avevano espresso parere favorevole.

Posto successivamente ai voti, previa espressione del parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato l'emendamento 2.0.9.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana), riprendendo da quelli accantonati.

IL PRESIDENTE avverte che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.33, 3.54, 3.58 e 3.64, e ne dichiara quindi l'inammissibilità.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha ritirato l'emendamento del Governo 3.4, il senatore EUFEMI (*UDC*) interviene relativamente all'emendamento 3.12, volto a prevedere l'inserimento all'interno del consiglio di amministrazione di Riscossione S.p.a. di un rappresentante dell'ANCI, rilevando la necessità che gli enti locali possano fornire il proprio contributo in tale ambito, auspicandone l'approvazione.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole su tale emendamento, ricordando che la propria parte politica ha presentato un'analogha proposta emendativa che prevedeva l'inserimento di due rappresentanti dell'ANCI all'interno del consiglio di amministrazione di Riscossione S.p.a., ritirata per sostenere l'emendamento 3.12.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) sull'emendamento 3.12, il senatore SALERNO (*AN*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento, motivato dall'esigenza di evitare di incidere su nomine già avvenute, in relazione alle quali esprime peraltro rilievi critici.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) preannuncia il voto favorevole, ribadendo l'esigenza di coinvolgere l'organismo rappresentativo degli enti locali nelle decisioni strategiche adottate dalla Riscossione S.p.a. Ritiene inoltre che il ruolo del Parlamento non possa essere pregiudicato da operazioni già poste in essere nella vigenza del decreto-legge e sottolinea come l'articolo 3 del decreto-legge non sia produttivo di entrate.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno ribadito il parere contrario, posto ai voti, l'emendamento 3.12 viene respinto.

Il presidente-relatore PEDRIZZI (AN) avverte che si passa all'esame degli emendamenti successivi al 3.17, che, in accoglimento dell'invito formulato dal rappresentante del Governo, viene ritirato dal senatore SALERNO (AN).

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi approvati gli identici emendamenti 3.18 e 3.19, sui quali il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è favorevole.

Dopo che il senatore MORO (LP) ha illustrato l'emendamento 3.20, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO formulano un invito al ritiro dello stesso. Il senatore MORO (LP) ritira pertanto l'emendamento 3.20, preannunciandone una riformulazione per l'esame da parte dell'Assemblea.

Dopo che il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 3.21, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Posto in votazione, l'emendamento 3.21 viene respinto.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.300, presentato dal RELATORE che, posto in votazione, viene accolto.

Il PRESIDENTE-relatore illustra poi l'emendamento 3.24, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole. Posto successivamente ai voti, l'emendamento 3.24 viene approvato all'unanimità. Risulta quindi preclusa la votazione dell'emendamento 3.28.

Il PRESIDENTE-relatore ricorda che la Commissione bilancio ha espresso sugli emendamenti 3.31 e 3.32 un parere ai sensi dell'81 della Costituzione di nulla osta condizionato all'introduzione di modifiche. I senatori SALERNO (AN) e PASQUINI (DS-U) riformulano pertanto rispettivamente gli emendamenti 3.31 e 3.32 negli emendamenti 3.31 (testo 2) e 3.32 (testo 2).

Dopo che il senatore SALERNO (AN) ha manifestato la preoccupazione che la riforma del servizio nazionale della riscossione possa ripercuotersi negativamente sulle categorie di lavoratori interessate, il PRESIDENTE-relatore fa presente che la proposta emendativa a propria firma 3.24 testé approvata tende a scongiurare proprio tale rischio; formula pertanto, unitamente al rappresentante del GOVERNO, un invito al ritiro, in

accoglimento del quale il senatore SALERNO (AN) ritira l'emendamento 3.31 (testo 2).

Posto poi ai voti, l'emendamento 3.32 (testo 2) viene respinto.

Il senatore CANTONI (FI) aggiunge la propria firma e dà per illustrato l'emendamento 3.36 che, previa espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.37 del relatore che, posto in votazione, viene accolto.

Il PRESIDENTE-relatore illustra poi l'emendamento 3.41 (testo 2), recante una proposta riepilogativa delle modifiche proposte ai commi 24 e 25 dell'articolo 3 del decreto-legge, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Posto successivamente ai voti, l'emendamento 3.41 (testo 2) viene approvato, risultando preclusa la votazione degli emendamenti 3.38, 3.39, 3.40 e 3.42.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario, gli identici emendamenti 3.43 e 3.44 vengono respinti.

Il PRESIDENTE-relatore dichiara decaduto l'emendamento 3.48 per assenza del proponente, dopo l'espressione del parere contrario, analogo a quello del Governo.

Accogliendo poi l'invito del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO il senatore SALERNO (AN) ritira l'emendamento 3.49.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 3.50, onde valutarne una possibile riformulazione.

Accogliendo l'invito al ritiro del rappresentante del GOVERNO, il senatore GIRFATTI (FI) ritira l'emendamento 3.51 e il senatore SALERNO (AN) ritira gli emendamenti 3.52, 3.53 e 3.55.

Posti successivamente ai voti, sono accolti gli identici emendamenti 3.56 e 3.57, sui quali il parere del RELATORE e del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO è favorevole.

Dopo che il senatore MORO (LP) ha accolto l'invito del rappresentante del GOVERNO a ritirare l'emendamento 3.59, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 3.60 presentato dal relatore, sul quale il rappresentante del GOVERNO aveva espresso parere favorevole.

Su invito del rappresentante del GOVERNO il senatore MORO (*LP*) ritira poi gli emendamenti 3.61, 3.62, 3.81 e 3.70, preannunciandone una riformulazione per l'esame da parte dell'Assemblea, trattando tali proposte emendative tematiche rilevanti quali il trattamento fiscale di quanto corrisposto in adesione a sanatorie.

Dopo che il senatore MORO (*LP*) ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 3.65 e 3.66, Il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere favorevole su tali emendamenti che, posti separatamente ai voti, risultano accolti.

Il PRESIDENTE-relatore illustra poi l'emendamento 3.68, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole. Con successiva votazione l'emendamento 3.68 viene approvato.

Si danno per illustrati gli emendamenti 3.71 e 3.72.

Previa espressione del parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO gli emendamenti 3.71 e 3.72, di identico contenuto, vengono approvati.

Il PRESIDENTE-relatore rinuncia a illustrare l'emendamento 3.73.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole su tale emendamento del relatore che, posto ai voti, viene approvato.

Il PRESIDENTE-relatore riformula poi l'emendamento 3.74 nell'emendamento 3.74 (testo 2), in accoglimento del parere condizionato reso dalla Commissione bilancio.

Dopo che i senatori BRUNALE (*DS-U*) e CASTELLANI (*Mar-DL-U*) hanno espresso dubbi sull'attinenza del contenuto dell'emendamento con l'articolato del decreto-legge, ritenendo che la sede maggiormente opportuna di presentazione della proposta emendativa sarebbe stata quella del disegno di legge finanziaria, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.74 (testo 2) che, posto poi in votazione, viene accolto. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 3.0.9.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) aggiunge poi la propria firma all'emendamento 3.76 e rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore BALBONI (*AN*) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.77.

Il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole su tali proposte emendative, volte a precisare la

possibilità per le Agenzie fiscali di disporre la sospensione dei pagamenti dello Stato verso i propri debitori.

Posti quindi congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.76 e 3.77 sono approvati.

Il senatore BALBONI (AN) aggiunge la firma all'emendamento 3.78 e, dopo una richiesta di precisazioni da parte dei senatori MORO (LP) e CASTELLANI (Mar-DL-U) volta a specificare il contenuto di sanatoria della disposizione, il senatore SALERNO (AN) ritira tale emendamento preannunciandone una riformulazione per l'esame da parte dell'Assemblea.

Dopo che il PRESIDENTE-relatore e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO hanno espresso parere favorevole, gli emendamenti 3.79 e 3.80, dal medesimo contenuto, posti congiuntamente ai voti vengono approvati.

Il senatore SALERNO (AN), accogliendo l'invito del rappresentante del GOVERNO, ritira l'emendamento 3.0.1.

Dopo l'illustrazione del senatore SALERNO (AN), i senatori CANTONI (FI) e GIRFATTI (FI) aggiungono la firma all'emendamento 3.0.10, in relazione al quale il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia che non parteciperà alla votazione, considerando il contenuto di detta proposta emendativa di natura ordinamentale e non coerente con le restanti disposizioni del decreto-legge. Il senatore BRUNALE (DS-U) si associa ai rilievi testé svolti dal senatore Pasquini.

Il senatore MORO (LP) esprime a sua volta perplessità sull'inserimento nel provvedimento in esame di disposizioni in materia di giustizia tributaria e il senatore SALERNO (AN) fa presente che la disciplina delle materie ricomprese nella giurisdizione tributaria è inclusa nella nozione di materia tributaria in senso ampio.

Su proposta dello stesso presentatore, la Commissione conviene infine di accantonare l'emendamento 3.0.10 onde consentirne un'analisi maggiormente approfondita dei contenuti.

I senatori CANTONI (FI) e GIRFATTI (FI) aggiungono la firma rispettivamente agli identici emendamenti 3.0.11 (testo 2) e 3.0.12 (testo 2), riformulandoli poi, in accoglimento del parere espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio di nulla osta condizionato, negli emendamenti 3.0.11 (testo 3) e 3.0.12 (testo 3), dal medesimo contenuto.

Il PRESIDENTE-relatore e il rappresentante del GOVERNO si rimettono alle valutazioni della Commissione sulle citate proposte emendative le quali, previa dichiarazione di voto contraria del senatore PASQUINI (*DS-U*) e favorevole da parte del senatore CANTONI (*FI*), poste congiuntamente ai voti, vengono approvate.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 (pubblicati, insieme a quelli riferiti agli articoli 6 e 7, in allegato al resoconto).

In relazione al parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5^a Commissione permanente, il PRESIDENTE-relatore dichiara inammissibili gli emendamenti 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11.

Il PRESIDENTE-relatore dà per illustrato l'emendamento 5.1, recante modifiche di tecnica legislativa.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.1 viene approvato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 5.2, ribadendo le critiche espresse all'articolo 5 del decreto-legge, giudicandolo non adeguato rispetto alle effettive esigenze di equità fiscale, soprattutto in relazione alle recenti vicende che hanno visto totalmente esenti plusvalenze maturate su cessioni di quote azionarie rilevanti. Nonostante le valutazioni emerse anche all'interno della maggioranza, il mutato orientamento sulla *participation exemption* appare ancora incerto e non sufficiente.

Il PRESIDENTE-relatore motiva il proprio parere contrario sull'emendamento illustrato, facendo presente che le condizioni per fruire dell'esenzione riguardano sia la misura della indeducibilità che il periodo del possesso. Ricorda inoltre che molti Stati europei presentano una legislazione analoga a quella proposta dal Governo con l'articolo 5.

Il rappresentante del GOVERNO formula un parere contrario sull'emendamento 5.2.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*), il quale condivide le osservazioni critiche svolte dal senatore Pasquini.

Posto ai voti l'emendamento 5.2 viene respinto.

Dopo l'illustrazione dell'emendamento 5.3 da parte del senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*), il PRESIDENTE-relatore ed il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario.

Posto ai voti l'emendamento 5.3 viene respinto.

L'emendamento 5.5 (testo 2) viene accantonato.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Si dà per illustrato l'emendamento 5.0.1, mentre sull'emendamento 5.0.2 il senatore BRUNALE (*DS-U*) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrarlo.

Il rappresentante del GOVERNO ed il PRESIDENTE-relatore formulano parere contrario sui due emendamenti.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 5.0.1, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 5.0.2.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

In conseguenza del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5^a Commissione permanente, il PRESIDENTE-relatore dichiara inammissibili gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, il PRESIDENTE-relatore dichiara improponibili per estraneità all'oggetto del decreto-legge gli emendamenti 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10.

In conseguenza del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5^a Commissione permanente, il PRESIDENTE-relatore dichiara inammissibili gli emendamenti 6.0.1, 6.0.4 e 6.0.5.

Il senatore SALERNO (*AN*) illustra l'emendamento 6.0.2, di contenuto identico all'emendamento 6.0.3.

Il rappresentante del GOVERNO motiva l'invito al ritiro, precisando in caso diverso di esprimere parere contrario.

Il PRESIDENTE-relatore, associandosi al parere espresso dal rappresentante del GOVERNO, sottolinea peraltro il valore dell'emendamento e invita il senatore Salerno a riformularlo per l'esame in Assemblea.

A giudizio del senatore PASQUINI (*DS-U*) un ulteriore approfondimento della portata dell'emendamento appare opportuno, giudicando peraltro importante chiarire in via legislativa l'applicazione della disciplina in commento.

Dopo che il senatore SALERNO (AN) ha ritirato l'emendamento 6.0.2, viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 6.0.3.

Il senatore SALERNO (AN) illustra l'emendamento 6.0.7, di contenuto identico all'emendamento 6.0.6, che viene dato per illustrato.

Con il parere favorevole del PRESIDENTE-relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.0.7, di contenuto identico all'emendamento 6.0.6, viene approvato.

Il senatore SALERNO (AN) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.0.11, sul quale esprimono parere contrario il PRESIDENTE-relatore ed il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti l'emendamento viene respinto.

Il PRESIDENTE-relatore avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 o ad esso aggiuntivi, specificando, peraltro, che su tali emendamenti la 5^a Commissione permanente non ha ancora espresso il proprio parere.

La Commissione conviene quindi di procedere comunque all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 e aggiuntivi ad esso.

Dopo che il senatore CANTONI (FI) ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7, il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra congiuntamente gli emendamenti 7.2 e 7.7, il primo volto a sopprimere l'articolo, e il secondo finalizzato a reintrodurre il criterio della forfetizzazione delle spese sostenute. A suo parere infatti l'articolo 7 introduce un meccanismo che rischia di incrementare gli oneri per la ristrutturazione degli immobili a carico delle imprese.

Il senatore BRUNALE (DS-U) aggiunge la firma agli emendamenti 7.4, 7.5, 7.9, 7.14, 7.17 e li dà per illustrati.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 7.3 e 7.6.

Il senatore BALBONI (AN) aggiunge la firma e dà per illustrati gli emendamenti 7.5, 7.13 e 7.18.

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra gli emendamenti 7.10 e 7.12, specificando che essi si riferiscono agli immobili posseduti dalle cooperative a proprietà indivisa.

Il PRESIDENTE-relatore ritira gli emendamenti 7.11 e 7.15. Illustra invece l'emendamento 7.16 finalizzato a prevedere una norma interpretativa concernente l'applicazione dell'esenzione dall'ICI per le attività assi-

stenziali, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività svolte. Si tratta di una riformulazione di un emendamento già approvato nel decreto-legge concernente le infrastrutture.

A giudizio del senatore PASQUINI (*DS-U*) l'emendamento illustrato tenderebbe a superare le obiezioni sollevate dalla precedente proposta emendativa, poiché non contiene più alcuna limitazione soggettiva rispetto a coloro che svolgono l'attività.

Anche a giudizio del senatore BRUNALE (*DS-U*) l'emendamento potrebbe superare le obiezioni sollevate circa l'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili utilizzati per determinate attività.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 7.17.

Il senatore CANTONI (*FI*) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.19.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 7.

Tutti gli emendamenti presentati dal senatore SALERNO (*AN*) sono sottoscritti dal senatore BALBONI (*AN*), che rinuncia ad illustrarli. Il senatore BALBONI (*AN*) rinuncia altresì ad illustrare gli emendamenti 7.0.15, 7.0.16 e 7.0.18.

Tutti gli emendamenti presentati dai senatori BASTIANONI (*Mar-DL-U*) e dal senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) sono sottoscritti dal senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*), che rinuncia ad illustrarli. Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) rinuncia altresì ad illustrare l'emendamento 7.0.33.

Tutti gli emendamenti a firma del senatore EUFEMI (*UDC*) sono sottoscritti dal senatore MANUNZA (*FI*), che rinuncia ad illustrarli.

Il senatore MANUNZA (*FI*) aggiunge poi la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 7.0.35 e 7.0.36.

Il senatore CANTONI (*FI*) rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti a propria firma.

Il PRESIDENTE-relatore rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.0.2.

Si dà infine per illustrato l'emendamento 7.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 27 ottobre, già convocata per le ore 10, avrà inizio alle ore 11.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3617**al testo del decreto-legge****Art. 3.****3.31 (testo 2)**

SALERNO

Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di uniformare la normativa del fondo a quanto previsto in termini di costituzione dei fondi complementari e le loro relazioni con il TFR (trattamento fine rapporto) verrà emanato dal Ministero del lavoro senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito regolamento sulla base degli accordi intervenuti con le Organizzazioni sindacali di categoria. Lo schema del regolamento di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, commi 2 e 5, della legge n. 468 del 1978, è trasmesso, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti nonché alle Commissioni competenti per i profili finanziari».

3.32 (testo 2)

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, LABELLARTE, BRUNALE, CAMBURANO, TURCI, BONAVITA, D'AMICO

Al comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di uniformare la normativa del fondo a quanto previsto in termini di costituzione dei fondi complementari e le loro relazioni con il trattamento fine rapporto, è emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito regolamento sulla base degli accordi intervenuti con le Organizzazioni sindacali di categoria. Lo schema del regolamento di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, commi 2 e 5, della legge n. 468 del 1978, è trasmesso, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti nonché alle Commissioni competenti per i profili finanziari».

3.74 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 42, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».

3.0.11 (testo 3)

LAURO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "15 dicembre 2005"».

3.0.12 (testo 3)

SAMBIN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "15 dicembre 2005".

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Al comma 1:

nella lettera a), sostituire le parole: «l'articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: "1.» con le seguenti: «all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.»;

nella lettera c), sostituire la parola: «sono» con la seguente: «siano»;

nella lettera d), sostituire le parole: «previsti alle» con le seguenti: «previsti al comma 1,» e, dopo le parole: «del comma 1», inserire le seguenti: «del presente articolo».

5.2

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento» e la parola: «di-cottesimo» con la seguente: «trentaseiesimo».

5.3

CASTELLANI, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» e «diciottesimo» rispettivamente con le seguenti: «85 per cento» e «ventiquattresimo».

5.4

CUTRUFO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per il Processo di Barcellona)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo dotato di 40 milioni di euro per il 2006 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, destinato a cofinanziare con le regioni meridionali e con l'Unione europea progetti nei settori della formazione, istruzione, reti di trasporto, di energia e di risorse idriche nell'ambito del Processo di Barcellona così come definito dai Ministri degli esteri degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della pubblica istruzione, le risorse di cui al comma 1 vengono assegnate entro il limite del 50 per cento del costo di ciascun progetto».

5.5 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento», con le seguenti: «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla regione Sicilia per la definizione dei rapporti finanziari progressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto

a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 50 milioni di euro dal 2008».

5.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».

5.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «nello stesso comma» fino alla fine con le seguenti: «nello stesso comma, lettera a), le parole: "ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "ininterrotto possesso, per una quota corrispondente al 2 per cento del capitale della società partecipata, dal primo giorno del diciottesimo mese"».

5.7

EUFEMI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 101, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificatamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'art. 87, comma 1."»;

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) nell'art. 123, comma 1, le parole: "gli articoli 85 e 87" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 85"»;

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola "secondo" è sostituita dalla seguente: "quarto"».

5.8

CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con le seguenti:

«*d*) all'articolo 101, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere *b*), *c*) e *d*), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificatamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'art. 87, comma 1".

d-bis) nell'art. 123, comma 1, le parole: "agli articoli 85 e 87 sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 85"».

5.9

CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola "secondo" è sostituita dalla seguente: "quarto"».

5.10

CANTONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È abrogato l'articolo 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.11

SALERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È abrogato l'articolo 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.0.1

FILIPPELLI, RIGHETTI, FABRIS

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore delle famiglie mediante istituzione dell'imposta sul commercio degli immobili diversi dalla prima casa)

1. Al fine di porre un argine alle speculazioni nel mercato immobiliare e garantire all'erario entrate derivanti dal commercio immobiliare, l'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il gettito dell'imposta è attribuito in misura del 50 per cento allo Stato e in misura del 50 per cento ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.

3. L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.

4. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'articolo 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

5. In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della locazione.

6. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1° gennaio 2006 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.

7. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.

8. L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.

9. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dalla presente legge ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.

10. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo comma 22, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto.

11. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta.

12. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.

13. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.

14. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale come quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione.

15. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

16. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, è liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.

17. La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e abitazione.

19. La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta, sono equiparati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, al trasferimento del diritto di proprietà. La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta: nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi, quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.

20. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

21. L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dell'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie.

22. Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dei commi precedenti.

23. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene. Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelli per le imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.

24. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.

25. Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per l'urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento all'edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.

26. L'imposta si applica per aliquote di incremento imponibile determinate dalla differenza tra il valore iniziale del bene e quella di alienazione o trasmissione, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.

27. L'imposta si applica con le seguenti aliquote:

- a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 5 per cento;
- b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 10 per cento;
- c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 15 per cento;
- d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 20 per cento;
- e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 25 per cento;
- f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 30 per cento.

28. All'accertamento, liquidazione a riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.

29. I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:

- a) il valore iniziale del bene ai sensi dei precedenti commi 10, 11, 12, 13 e 14;
- b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
- c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14.

30. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro

ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.

31. Le spese di cui al comma 22, se già non esposte nella dichiarazione prevista dal comma 29, debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.

32. Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al comma 29 deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.

33. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini già stabiliti per l'imposta di successione.

34. Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dei commi 10, 11, 12, 13 e 14, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.

35. L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica l'avviso di accertamento:

- a) dei valori attribuiti al bene;
- b) delle spese ritenute non ammissibili;

36. L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità già stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi dei commi 29, 30 e 31, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

37. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dai commi 29, 30, 31 e 32 l'ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile.

38. Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa è effettuata nei termini, nei limiti e con le

modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.

39. Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione dell'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale.

40. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 29, 30, 31 e 32, «relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche» deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.

41. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definitivi a fini delle imposte di registro o di successione.

42. Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.

43. Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso. In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi dei precedenti commi 35, 36 e 37.

44. Per l'omessa dichiarazione prevista dai commi 29, 30, 31 e 32, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dei commi 10, 11, 12, 13 e 14. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al presente comma, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

45. Esenzioni e riduzioni.

Sono esenti dall'imposta gli incrementi di valore:

a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);

c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;

d) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a euro 500.000.

46. L'imposta di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione degli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.

47. Le obbligazioni previste dal presente articolo sono solidali tra gli alienati ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.

48. È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente articolo.

49. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente articolo, delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile. Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

50. Le somme riscosse per l'imposta, interessi e soprattasse sono attribuite in uguale misura allo Stato e al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile. Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente.

51. L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.

52. Le somme indebitamente percepite sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.

53. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

54. I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere. Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.

55. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.

56. Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari.

57. L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso e di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato. L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel comma 5.

59. Con le entrate previste dal presente articolo lo Stato assicura la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie, in particolare quelle monoreddito e con figli, e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico.

60. Le entrate previste dal presente articolo sono destinate dai comuni esclusivamente all'istituzione di misure per il sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, mediante l'assegnazione di *bonus* da spendere per l'istruzione e i corsi di lingue, l'acquisto di testi scolastici e universitari, l'acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche.

5.0.2

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per le società, la cui attività esclusiva consiste nell'acquisto e cessione di unità immobiliari, si applica una imposta sostitutiva pari al 43 per cento del reddito imponibile societario, per gli utili che derivano dalla cessione di immobili il cui acquisto è avvenuto entro dodici mesi precedenti alla stipula del contratto di vendita».

Art. 6.**6.1**

CASTELLANI, D'AMICO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, quanto ai commi 1 e 2, dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto al comma 3, dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riallineamento dei valori in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali)

1. Le società che ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, redigono il bilancio di esercizio sulla base dei principi contabili internazionali possono ottenere, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il riallineamento delle differenze positive o negative tra il valore risultante dal bilancio dell'esercizio di prima applicazione dei predetti principi contabili, per la parte derivante dalla prima applicazione medesima, e quello fiscalmente riconosciuto di singole attività o passività esistenti nel bilancio chiuso nell'esercizio precedente quello di prima applicazione. Tali valori si considerano fiscalmente riconosciuti a decorrere dall'esercizio di prima applicazione dei citati principi contabili.

2. L'imposta sostitutiva è applicata sulle differenze determinate ai sensi del comma 1 nella misura del 19 per cento. Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di prima applicazione degli IAS di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 38 del 2005.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle aree fabbricabili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 e le modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86».

6.2

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, quanto ai commi 1 e 2, dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto al comma 3, dal periodo d'imposta in corso alla data del primo gennaio 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riallineamento dei valori in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali)

1. Le società che ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 redigono il bilancio di esercizio sulla base dei principi contabili internazionali possono ottenere, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il riallineamento delle differenze positive o negative tra il valore risultante dal bilancio dell'esercizio di prima applicazione dei predetti principi contabili, per la parte derivante dalla prima applicazione medesima, e quello fiscalmente riconosciuto di singole attività o passività esistenti nel bilancio chiuso nell'esercizio precedente quello di prima applicazione. Tali valori si considerano fiscalmente riconosciuti a decorrere dall'esercizio di prima applicazione dei citati principi contabili.

2. L'imposta sostitutiva è applicata sulle differenze determinate ai sensi del comma I nella misura del 19 per cento. Il versamento dell'impo-

sta sostitutiva è eseguito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di prima applicazione degli IAS di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 38 del 2005.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle aree fabbricabili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 e le modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86».

6.3

EUFEMI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, quanto ai commi 1 e 2, dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto al comma 3, dal periodo d'imposta in corso alla data del primo gennaio 2006.».

6.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riallineamento dei valori in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali)

1. Le società che ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, redigono il bilancio di esercizio sulla base dei principi contabili internazionali possono ottenere, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il riallineamento delle differenze positive o negative tra il valore risultante dal bilancio dell'esercizio di prima applicazione dei predetti principi contabili, per la parte derivante dalla prima applicazione medesima, e quello fiscalmente riconosciuto di singole attività o passività esistenti nel bilancio chiuso nell'esercizio precedente quello di prima appli-

cazione. Tali valori si considerano fiscalmente riconosciuti a decorrere dall'esercizio di prima applicazione dei citati principi contabili.

2. L'imposta sostitutiva è applicata sulle differenze determinate ai sensi del comma 1 nella misura del 19 per cento. Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di prima applicazione degli IAS di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 38 del 2005.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle aree fabbricabili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e le modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86».

6.0.2

SALERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondi comuni di investimento immobiliare italiani)

1. Nell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ov-

vero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-*bis*, residenti in Italia e provvede a:

- a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
- b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta"».

6.0.3

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Fondi comuni di investimento immobiliare italiani)

1. Nell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-*bis*. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2-*ter*. I soggetti non residenti di cui al comma 2-*bis* nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-*bis*, residenti in Italia e provvede a:

- a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta"».

6.0.4

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondi comuni di investimento mobiliare italiani)

1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le parole: "e dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "e dai commi 1 e 6"».

6.0.5

SALERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondi comuni di investimento mobiliare italiani)

1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'isti-

tuzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le parole: "e dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "e dai commi 1 e 6"».

6.0.6

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondi comuni di investimento immobiliare italiani)

1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

6.0.7

SALERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondi comuni di investimento immobiliare italiani)

1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

6.0.8

GENTILE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-*bis* è soppresso;

b) al comma 1-*quater* dopo le parole: "fondo speciale di importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-*bis* del" sono sostituite dalla seguente: "al";

c) al comma 1-*quinquies* le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS SpA ai sensi del comma 1-*bis*" sono sostituite da: "Sono di competenza di ANAS SpA le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 la cui riscossione";

d) al comma 3 lettera *d)* la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell'attuazione della lettera *d-ter*)";

e) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera *d-bis*):

"*d-bis*) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS SpA di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione. Tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera *c*); a tal fine l'ANAS SpA, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggio figurativo e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato";

f) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera *d-ter*):

"*d-ter*) i pedaggi figurativi e/o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera *d-bis*) devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

6.0.9

RIGHETTI, FILIPPELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni sulla cessione dei crediti delle imprese alle banche, vantati nei confronti dello Stato o delle amministrazioni pubbliche)

1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le operazioni di anticipazione sui crediti acquistati vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni non può essere superiore a quello più favorevole concesso dallo Stato nell'emissione dei Buoni del Tesoro con scadenza superiore ad un anno avvenuta nel trimestre precedente.

2. Per le operazioni di anticipazione sui crediti futuri vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni il tasso di interesse non può superare di un punto percentuale il tasso di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze rileva ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi di cui ai commi 1 e 2».

6.0.10

RIGHETTI, FILIPPELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il credito al consumo delle famiglie)

1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il credito alle famiglie finalizzato all'acqui-

sto di beni e servizi destinati ai minori di 25 anni non può superare di 4 punti percentuali il tasso di riferimento BCE (ex TUS).

2. 11 Ministero dell'economia e delle finanze rileva ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 i tassi di cui al comma 1».

6.0.11

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

All'art. 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Sono esclusi dagli obblighi previsti al comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109 (All. 6), comma 2, lettere *a*), *b*), *d*) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria o assicurativa una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000"».

Art. 7.

7.1

CANTONI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.

Il comma 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

7.2

CASTELLANI, CAMBURSANO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «85 per cento».

7.3

CUTRUFO

*Sopprimere l'articolo.***7.4**

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI, ANDREOTTI

*Sopprimere l'articolo.***7.5**

SALERNO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) nell'articolo 90, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di immobili locali, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentata sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, a 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione"».

7.6

EUFEMI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate

sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» *con le seguenti*: «forfetariamente del 10 per cento».

7.7

CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» *con le seguenti*: «forfetariamente del 10 per cento».

7.8

EUFEMI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite massimo del 15 per cento non si applica ai corrispettivi di godimento percepiti dalle cooperative edilizie di abitazione per gli alloggi assegnati in uso ai propri soci.».

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) nell'ultimo comma dell'articolo 90 dopo la parola: "deduzione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "salvo che si riferiscano agli alloggi assegnati in godimento o locazione ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione"».

7.9

CHERCHI, EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite massimo del 15 per cento non si applica ai corrispettivi di godimento percepiti dalle cooperative edilizie di abitazione per gli alloggi assegnati in uso ai propri soci».

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) nell'ultimo comma dell'articolo 90 dopo la parola: "deduzione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "salvo che si riferiscano agli alloggi assegnati in godimento o locazione ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione"».

7.10

PASQUINI, BRUNALE, TUIRCI, BONAVITA, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il limite massimo del 15 per cento non si applica ai corrispettivi di godimento percepiti dalle cooperative edilizie di abitazione per alloggi assegnati in uso ai propri soci».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 50 per cento».

7.11

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 16, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Alle giovani coppie titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle stesse, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta, in alternativa alla detrazione di cui al comma 1, una detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione. La detrazione, pari a 1.000 euro, spetta a condizione che il reddito complessivo non superi l'importo di 26.000 euro annui."

Conseguentemente:

All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto sostituire le parole: "nella misura del 95 per cento" *con le altre:* "nella misura del 93 per cento"».

7.12

PASQUINI, BRUNALE, TURCI, BONAVITA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) nell'ultimo comma dell'articolo 90, dopo la parola: "deduzione" sono aggiunte le seguenti: "salvo che si riferiscano agli alloggi assegnati in godimento o locazione ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione"».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "nella misura del 95 per cento" con le seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

7.13

SALERNO

Nella rubrica, sopprimere le parole: «Spese di manutenzione degli».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico.».

Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a) e b)».

7.14

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI, ANDREOTTI

Sopprimere il comma 2.

7.15

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il finanziamento del fondo istituito dall'articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, presso il ministero delle finanze per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani coppie e delle famiglie numerose, è autorizzata a decorrere dall'anno 2006 la somma di 10 milioni di euro.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis si provvede utilizzando le maggiori entrate del presente decreto nel limite dell'autorizzazione di spesa del citato comma».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento» con le seguenti: «nella misura del 93 per cento».

7.16

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.».

7.17

EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.».

7.18

KAPPLER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "in favore di fondazioni o società" sono sostituite dalle seguenti: "in favore di fondazioni, associazioni riconosciute o società"».

7.19

GENTILE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: "favore di fondazioni o società" sono sostituite dalle seguenti: "in favore di fondazioni, di associazioni riconosciute o di società"».

7.0.1

SALERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Sono estesi i diritti di opzione di prelazione, garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione, nella

misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti.

2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purché detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un'unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori.

3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva».

7.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Privatizzazione di enti e aziende delle regioni)

1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni"».

7.0.3

D'ONOFRIO, EUFEMI, TAROLLI, TREMATERRA, BERGAMO, BOREA, BOSI, CALLEGARO, CHERCHI, CICCANTI, CIRAMI, COMPAGNA, DANZI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, JERVOLINO, MAFFIOLI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, RUVOLO, SALZANO, SANZARELLO, SODANO, SUDANO, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure finanziarie urgenti per il contenimento delle tariffe elettriche)

1. Al fine di contenere il costo della tariffa elettrica il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, attraverso idonee operazioni finanziarie per la cessione dei crediti residui contabilizzati, alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria elettrica a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate di cui al provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 e sue successive integrazioni e modifiche, utilizzando allo scopo istituti e società pubbliche o controllate.

2. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al precedente comma 1, che dispongono di una potenza elettrica massima oggetto della convenzione maggiore di 10 MW, hanno l'obbligo di aderire alle procedure per la cessione dei crediti residui contabilizzati a far data dal 1 gennaio 2006, ad esclusione dei titolari di impianti alimentati da fonti esclusivamente rinnovabili come definite dal provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 e sue successive integrazioni e modifiche.

3. Gli eventuali maggiori oneri, rispetto ai costi che si avrebbero in applicazione della normativa vigente, derivanti dall'applicazione delle procedure di riassegnazione dei crediti residui dovranno ricadere sui soggetti identificati al precedente comma 2.

4. Ai fini della presente norma non si applica quanto previsto dal titolo II, punto 7-bis del decreto del Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994».

7.0.4

SALERNO

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Asseverazione degli studi di settore)

1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati da predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546".

2. Nell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 è abrogato».

7.0.5

BASTIANONI

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Asseverazione dell'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dagli studi di settore)

1. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che

giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell' articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546".

2. All'articolo 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n 164, il secondo comma è abrogato».

7.0.6

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Asseverazione dell'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dagli studi di settore)

1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell' articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546".

2. Nell'articolo 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n 164, il secondo comma è abrogato».

7.0.7

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Regime fiscale della tariffa di igiene ambientale)

1. In coerenza con la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale sostitutiva della tassa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani (TARSU), soppressa ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come riconosciuta dalla sentenza 6 dicembre 2004, n. 101, della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sezione V, e al fine di evitare la duplicazione d'imposta, gli importi della suddetta tariffa non sono assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto (IVA)».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «95 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

7.0.8

CANTONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Redditi da associazioni in partecipazione. Apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro)

1. Al Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 344 del 12 dicembre 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, concernente redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera *c-bis*), è inserita la seguente:

"*c-ter*) Le partecipazioni agli utili, di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 44, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

b) all'articolo 53, concernente redditi di lavoro autonomo, al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) all'articolo 54, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, nel secondo periodo, la lettera c) è soppressa;

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006"».

7.0.9

SALERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 62-*sexsies* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-*bis* del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta"».

7.0.10

BASTIANONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Natura degli accertamenti a mezzo studi di settore)

1. All'articolo 62-*sexies* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-*bis* del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta"».

7.0.11

EUFEMI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Natura degli accertamenti a mezzo studi di settore)

1. All'articolo 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai

sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta"».

7.0.12

SALERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione)

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del presente decreto"».

7.0.13

BASTIANONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione)

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti

indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere *e*), *f*) ed *i*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-*bis*, comma 3, e 36-*ter*, comma 4, del presente decreto"».

7.0.14

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione)

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere *e*), *f*) ed *i*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-*bis*, comma 3, e 36-*ter*, comma 4, del presente decreto"».

7.0.15

BALBONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione)

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere *e*), *f*) ed *i*)", del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-*bis*, comma 3, e 36-*ter*, comma 4, del presente decreto"».

7.0.16

BALBONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono abrogate».

7.0.17

SALERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rateazione dell'IVA dovuta sull'adeguamento agli studi di settore)

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore"».

7.0.18

BALBONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Pagamenti rateali dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore)

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore"».

7.0.19

BASTIANONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Pagamenti rateali dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore)

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto dette imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore"».

7.0.20

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Pagamenti rateali dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore)

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore"».

7.0.21

SALERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,";

b) al comma 2, le parole: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza"».

7.0.22

BASTIANONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Condizioni per la reiterazione dell'accertamento a mezzo studi di settore)

1. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,";

b) al comma 2, le parole: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza"».

7.0.23

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Condizioni per la reiterazione dell'accertamento a mezzo studi di settore)

1. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,";

b) al comma 2, le parole: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza"».

7.0.24

SALERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,"».

7.0.25

BASTIANONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Condizioni per la reiterazione degli accertamenti a mezzo parametri)

1. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,"».

7.0.26

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Condizioni per la reiterazione degli accertamenti a mezzo parametri)

1. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,"».

7.0.27

SALERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei paragrafi precedenti"».

7.0.28

BASTIANONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Pagamenti rateali delle imposte dovute su redditi
soggetti a tassazione separata)*

1. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei paragrafi precedenti"».

7.0.29

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Pagamenti rateali delle imposte dovute su redditi
soggetti a tassazione separata)*

1. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei paragrafi precedenti"».

7.0.30

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Entrata in vigore degli studi di settore assoggettati a revisione)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi assoggettati a revisione sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

7.0.31

BASTIANONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Entrata in vigore degli studi di settore assoggettati a revisione)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all' articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi assoggettati a revisione sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

7.0.32

SALERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 21 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

7.0.33

CASTELLANI, D'AMICO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'art. 168 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogato».

7.0.34

EUFEMI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'art. 168 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogato».

7.0.35

AZZOLLINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Enti non commerciali con sede operativa
nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia)*

1. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2005 è prorogata al 31 dicembre 2006».

7.0.36

D'IPPOLITO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il loro trasferimento successivo ad un conferimento d'azienda avente ad oggetto i medesimi beni, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività economiche, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico».

7.0.37

CANTONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere, il seguente:

«Art. 7-bis.

(Agevolazione tributaria per il trasferimento di beni patrimoniali agli enti non commerciali)

1. Il trasferimento a titolo gratuito di beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 giugno 2006, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, al realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiarerà nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività».

7.0.38

CANTONI

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e relativa addizionale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, comma 2, lettera o-bis), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, deve essere inteso quale unico opificio industriale anche l'aggregazione di più soggetti giuridici che si approvvigionano di energia elettrica attraverso un unico punto di riconsegna e che pertanto costituiscono a tutti gli effetti, per la rete di distribuzione locale o la rete di trasporto nazionale, un'unica utenza».

7.0.39

CANTONI

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Estensione della tassazione per «cassa» agli interni per ritardato rimborso di imposte)

1. All'art. 109, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui redditi) dopo le parole «interessi di mora» aggiungere le seguenti "e gli interessi per ritardato rimborso dei tributi"».

7.0.40

CANTONI

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto)

1. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 recante "Norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto", il secondo comma è abrogato».

7.0.41

CANTONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assoggettamento ad IVA dei canoni di concessione demaniale portuale)

1. Tra le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni si intendono comprese le concessioni di godimento a terzi di beni demaniali da parte delle Autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le operazioni di cui al comma precedente già effettuate resta valida l'imposta applicata senza precludere eventuali diritti di rimborso dell'imposta di registro pagata in via anticipata per i periodi successivi all'entrata in vigore della norma.

3. La disposizione di cui al primo comma ha carattere di interpretazione autentica, a norma dell'articolo 1 della legge n. 212 del 2000».

7.0.42

CANTONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(ICI beni demaniali)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per i beni demaniali iscritti in catasto, il valore è costituito unicamente dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione"».

7.0.43

CANTONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sanatoria ruoli pregressi)

1. Si considera tempestivo il versamento delle somme dovute a saldo della sanatoria di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, effettuato entro il 16 aprile 2005 da parte dei contribuenti che hanno regolarmente versato la prima rata entro il termine del 16 ottobre 2003».

7.0.44

CANTONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazione della certificazione fiscale nell'attività di locazione dei veicoli)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

7.0.45

SALERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di base imponibile, è inserita la seguente:

"*b*-bis) i redditi derivanti da lavoro dipendente e la quota di trattamento di fine rapporto derivanti da attività prestata all'estero in via con-

tinuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in Stati o territori diversi da quelli che per tali redditi prevedono un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Qualora i redditi siano prodotti negli Stati o nei territori individuati con il decreto di cui al comma precedente, si applica quanto previsto dal comma 8-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

7.0.46

EUFEMI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è così sostituito:

"Art. 26. - (*Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale*). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul 'Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 18 per cento degli

interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

4. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 18 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g-bis*), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: *a*) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; *b*) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparata di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; *c*) società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d*) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 73.

6. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 18 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 18 per cento se i percipienti

sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

346^a Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 12.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, preso atto che non è stato raggiunto il numero legale richiesto per l'esame in sede consultiva su atti del Governo, rinvia pertanto l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno alla seduta già convocata domani, giovedì 27 ottobre, alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

453^a Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle ore 9,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sul disegno di legge:

(2708) CICOLANI. – Disposizioni in materia di Cave di marmo delle Alpi Apuane

Il presidente NOVI (FI) avverte che – tenuto conto dei tempi previsti per l'esame della manovra finanziaria in corso, nonché dell'imminente assegnazione degli schemi di decreto legislativo che verranno adottati in attuazione della legge n. 308 del 2004, schemi il cui esame presumibilmente impegnerà la 13^a Commissione permanente per l'ultimo scorcio del 2005 e l'inizio del 2006 – l'*iter* del disegno di legge n. 2708 non proseguirà nel corso della XIV legislatura.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

221^a Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI

Intervengono il presidente della RAI, Claudio Petruccioli, i consiglieri di amministrazione Bianchi Clerici Giovanna Fausta Giuseppina, Curzi Alessandro, Malgieri Gennaro, Petroni Angelo Maria, Rizzo Nervo Antonino, Rognoni Carlo, Staderini Marco, Urbani Giuliano ed il direttore generale della RAI, dottor Alfredo Meocci.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, comunica che in data 25 ottobre 2005 il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Lucio Malan, in sostituzione del senatore Riccardo Minardo, dimissionario.

Il Presidente formula quindi, anche a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro al senatore Malan.

Audizione del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI

(Svolgimento dell'audizione e rinvio)

Il presidente GENTILONI SILVERI formula, a nome della Commissione, i più vivi auguri di buon lavoro ai consiglieri di amministrazione, al Direttore generale e al presidente Petruccioli, cui dà la parola.

Il presidente della RAI, dottor Claudio PETRUCCIOLI, pronuncia la seguente relazione:

«Onorevoli deputati, onorevoli senatori, in questo primo incontro con voi nella nuova funzione di Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai rendo innanzitutto omaggio – interpretando, ne sono certo, anche l'animo di tutti i consiglieri e del collega direttore generale dottor Alfredo Meocci – alla alta funzione di indirizzo e di vigilanza che voi esercitate in nome dell'intero Parlamento verso il servizio pubblico radiotelevisivo della cui amministrazione e gestione noi siamo incaricati. Senza questa vostra vigile e puntuale presenza, il nostro lavoro sarebbe meno facile e meno sicuri sarebbero i presidi a difesa del pluralismo e della libertà che devono caratterizzare il servizio pubblico radiotelevisivo. Per tutti, se mi consentite, aggiungo un cordialissimo e sincero saluto, con la emozione di chi torna per la prima volta in questa Aula in veste diversa da quella a lungo indossata.

A lei, presidente Gentiloni rivolgo le più vive congratulazioni per una elezione che ha riconosciuto e premiato la sua indiscutibile competenza e la sua equilibrata passione. Su di lei si è ritrovata un'ampia e varia convergenza. Vorrei osservare che non è la prima volta che questo avviene in decisioni importanti di questa Commissione: tanto che si può – forse – ormai parlare non solo di un costume consolidato ma di una convinzione conquistata. In un periodo in cui la vita politica e parlamentare non si segnala certo per la prevalenza di questo tipo di orientamenti e di pratiche, questo dato di fatto è evidentemente positivo; e, per chi al servizio pubblico dedica la propria attività, insieme rassicurante e impegnativo.

In questo primo incontro, e anche considerando la importante innovazione del *question time*, che fissa le nostre audizioni almeno ogni quindici giorni, cercherò di fornirvi alcuni elementi generali ai quali penso dobbiamo uniformare la nostra attività. Ho già usato in altre occasioni l'espressione – un po' roboante, lo riconosco – di «orizzonte 2016». Perché? Nel 2016 scadrà la concessione ventennale in base alla quale lo Stato affida lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo. Le modalità stesse della concessione saranno diverse dal passato. I soggetti che operano nel settore televisivo sono più di uno da quando il superamento del monopolio si è affermato nei fatti ed è stato sancito dalla legge e potrebbero aumentare rispetto al numero attuale. In via teorica, anche considerando le possibilità di mutamento del quadro legislativo da qui a quel momento, la concessione stessa potrebbe essere assegnata a quello – fra

i diversi soggetti – che presentasse le migliori garanzie di affidabilità quanto alla realizzazione degli obiettivi che lo Stato indica per il servizio pubblico, e/o che risultasse meno oneroso per le finanze pubbliche. Ovvero, anche in considerazione delle rapidissime innovazioni tecnologiche che consentono e sollecitano una offerta sempre più ricca e differenziata, si potrebbe a quel momento ritenere possibile e conveniente, considerare separatamente i diversi obiettivi e metterli «all'asta» fra i diversi operatori. Almeno in via teorica, dunque, sarebbe possibile che, dopo la fine del monopolio televisivo finisse anche il «monopolio del servizio pubblico».

Ecco cosa significa «Orizzonte 2016». Significa che il mandato triennale assegnato dalla legge agli organi di amministrazione, di direzione e di gestione della Rai entrati in carica nel mese di agosto vogliamo utilizzarlo innanzitutto per mettere a punto le linee strategiche per arrivare al rinnovo della concessione nelle migliori condizioni sotto ogni punto di vista.

Da qui al 2016 ci sono dieci anni, tre mandati di Consiglio. Se la prima *tranche*, che compete al Consiglio testé entrato in carica, e che copre un terzo del tempo complessivo disponibile, venisse, per una ragione o per l'altra, dissipata, e al termine si dovesse constatare che la Rai si trova più o meno nella situazione di oggi, il tentativo e il proposito qui illustrati sarebbero largamente compromessi per non dire definitivamente vanificati.

Da molto tempo non ha luogo una riflessione strategica sull'assetto del settore radiotelevisivo in Italia e sulla collocazione, in esso del servizio pubblico. Non ha luogo in generale nella cultura e nella politica; non ha luogo fra gli addetti ai lavori e, in particolare all'interno della Rai, coinvolgendone ampiamente le energie che in essa sono presenti, le persone che in essa lavorano, con diversi livelli di responsabilità.

L'ultima volta che una riflessione e una discussione di questo tipo prese corpo in Italia e si tradusse in iniziative di carattere legislativo e, insieme, in rilevanti modifiche e innovazioni nell'assetto della concessionaria del servizio pubblico, fu trent'anni fa. Allora, sulla base di trasformazioni nel costume e nella sensibilità diffusa, del maturare di cambiamenti negli orientamenti culturali e politici che coinvolgevano i più larghi strati dei cittadini, e per consapevole impulso della Corte Costituzionale si determinò una vera e propria svolta. Il significato è riassunto nella formula: «il servizio pubblico non deve più dipendere istituzionalmente dal Governo – come fino a quel momento era stata – bensì dal Parlamento». La legge 103 del 1975 tradusse in termini formali questo nuovo indirizzo.

In concomitanza con questo cambiamento del quadro normativo e istituzionale, l'azienda arricchì e completò il proprio assetto aggiungendo alla prima rete che fino alla seconda metà degli anni '60 coincideva con l'intera tv e alla seconda rete che operava già da quasi dieci anni, una terza rete.

Già allora, però, la riflessione strategica fu monca: si chiusero gli occhi sui fenomeni economici, sociali e culturali alla base della nascita della televisione commerciale che avrebbe determinato la fine di fatto del monopolio pubblico. All'inizio degli anni '90, poi, l'esplosione del sistema

politico rese assolutamente obsoleto l'assetto del governo Rai; e tutto nell'azienda ha perso senso, forma, ordine.

È cominciata una lunga navigazione a vista; le vele, spesso, sono state ridotte; altrettanto spesso l'equipaggio, dagli ufficiali di più alto grado agli addetti alle macchine, si sono dati da fare con quello che avevano sotto mano; per mandare avanti la baracca o, quando se ne presentava l'occasione, per sistemarsi in modo un po' meno scomodo o un po' più comodo. Di rotta, neanche a parlarne; sul ponte di comando gli avviciamenti erano così rapidi, la confusione degli ordini o il clamore di vere e proprie liti tanto frequenti da rendere ridicolo chiunque osasse formulare la domanda «ma dove stiamo andando, dove ci portano, dove dobbiamo andare?».

La situazione, dopo una dozzina d'anni, è ancora questa. La sola cosa che si può dire di certo è che se non c'è stato naufragio né ammutinamento la qualità dello scafo e la disposizione di chi lo frequenta sono, nell'insieme, più che buone; ed è ragionevole farci affidamento. Di qui, comunque, si deve partire; senza disperazione ma anche senza illusioni.

La nostra stella polare è l'espletamento del servizio pubblico: ce lo dice la legge e – se è consentito – ce lo dice con particolare efficacia e spessore di motivazioni il Protocollo di Amsterdam. Quel protocollo definisce una «civiltà» del settore televisivo nella quale si riconoscono tutti i Paesi dell'Unione. Ad alimentarla e presidiarla è contemplata una «significativa presenza» del servizio pubblico.

Il servizio pubblico, però, non è più una certezza e sempre meno lo sarà con il passare degli anni; è una ipotesi che abbiamo noi l'onere di dimostrare praticabile e conveniente. Dobbiamo pensare realizzare e potenziare la «significativa presenza» del servizio pubblico nel corso di grandi trasformazioni tecnologiche: il digitale – terrestre, satellitare e via cavo – che unifica gli alfabeti tecnologici e rende possibile la multimedialità, fa diventare ordinari e semplicissimi gli scambi fra le diverse piattaforme. E nel corso di grandi trasformazioni di mercato. In Italia si avverteranno tutti i cambiamenti che avvengono anche altrove: nuovi prodotti e nuovi servizi che incorporano la multimedialità (e, nella prospettiva, la interattività). Il passaggio dall'analogico al digitale non si esaurisce – come, fin qui, lo si è prevalentemente vissuto da noi, per debolezze culturali e convenienze politiche – nella moltiplicazione delle frequenze, che non sono più un «bene raro». Passare dall'analogico al digitale è come, per chi fino a quel momento disponeva di tecniche che permettevano di edificare solo a piano terra, impadronirsi delle capacità per costruire edifici a più piani. Cosicché non solo i movimenti, ma il modo di pensare deve passare da due a tre dimensioni; e ad ogni passaggio da un piano all'altro il prodotto può e deve cambiare, la sua destinazione può rivolgersi a utenti e consumatori diversi; pur in presenza di una ideazione e di una produzione unificate. Una rivoluzione, dunque, nella concezione dei prodotti e nelle forme organizzative per idearli realizzarli, pubblicizzarli.

In Italia, poi, c'è un'impellente urgenza, molto più forte che in qualunque altro Paese della Unione: la necessità della liberalizzazione. Se non ci sarà liberalizzazione, non saranno possibili, o avverranno in modo periferico e frenato, le trasformazioni consentite dalla tecnologia, non se ne trarranno tutti i possibili vantaggi.

La liberalizzazione significa maggiore competizione, fra un numero di soggetti superiore a quelli oggi esistenti. La Rai come azienda (quindi prima ancora che come concessionaria del servizio pubblico) è messa alla frusta; anzi, se vuole avere un futuro come azienda deve mettersi alla frusta. In sintesi estrema, la Rai deve diventare integralmente una industria; diversa dalle altre industrie per la particolarità dei suoi prodotti, che sono culturali, di intrattenimento, informativi ecc. Ma, per tutto il resto, integralmente industria: con una precisa ricognizione e una valorizzazione dei propri *assets*, attuando tutte le sinergie consentite dalle nuove tecnologie e dalle convergenze multimediali, con una valorizzazione del patrimonio e una vera politica finanziaria che non c'è mai stata, con una produzione di materiali multimediali che può immettere sul mercato con qualità eccellente, e a costi più che concorrenziali. È un compito difficilissimo perché troppo tempo è andato sprecato. Ma ineludibile per la sopravvivenza dell'azienda Rai che sarebbe condannata ad un rapido declino, non impedito di per sé dall'esercizio della funzione di servizio pubblico.

Naturalmente, linee strategiche di questa portata comportano ulteriori scelte concrete di grande impegno. Dobbiamo porci domande che da troppo tempo non inquietano più il cervello dell'azienda: finito ormai da tempo il monopolio, da tempo condannata la lottizzazione e la spartizione che, per il futuro, si vuole completamente eliminare, hanno ancora senso le tre reti? La terza rete, ad esempio, non deve valorizzare molto al di là di quanto oggi faccia, anche con il poderoso aiuto delle nuove tecnologie la caratteristica unica fra tutte le altre reti esistenti, pubbliche e private, di differenziare territorialmente la propria offerta? Un solo esempio di pigrizia e di spreco aziendale (non mi riferisco certo alle persone coinvolte nella fattura dei programmi, ma a quello che dovrebbe essere il cervello ideatore): guardate la fascia dalle sei alle dodici del mattino; la programmazione delle tre reti, con qualche piccola variazione è, quanto alla tipologia, praticamente identica. Che senso ha? Si possono superare difetti del genere restando dentro le logiche di rete o non si devono individuare fasce orarie di programmazione?

Ho detto «quello che dovrebbe essere il cervello ideatore»: il condizionale è d'obbligo perché se dovessi rispondere alla domanda: nell'azienda questo cervello c'è e dove è non saprei cosa dire; o tacerei per non dire che un luogo dove si pensi complessivamente e a scadenza non immediata non c'è. Anche qui, sia ben chiaro: tutti, o comunque tanti, lavorano e danno il meglio di sé, che è molto. Ma le strutture o sono obsolete o non ci sono. O, meglio, alcune ce ne sono e funzionano; bene al punto da offrire un possibile esempio da generalizzare, pur *cum grano salis*. Mi riferisco alla struttura addetta alla *fiction*. È una struttura di alcune decine di persone – settanta/ottanta - di lunga esperienza, con alta capacità

professionale, con ricchi rapporti e legami di conoscenza dell'ambiente, in grado dunque non solo di svolgere compiti di valutazione e selezione, ma di interloquire efficacemente sia verso l'esterno dell'azienda, sia verso l'interno. Altre ce ne sono con caratteri simili. Ma l'attività prevalente dell'azienda non è certo strutturata su un modello del genere. Come possiamo, allora, occuparci seriamente di trasmissioni culturali, o di una produzione rivolta agli adolescenti – uno dei segmenti più critici e impegnativi – o dell'indispensabile rinnovamento dell'idea stessa di sport in televisione se non predisponiamo strutture agili, elastiche, addette a questi o ad altri simili obiettivi? Le stesse strutture – tanto per fare un altro esempio – addette alle nuove tecnologie, non so con quanta lungimiranza incapsulate in società autonome, finiscono per essere *a latere* della attività quotidiana dell'azienda.

Non crediate che io inclini a unilaterali strutturaliste: decisivo, in un'azienda radiotelevisiva, e di servizio pubblico, è il prodotto, ciò che i cittadini vedono e ascoltano dallo schermo: il prodotto, la sua fruibilità, la sua qualità, il suo fascino, la sua credibilità. Per buoni prodotti sono necessari buoni autori, buoni artisti, buoni giornalisti, buoni tecnici. Ma il prodotto televisivo non nasce per partenogenesi; è per sua natura complesso, risultato di un numero grandissimo di fattori, piccoli e grandi, tutti ugualmente decisivi. Solo la loro migliore utilizzazione, la loro perfetta combinazione può creare il buon prodotto di un buon servizio pubblico. Perciò è necessaria una buona organizzazione, comprensibile, lineare, funzionale, flessibile e autoregolabile; soprattutto visibile per coloro che lavorano e ai loro occhi sufficientemente convincente.

È solo un rapido cenno quello che faccio qui. Presto questi temi, se non altro in forma di domande, saranno sottoposti alla riflessione dell'azienda e – anche – alla discussione pubblica che spero sia ampia e impegnata. Il servizio pubblico vive anche della attenzione che ad esso riservano le forze esterne: certamente quelle della politica ma, innanzitutto, quelle della cultura.

Si ripete, spesso come una litania, che la Rai è la più grande industria culturale d'Italia. Non so se sia del tutto esatto; certo si tratta di una realtà importante. Ma nessuna industria, tanto più se produce cultura, vive di cultura, può star su da sola: deve avere continui scambi, continue verifiche con l'esterno. Un servizio pubblico è conseguenza di un buon metabolismo complessivo, nel comparto specificamente addetto e nel rapporto di quel comparto con l'insieme dell'organismo. Ci ripromettiamo iniziative specifiche volte a questo fine, e avremo anche qui l'occasione per parlarne più diffusamente.

Colgo l'occasione per esprimere tutta la soddisfazione mia, del Direttore generale e – credo – dell'intero Consiglio per le dichiarazioni di esponenti politici contro ogni forma di lottizzazione. Questo auspicio, se vogliamo questa indicazione corrisponde pienamente al nostro sentire e alle nostre intenzioni. È evidente che le innovazioni strutturali e organizzative alle quali pensiamo e che – dopo adeguata verifica – metteremo in atto mirano alla valorizzazione delle competenze e delle professionalità,

indipendentemente dalle appartenenze e dai riferimenti politici che non dovranno essere considerati ostacoli ma che non potranno neppure giustificare vantaggi. Perché è anche vero che alcune forme di organizzazione sono strutturalmente funzionali alla lottizzazione e altre no. Noi pensiamo ad una organizzazione non funzionale alla lottizzazione, come lo è – invece – quella attuale. La approfondita discussione in programma sulle modalità della informazione e dell'approfondimento politico ci darà sicuramente contributi nella identica direzione.

Questi sono i nostri doveri e i nostri propositi di azienda; questo è l'orizzonte entro il quale lo iscriviamo. Il riferimento al Protocollo di Amsterdam non impegna però solo noi; impegna anche il potere politico e legislativo, rispetto al quale noi ci collochiamo in rispettosa attesa. Possiamo, al più esprimere qualche opinione di carattere – per così dire – tecnico. La presenza del servizio pubblico nel settore si può, a nostro avviso, considerare significativa – parlo in generale per i Paesi dell'Unione – se si mantiene in un'area che sta fra un terzo e un quarto del totale. Al di sotto di un quarto è più che probabile che si metta in moto un rapido processo di ridimensionamento che potrebbe ridurre il servizio pubblico in posizione marginale. In questo caso il protocollo di Amsterdam non sarebbe più rispettato. Lo dico perché, a mio avviso, in alcuni Paesi dell'Unione questo rischio è tutt'altro che teorico.

Ma torniamo a noi. Le ipotesi proprietarie e finanziarie che circolano nel dibattito politico-giornalistico mi sembra siano tre:

a) vendere un pezzo della Rai. Una scelta del genere deve valutare con grande attenzione se le risorse di cui una Rai eventualmente ridimensionata restano sufficienti a sostenere un servizio pubblico significativo nel settore;

b) mantenere il doppio finanziamento di canone e pubblicità;

c) passare all'esclusivo finanziamento pubblico. Anche in questo caso va valutato attentamente se le risorse finanziarie disponibili sono adeguate a mantenere una presenza significativa.

Come Rai noi diremo la nostra se e quando ci verrà richiesta nelle sedi competenti. Il nostro compito attuale è, come ho detto, quello di avviare e sviluppare una forte iniziativa industriale, di progettare la trasformazione dell'azienda in una vera e propria industria. Siamo convinti che, raggiungendo obiettivi significativi su questa strada renderemo più facile qualunque scelta il potere politico e quello legislativo riterranno opportuno fare.

Termino trattando del governo dell'azienda Rai. Per quasi quarant'anni quel governo è stato sufficientemente efficace e stabile in quanto perfettamente corrispondente con il sistema politico proporzionale, a ruoli fissi; senza alternanza, cioè fra governo e opposizione. Almeno in parte funzionale a quel tipo di governo era il sistema della cosiddetta lottizzazione, verso il quale, con il trascorrere degli anni, crebbe la critica e l'insoddisfazione. Ma che, tuttavia, aveva una sua semplice linearità: il governo della Rai era una fotocopia del sistema politico nazionale. Inoltre, l'immu-

tabilità, nella politica, dei ruoli di governo e opposizione, si traduceva in una stabilità interna che per una azienda, non è fattore di secondaria importanza.

All'inizio degli anni '90 ci fu il rivolgimento che sappiamo: il sistema politico vigente da quasi mezzo secolo andò in frantumi. E, visto che il governo della Rai, ne discendeva direttamente, cominciò la crisi. Non ne ripercorro qui le tappe per ragioni di tempo. Basti dire che sono state tentate tutte: i professori, i tecnici, gli uomini di cultura; i presidenti di garanzia, ecc. Ma non se ne è venuti a capo.

Nelle nuove condizioni, c'era – e c'è – un solo modo per rifondare in modo credibile il governo del servizio pubblico: tagliare il cordone ombelicale della dipendenza del servizio pubblico dalla politica; che non può essere limitato alla presenza o meno di politici nei consigli di amministrazione; riguarda il complessivo atteggiamento di una classe politica nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo. Esattamente quello che non è stato fatto, quello che va fatto. Se non si recide il cordone ombelicale e resta il maggioritario, anzi non il maggioritario ma l'alternanza, la dipendenza dalla politica riconduce inevitabilmente il servizio pubblico radiotelevisivo nell'ambito dello *spoils system*. Sarebbe, però, la liquidazione del servizio pubblico.

Questo Cda compreso il Presidente – parlo in termini istituzionali e generali non delle persone, che hanno tutte la massima stima mia e non solo mia – è la soluzione del problema del governo Rai? Tutt'altro, visto che siamo, della politica, emanazione e noi stessi della politica partecipi.

Ma il Cda attuale può avere senso e ruolo se viene vissuto come l'occasione per la politica di prendere coscienza piena delle proprie responsabilità e dei propri doveri. Se si capisce che non ci sono scorciatoie o astruserie. Vale per la politica fuori e vale per la politica, i politici che sono nel Cda. Paradossalmente – ma non tanto, se ci si pensa bene – una ricollocazione dell'azienda del servizio pubblico rispetto alla politica, non possono farla né tecnici né professori: devono prendersene la responsabilità i politici. Perché è, propriamente, una scelta politica. Questo consiglio, dunque proprio dalla sua qualificazione politica deve trarre l'obbligo a pensare, progettare, realizzare questa ricollocazione. E deve agevolare le iniziative del legislatore che andassero in questa direzione.

Ne parliamo nel Cda apertamente. In una di queste discussioni un consigliere, ha detto: «La possibilità che noi riusciamo a svolgere in modo positivo il nostro compito è in proporzione al margine di autonomia che ciascuno di noi è capace di conquistarsi rispetto al proprio retroterra politico». È così. Per i sette consiglieri designati in Commissione di vigilanza ciascuno con il voto del proprio «retroterra politico» pensare e agire così sarà manifestazione di grande consapevolezza e lungimiranza, una testimonianza di come la politica possa anche essere alta. Per un Presidente che porta il viatico dei due terzi dei componenti una Commissione bicamerale del Parlamento è un obbligo vincolante».

Interviene quindi il direttore generale della Rai, dottor Alfredo MEOCCI, il quale si sofferma in primo luogo sugli obiettivi dell'azienda, che sono quelli di continuare a vincere negli ascolti con trasmissioni che rispettino il pluralismo politico e culturale e promuovano la qualità in tutti i generi della comunicazione.

Tale strategia di sviluppo passa per l'innovazione tecnologica, in particolare attraverso il passaggio al digitale terrestre e per lo sviluppo dei centri di produzione delle sedi regionali, stile cui l'azienda dovrà essere in grado di fare fronte anche in presenza di una oggettiva inadeguatezza delle risorse disponibili.

Nel sottolineare ancora come tra gli obiettivi principali si debbano annoverare lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta nel settore sportivo, una particolare cura alle trasmissioni per i minori, l'apertura al resto del mondo e in particolare alle aree emergenti e la rivitalizzazione dell'offerta radiofonica, il Direttore generale disegna un modello industriale basato sullo sviluppo delle reti tematiche, sulla sperimentazione dei servizi interattivi, sul rilancio della produzione di audiovisivi e *format* originali e sulla formazione di figure professionali ed artistiche.

Dopo essersi soffermato brevemente sulle conseguenze derivanti dalla sostanziale sospensione del progetto di privatizzazione, il dottor Meocci analizza le problematiche relative alle risorse, derivanti dalla diminuzione in termini reali del gettito del canone, fermo da due anni e comunque cresciuto nell'ultimo decennio meno dell'inflazione, e dalle oggettive difficoltà derivanti dai vincoli che la Rai incontra nella raccolta pubblicitaria.

A fronte di tale situazione la Rai deve affrontare una struttura complessa dei costi che vede una crescita esponenziale degli oneri per eventi sportivi che si somma al peso particolarmente elevato del capitale investito e alla fisiologica dinamica del personale con evidenti ricadute sulle risorse destinabili allo sviluppo del prodotto.

Il Direttore generale dà quindi conto dell'investimento di 7 milioni di euro approvato ieri dal Consiglio di amministrazione per il completamento nel primo trimestre del 2006 del passaggio al digitale terrestre nei capoluoghi di provincia della Sardegna e della Valle d'Aosta, e delle prospettive a breve termine dello sviluppo di tale tecnologia.

Nel rilevare come a causa delle sopradescritte diseconomie si prospetti per l'azienda un 2006 piuttosto difficile, con il rischio di una perdita tendenziale di oltre 80 milioni di euro, il dottor Meocci sottolinea la necessità di affrontare il problema in una dimensione temporale strategica attraverso la valorizzazione dello strumento della contabilità separata per rendere trasparente, oggettivo e certo il finanziamento pubblico da un lato, e per valorizzare dall'altro la competitività della Rai e i ricavi provenienti dal mercato.

Dopo aver fornito alla Commissione alcuni dati che testimoniano la prevalenza della Rai negli ascolti nel periodo autunnale, il direttore Meocci si sofferma sulle problematiche editoriali, osservando come il suo obiettivo sia quello di costruire una Rai libera ma anche autorevole

con una forte immagine culturale che può essere conseguita solo maturando una capacità di giudizio, di discernimento e di scelta.

Si apre il dibattito.

Interviene sull'ordine dei lavori il deputato BUTTI, il quale osserva come la ricchezza stessa degli interventi del presidente Petruccioli e del direttore generale Meocci non consenta di chiudere oggi l'audizione.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i deputati CAPARINI e LA RUSSA, il presidente GENTILONI SILVERI ritiene opportuno aprire comunque il dibattito, fissando domani in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi una data di aggiornamento nella quale, dopo aver dato la parola a coloro che essendosi già iscritti non avranno potuto parlare oggi, potranno essere concesse anche alcune brevi integrazioni agli interventi già svolti.

Il deputato CROSETTO esprime in primo luogo il suo compiacimento per il fatto che la presenza di un vertice Rai nominato con le regole della legge Gasparri consente di liberare il campo del dibattito dal fantasma del presunto asservimento della Rai e dell'informazione; il fatto cioè che la Rai abbia oggi un Presidente espressione dell'opposizione ma al quale egli stesso come componente della maggioranza ha dato il suo convinto voto, appare la miglior garanzia per affermare che qualsiasi sua presa di distanza dall'operato dei vertici Rai non è espressione di un pregiudizio.

Egli osserva quindi come il problema fondamentale oggi in Rai sia quello di riaffermare le regole del pluralismo. Egli ritiene cioè che la Rai non possa ammettere, sotto la maschera della libertà editoriale o artistica, che sulle sue reti vadano in onda programmi nei quali non è garantita la libertà di tutti, cioè non può ammettere che, una volta concesso a un giornalista o a un conduttore, uno spazio Rai si trasformi in uno spazio privato.

Così, ad esempio, accanto a programmi di approfondimento come «Porta a porta» o «Primo piano» nei quali la dialettica delle opinioni è effettivamente garantita, ve ne sono altri come «Ballarò» in cui tale garanzia è solo formale, ed altri ancora come «Report» e «Parla con me» nei quali la garanzia stessa non è fornita neanche formalmente.

Il deputato Crosetto richiama poi il presidente Petruccioli alla necessità di interpretare pienamente il suo ruolo di rappresentante dell'intera azienda, il che significa che le eventuali difficoltà con questo o quel dirigente devono essere affrontate in primo luogo all'interno dell'azienda stessa, e non sulle agenzie di stampa.

Infine egli chiede di conoscere, oltre ai dati di ascolto della trasmissione «Rock Politik» anche quale sia stato l'indice di qualità e soddisfazione.

Il deputato LA RUSSA porge in primo luogo vivi auguri di buon lavoro al presidente Petruccioli, ai consiglieri di amministrazione e al Direttore generale osservando come per la prima volta da molti anni la Commissione possa confrontarsi con dei vertici Rai alla cui nomina ha direttamente contribuito, ciò che rappresenta sicuramente una garanzia di apertura al confronto e di collaborazione che dimostra l'infondatezza delle critiche rivolte alla legge di riordino del servizio radiotelevisivo.

Nell'esprimere particolare apprezzamento per il richiamo del dottor Meocci alla necessità di costruire una Rai libera e autorevole, il deputato La Russa rileva però che tali affermazioni devono trovare riscontro in comportamenti coerenti che testimonino l'indipendenza dell'azienda.

A tale proposito egli chiede quindi che cosa ci sia di vero nelle voci secondo cui non si intenda riportare in video la trasmissione «Alice» dopo la sospensione per il periodo coincidente con le previste puntate di «Rock Politik», e chiede altresì che il Presidente ed il Direttore generale facciano chiarezza sulla vicenda della sostituzione del capo redattore del TGR Lombardia, dottor Lomaglio.

Il deputato CAPARINI ritiene che i primi atti del nuovo vertice della Rai appaiano tutt'altro che soddisfacenti.

Egli ricorda infatti come con la delibera del 20 febbraio 2003 il Consiglio di amministrazione *pro tempore* decise il trasferimento di Rai Due a Milano, il potenziamento dei centri di produzione di Milano e di Torino, il riammodernamento del centro di produzione di Roma, l'attribuzione di un maggiore autonomia alla sede di Napoli per il rilancio della programmazione relativa al Mezzogiorno, attribuendo in tale ambito una specifica autonomia alla Sicilia e alla Sardegna.

Non solo in questi anni non è stato dato alcun seguito a tali decisioni, ma negli ultimi mesi Milano ha perso trasmissioni importanti e di successo come «La domenica sportiva speciale», «Domenica sprint» e «Spazio motori», e in totale spregio alla prevista valorizzazione della sua vocazione di sede di programmi economici, ha visto spostare a Roma la rubrica «Non solo soldi», mentre ha perso la striscia quotidiana dedicata alle sue specificità culturali.

Nel richiedere poi che i vertici Rai facciano finalmente chiarezza sui tempi di realizzazione dei nuovi centri di produzione di Milano e Roma, quest'ultimo rallentato anche dalle pressioni di gruppi di interesse legati ai Democratici di Sinistra, il deputato Caparini chiede altresì che si faccia chiarezza altresì sulle persistenti illegalità nelle modalità di riscossione del canone.

A questo proposito egli ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Commissione aveva ascoltato a luglio la testimonianza di un funzionario che aveva denunciato tali irregolarità al Comitato Etico della Rai e che, dopo aver ricevuto un encomio dal direttore generale Cattaneo, era poi stato sottoposto a crescenti vessazioni, che sono aumentate dopo la sua audizione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Nel contempo la Rai continua a rifiutarsi di fornire alla Commissione la documentazione relativa a tale vicenda, accampando pretesti inverosimili come l'assenza di una liberatoria da parte della Procura della Repubblica di Roma alla quale l'azienda aveva presentato un esposto-denuncia, quando lo stesso funzionario dalle cui segnalazioni aveva avuto inizio l'intera vicenda ha comunicato alla Commissione di aver ricevuto, per la parte che lo riguardava, l'autorizzazione dal magistrato inquirente appena ventiquattro ore dopo averla chiesta.

Il deputato MERLO nel concordare con il deputato Caparini sulla necessità di sviluppare e salvaguardare le realtà regionali come elemento qualificante del servizio pubblico, si riserva ad altra occasione di sollevare una serie di problemi irrisolti che riguardano il Piemonte.

Volendo invece rimanere al carattere generale di questa audizione, egli si sofferma in primo luogo sul problema delle regole che devono presiedere ai rapporti tra i vertici aziendali, problema che si è manifestato in tutta evidenza nella vicenda di «Rock Politik», dapprima con le polemiche sollevate dal Direttore di Rai Uno, e poi con la solidarietà manifestata da sette dirigenti in forme che sono apparse equivalenti ad una sorta di sconfessione del Direttore generale.

In particolare è apparso singolare il comportamento del dottor Gorla che ha solidarizzato con la protesta espressa dal dottor Del Noce dopo essere stato uno dei principali autori del contratto che assicurava la piena libertà artistica ad Adriano Celentano.

Egli chiede infine chiarimenti sulle strategie adottate per il passaggio al digitale terrestre, che certamente non potrà essere completato entro il 2006.

Il senatore NOVI nel prendere atto di quanto affermato sia dal Presidente che dal Direttore generale circa la necessità di promuovere il pluralismo all'interno dell'azienda, chiede agli auditi se a loro parere possa essere considerata pluralista la linea editoriale del TG3 o di Rai News 24; egli osserva come in tali testate continui a manifestarsi in pieno quella idea di «pluralismo esterno» che aveva caratterizzato l'informazione della Rai negli scorsi decenni, ispirato ad una logica di lottizzazione che trovava poi espressione, all'interno delle singole testate, nell'egemonia di un dato gruppo politico, egemonia intesa nel senso gramsciano di somma di consenso e coercizione, quest'ultima esercitata attraverso l'emarginazione dei soggetti non legati a cordate politiche, in particolare di sinistra.

Tale è stato ad esempio il caso dell'estromissione di Giovanni Masetti – ultimo del resto dopo tanti altri come ad esempio Oliviero Beha – estromissione oculatamente preparata dalle esternazioni del consigliere Curzi e del professor Prodi e giustificata con una debolezza degli ascolti che, in realtà, si era verificata solo nella fase di avvio del programma, non diversamente da quanto è avvenuto per altri programmi come «Ballarò», trasmissione che invece gode di ampie protezioni dal momento che le modalità di gestione del programma da parte di Floris – che realizza veri e

propri agguati mediatici agli esponenti del centro destra – è funzionale agli interessi dell'opposizione.

Il senatore Novi rileva poi come il conformismo dell'informazione televisiva, anche di quella non apertamente schierata a sinistra, si rivela anche in episodi quali la disattenzione con cui è stata trattata una notizia come il commissariamento, per la prima volta nella storia, di una ASL campana per infiltrazioni camorristiche, e l'emarginazione di un giornalista di valore come Giovanni Bocco, allontanato dalla sede di Bruxelles.

Il deputato CARRA nel formulare gli auguri di buon lavoro al nuovo vertice della Rai esprime l'auspicio che si possano creare finalmente condizioni per un confronto ed un dialogo fra l'azienda ed il Parlamento ben più proficuo di quanto non sia avvenuto finora. È evidente che un reale cambiamento di clima all'interno dell'azienda passa in primo luogo per la ricucitura delle ferite rappresentata dall'allontanamento di tanti valenti professionisti, da Biagi in poi, e per una reale ottemperanza da parte della Rai alle sentenze che l'hanno vista soccombente nei confronti di giornalisti e dirigenti ingiustamente emarginati; si pensi al caso di Oliviero Beha al quale la Rai non sa offrire, come esecuzione della sua reintegrazione nelle precedenti funzioni disposta dal giudice del lavoro, che una striscia radiofonica di cinque minuti dopo mezzanotte.

Dopo aver osservato che dalla relazione del dottor Meocci emerge un quadro della gestione della Rai ben più preoccupante di quello che è stato descritto negli ultimi due anni, tale del resto da giustificare l'audizione della Sipra da più parti richiesta, il deputato Carra rileva come le considerazioni del dottor Meocci dimostrino la fondatezza dei dubbi a suo tempo da lui espressi circa la decisione del dottor Cattaneo di versare al Tesoro quali dividendi risorse che erano invece necessarie per investimenti strutturali, ivi compresi quelli derivanti dall'oneroso vincolo del passaggio al digitale terrestre.

Il deputato GIULIETTI osserva come gli interventi fin qui svolti siano apparsi come una sorta di sfiducia espressa da una parte del centro destra verso i nuovi vertici Rai, che pure sono stati espressi con il prevalente concorso della maggioranza.

Si tratta di un atteggiamento miope in un momento in cui è invece necessario costruire delle regole e un metodo di lavoro e di confronto valido per tutti, e che consenta di garantire i diritti di tutti, chiunque sia al Governo.

Egli ritiene infatti che sia giunto il momento di porre fine al monocolorismo informativo ed editoriale che ha caratterizzato la Rai in questi quattro anni, e che ha trovato espressione non solamente nell'epurazione di autori e giornalisti legati all'opposizione, ma nella pervicace ricerca di un conformismo editoriale che ha colpito prima di tutto giornalisti e artisti indipendenti o comunque lontani dalla sinistra come Oliviero Beha, come il dottor Chiodi e il dottor Gigotti, come Massimo Fini e come Paolo Martini, la cui trasmissione «Dodicesimo Round» è stata chiusa per insoffe-

renza verso un'indipendenza editoriale che pure era messa in atto da redattori di testate come «il Foglio» o «il Giornale», mentre si è emarginato un dirigente di destra come Paolo Francia senza far seguire alcun serio approfondimento alle sue denunce e si sono consumate prevaricazioni come la nomina di un capo redattore a Milano fatta senza consultare il Direttore di testata.

Sono fatti che gettano luce sul basso punteggio in materia di libertà di informazione che l'Italia riceve da qualificati organismi internazionali e che prende le mosse da considerazioni di natura prettamente liberale, quali la concentrazione della proprietà e delle risorse nel settore dei media e il permanente conflitto di interessi del Presidente del Consiglio.

Il deputato Giulietti concorda quindi con le osservazioni del direttore generale Meocci circa la necessità di un grande rilancio strategico della Rai che deve ritornare a partecipare ad un sistema industriale, anche attraverso accordi con i privati come quello, purtroppo a suo tempo fallito per miopia politica che avrebbe consentito il rilancio di Rai Way.

Il deputato BUTTI nel sottolineare come per la prima volta due autorevoli esponenti dell'opposizione, ai quali peraltro egli ha dato il suo voto, guidino la Rai e la Commissione di vigilanza, concorda con quanto affermato dal direttore generale Meocci circa la necessità di restituire autorevolezza all'azienda, che però significa in primo luogo garantire il rispetto delle norme che ne regolano il funzionamento.

Se è vero ad esempio che il contratto stipulato tra la Rai e Adriano Celentano assicurava a quest'ultimo una piena autonomia artistica ed editoriale, è anche vero che il contratto stesso prevedeva che questa dovesse essere svolta nell'ambito delle norme che disciplinano l'attività della Rai, e fra queste, ad esempio, vi sono certamente la delibera sul pluralismo adottata da questa Commissione l'11 marzo 2003, che non avrebbe consentito la partecipazione ad una trasmissione di intrattenimento di un esponente politico come Michele Santoro che resterà deputato europeo fino al 17 novembre, nonché il Codice Etico che prevede di dovere in qualsiasi trasmissione della Rai di dare equilibrato spazio a tutti i punti di vista contrapposti.

Sempre in riferimento alla trasmissione di Adriano Celentano, il deputato Butti si sofferma sulla classifica della libertà di espressione stilata dalla «Freedom House», citata in trasmissione dal conduttore, che classifica l'Italia al settantaduesimo posto. Poiché, a quanto gli risulta, nessun esponente di tale osservatorio si è mai recato in Italia egli ritiene che sarebbe giusto rendere noto su quali fonti si basi una classificazione così assurda e paradossale, che a suo parere deve essere contestata e smentita a tutela della verità e del buon nome non certo del Governo in carica ma del nostro Paese.

Il deputato Butti sottolinea poi come in realtà vi sia in Italia non un problema di libertà di espressione ma di rispetto della verità e del pluralismo. Si pensi ad esempio ad una trasmissione come «Report», certamente

eccellente dal punto di vista della fattura giornalistica, ma che sviluppa le proprie tesi senza assicurare alcuna garanzia di contraddittorio.

Egli condivide quanto affermato dal presidente Petruccioli circa l'auspicabilità di una reale e definitiva eliminazione del cordone ombelicale che lega la Rai alla politica, e tuttavia ritiene che si tratti di una prospettiva utopistica, laddove solo si guardi all'attuale composizione del Consiglio di amministrazione.

Il deputato Butti ritiene che la migliore garanzia dell'indipendenza della Rai debba essere ricercata nella sua competitività, e a tale proposito egli chiede che la Commissione sia posta al più presto in grado di conoscere le strategie industriali che la Rai intende adottare, in particolare in vista del passaggio al digitale terrestre, e specialmente delle sinergie con altri soggetti che si intendono porre in essere per lo sviluppo di Rai Way, un *asset* importante dell'azienda di cui a suo parere molto opportunamente si è riusciti a bloccare la svendita alla Crown Castle.

Dopo essersi associato alle richieste del collega La Russa sul futuro della trasmissione «Alice» e sul caso della sostituzione del dottor Lomaglio, il deputato Butti si sofferma sul problema della valorizzazione delle tribune politiche disposte dalla Commissione, sia attraverso la loro collocazione in orari che garantiscano il raggiungimento di una platea ampia e differenziata, sia attraverso un'adeguata promozione dell'invito all'ascolto da parte della Rai.

Il presidente GENTILONI SILVERI propone di rinviare alla prossima seduta gli interventi successivi e di consentire ora agli auditi una prima breve replica.

Il presidente della Rai, Claudio PETRUCCIOLI, nel riservarsi di replicare sulle questioni di carattere più generale alla conclusione dell'audizione, si sofferma su alcune delle questioni più puntuali sollevate dagli interventi.

In primo luogo per quanto riguarda le osservazioni del deputato Crosetto egli fa presente di non aver affidato alle agenzie di stampa osservazioni critiche sulle prese di posizione di taluni dirigenti che sono stati invece formulati nel Consiglio di amministrazione di ieri.

Per quanto riguarda poi le questioni da lui sollevate circa la mancanza di pluralismo della trasmissione «Report», che ha comunque carattere di inchiesta giornalistica, egli fa presente che terrà conto di tutte le segnalazioni, sottoponendo le puntate che gli verranno indicate eventualmente anche alla visione e al vaglio del Consiglio di amministrazione. Naturalmente ciò non implica un obbligo a tener conto acriticamente di ogni denuncia: per esempio ultimamente gli era stata segnalata una puntata di «Ballarò» a proposito della quale venivano lamentate eccessive interruzioni al ministro Tremonti che, dall'attenta visione della registrazione, non risultavano essere tali.

Per quanto riguarda poi talune questioni sollevate dal deputato Caparini, egli si sofferma sullo stato di realizzazione dei centri di produzione

facendo presente che a Roma sono ormai ben avviati i contatti con le amministrazioni locali, mentre per quanto riguarda Milano non è stata ancora raggiunta una decisione sulla scelta dell'area, dato che ve ne sono almeno tre che si presentano per diversi aspetti particolarmente indicate.

Per quanto riguarda poi le osservazioni del senatore Novi sulla questione del pluralismo, il presidente Petruccioli fa presente che la definizione di tale obiettivo, a lungo discussa anche da questa Commissione, deve essere intesa sotto due profili, che sono indubbiamente complementari: da un lato infatti per conseguire il pluralismo deve essere assicurata una completezza dell'informazione e della conoscenza delle diverse tesi che si confrontano su un determinato problema. Dall'altro però vi è anche un pluralismo inteso come il diritto dei diversi giornalisti ed operatori del servizio pubblico di esprimere – sempre nel rispetto della completezza dell'informazione – i propri differenti ed anche riconoscibili punti di vista. Certamente questo aspetto del pluralismo è quello più difficile da realizzare, perché richiede una grande professionalità e tuttavia deve essere un obiettivo primario dell'azienda.

In ogni caso questa dirigenza aziendale rifiuta totalmente qualsiasi idea di emarginazione dovuta a ragioni ideologiche o politiche, e, per quanto riguarda gli esempi fatti dal senatore Novi egli fa presente che Oliviero Beha – il cui caso è stato a lungo discusso in Commissione, anche con un'audizione dell'interessato da parte dell'Ufficio di Presidenza – non è stato colpito da alcuna interdizione di tipo politico, ma ha avuto un problema di incompatibilità con i direttori Maffei e Socillo, che rifiutano di collaborare con lui nelle loro testate, per cui si sta ora studiando una sua idonea collocazione; quanto al dottor Masotti, anche lì non vi è stata alcuna emarginazione di carattere politico, al contrario il Consiglio di amministrazione aveva già deciso, nonostante i cattivi risultati di «Punto e a capo» in termini di *audience*, di confermare il programma del giovedì sera per il dottor Masotti il quale poi però ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno indotto l'intero Consiglio di amministrazione all'unanimità di chiedere al Direttore generale di sollevarlo da tale incarico.

Il dottor Masotti comunque non è oggi inattivo, ma svolge un incarico di tipo giornalistico.

Dopo aver dato conto delle norme del contratto stipulato dalla Rai con la società Ballandi per «Rock Politik» che si riferiscono alla libertà editoriale di Adriano Celentano, il presidente Petruccioli ritiene che l'accordo non determini un venir meno del ruolo e delle responsabilità del Direttore di rete; egli poi assicura al deputato Butti che la Rai potrà adeguatamente approfondire la questione delle fonti della classifica della «*Freedom House*» per quanto, sulla base degli elementi a sua conoscenza, egli ritiene che i criteri con i quali è stata redatta tale classifica sono in sostanza quelli indicati nel suo intervento dal deputato Giulietti.

Il direttore generale della Rai, Alfredo MEOCCI, risponde in primo luogo alla questione sollevata dal deputato Caparini relativa al trasferimento di diverse trasmissioni a Milano, che si è reso necessario per far

fronte ad alcune richieste urgenti che non potevano essere soddisfatte dalla sede nel suo attuale dimensionamento.

Egli concorda tuttavia sulla necessità di un intervento strategico per valorizzare Milano quale sede privilegiata dell'economia e dello sport.

Dopo aver fornito alcune informazioni circa lo stato della realizzazione del progetto per il nuovo centro di produzione di Roma, il dottor Meocci svolge alcune considerazioni sulla trasmissione «Rock Politik», osservando come il relativo contratto sia stato stipulato non da lui, in quanto la concessione dell'assunta libertà editoriale era la condizione perché la Rai recuperasse una collaborazione con Celentano che veniva in quel momento presentata come di grande valore strategico, una previsione del resto confermata dagli ascolti.

Per quanto riguarda il programma della dottoressa La Rosa, egli fa presente come quest'ultima avesse dato la sua disponibilità, su richiesta del Consiglio di amministrazione, dopo che era venuta meno la prevista conduzione da parte di Giovanni Masotti. Il Consiglio di amministrazione ha dato atto alla dottoressa La Rosa di aver fatto fronte ad una richiesta effettuata con pochissimo preavviso; la dottoressa La Rosa stessa ha chiesto un periodo di pausa per correggere e migliorare alcuni problemi della trasmissione, che le è stato concesso in coincidenza di «Rock Politik». Resta comunque il fatto, tuttora irrisolto, che fino ad oggi non si è trovato il modo di far decollare efficacemente la trasmissione di approfondimento giornalistico collocata su Rai Due nella prima serata di giovedì.

Per quanto riguarda la vicenda relativa al redattore capo Lomaglio, egli fa presente che questi è stato sostituito su iniziativa della dottoressa Buttiglione, e in esito a prolungate difficoltà con la redazione di Milano e con la direttrice stessa e che lui porterà comunque la questione all'esame del Consiglio di amministrazione.

Dopo aver fatto presente al senatore Novi che lo spostamento di Giovanni Bocco da Bruxelles è avvenuto nel quadro di una valorizzazione e promozione della professionalità del giornalista, come si avrà modo di riscontrare dall'incarico che gli sarà a breve assegnato, il Direttore generale conclude affermando che non è stata allo stato assunta alcuna decisione circa accordi commerciali fra Rai Way ed altre società.

Il presidente GENTILONI SILVERI ringrazia il presidente Petruccioli, il direttore generale Meocci e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta. In particolare, il sostituto procuratore di Roma Franco Ionta ha trasmesso copia della documentazione da lui acquisita con rogatoria internazionale presso la competente Autorità della Repubblica di Ungheria. I documenti sono coperti dal vincolo della vietata divulgazione sino al 31 dicembre 2015.

Il PRESIDENTE comunica che, in data 1° ottobre 2005, il Ministero della giustizia ha trasmesso copia della risposta inviata dall'Ufficio federale di giustizia della Confederazione elvetica alla rogatoria formulata dalla Commissione. «L'autorità cui l'esecuzione della richiesta è stata delegata» B si legge nella risposta – «ha potuto accertare che la documentazione in proprio possesso non contiene nessuna informazione relativa ai fatti esposti dall'autorità rogante. Ne consegue che il procedimento di assistenza giudiziaria si conclude senza l'adozione di misure di assistenza giudiziaria e in particolare senza la trasmissione di documentazione».

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi in data odierna, ha deliberato di rinunciare, a decorrere dal 1° novembre 2005, alla collaborazione a tempo parziale con incarico retribuito del professor Enrico Quattrocchi, del tenente colonnello Francesco Capone e del signor Dimitri Buffa.

L'Ufficio di presidenza integrato ha inoltre attribuito al professor Sechi l'incarico di svolgere ricerche documentali presso gli archivi dello Stato Città del Vaticano, delle Fondazioni De Gasperi, Mario Scelba e Luigi Sturzo e dell'Istituto Gramsci per quanto concerne lo spionaggio sovietico e degli altri Paesi del Patto di Varsavia in Italia; le attività di natura paramilitare svolte in Italia e in alcuni Paesi dell'Europa orientale; gli attentati a personalità politiche e religiose, a città, piazze, aeroporti e stazioni.

L'Ufficio di presidenza integrato ha altresì autorizzato i collaboratori Biscione, De Lutiis, Raugei, Sce e Padulo a svolgere attività di ricerca documentale presso le Questure di Roma, Genova, La Spezia, Livorno, Pisa, Torino, Trieste, Firenze, Napoli e Milano, sull'attività di spionaggio svolta dall'Unione sovietica e dai Paesi dell'ex Patto di Varsavia nei confronti delle istituzioni italiane e sull'esistenza in Italia di organizzazioni clandestine e paramilitari.

L'Ufficio di presidenza integrato ha infine convenuto di attribuire ad alcuni collaboratori il compito di visionare gli atti delle istruttorie riguardanti Francesco Pazienza ed altri (cd. SuperSISMI); la strage della stazione di Bologna; la scomparsa dei giornalisti italiani Italo Toni e Graziella De Palo; Arafat, Abu Ayad ed altri.

Il PRESIDENTE informa, infine, che a seguito della risposta positiva pervenuta dalle Autorità ungheresi alla rogatoria internazionale indirizzata dalla Commissione, l'Ufficio di presidenza integrato gli ha conferito mandato di organizzare una missione a Budapest onde visionare direttamente i documenti originali e approfondire alcune circostanze che emergono dalla lettura degli atti acquisiti dall'Autorità giudiziaria italiana e trasmessi in questi giorni alla Commissione.

Seguito dell'audizione del dottor Ferdinando Imposimato

La Commissione procede oggi al seguito dell'audizione del dottor Ferdinando Imposimato, iniziata nella seduta del 5 ottobre 2005 e proseguita nella seduta del 12 ottobre 2005.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Imposimato per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Rivolge quindi al dottor Imposimato alcuni quesiti che prendono spunto da testi e registrazioni di trasmissioni televisive che dispone siano acquisiti agli atti della Commissione.

Prendono quindi la parola per svolgere considerazioni e formulare domande i deputati BIELLI e FRAGALÀ.

Risponde ai quesiti formulati il dottor IMPOSIMATO.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato BIELLI, il PRESIDENTE ringrazia il dottor Imposimato per la disponibilità dimostrata e dichiara conclusa l'audizione.

Apprezzate le circostanze rinvia l'esame della proposta di integrazione alla rogatoria internazionale indirizzata alla Repubblica federale di Germania ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

Audizione dei Presidenti dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP, dell'IPSEMA, dell'IPOST e dell'ENPALS

(Svolgimento e conclusione)

La seduta inizia alle ore 14,10.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

L'ingegner Marco STADERINI, *Presidente dell'INPDAP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, svolge alcune considerazioni sugli argomenti in discussione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Emerenzio BARBIERI (*UDC*) e Lino DUILIO (*MARGH-U*), nonché il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*).

L'ingegnere Marco STADERINI, *Presidente dell'INPDAP*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ringrazia il Presidente Staderini che deve lasciare i lavori della Commissione per una contemporanea audizione, in qualità di neo componente del consiglio di amministrazione della RAI, presso la Commissione parlamentare di vigilanza.

L'avvocato Antonio PARLATO, *Presidente dell'IPSEMA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Lino DUILIO (*MARGH-U*) interviene per porre alcune domande.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, svolge un intervento riassuntivo delle tesi sin qui esposte.

Il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*) e il deputato Pietro GASPERONI (*DS-U*) fanno presente che saranno costretti a lasciare i lavori della Commissione prima del termine dell'audizione a causa di altri concomitanti impegni parlamentari.

L'avvocato Gian Paolo SASSI, *Presidente dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Il deputato Pietro GASPERONI (*DS-U*) interviene per porre domande e formulare osservazioni.

La dottoressa Amalia GHISANI, *Presidente dell'ENPALS*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione, rispondendo altresì ai quesiti posti dal deputato Gasperoni.

Il dottor Vincenzo MUNGARI, *Presidente dell'INAIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Giovanni IALONGO, *Presidente dell'IPOST*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Il dottor Luigi MARCHIONE, *Direttore generale dell'INPDAP*, replica ai quesiti posti concernenti l'Inpdap, svolgendo talune considerazioni integrative.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lino DUILIO (*MARGH-U*), a più riprese, e Emerenzio BARBIERI (*UDC*).

Il dottor Vincenzo MUNGARI, *Presidente dell'INAIL*, replica a più riprese ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, interviene per chiarire i termini delle questioni poste.

L'avvocato Gian Paolo SASSI, *Presidente dell'INPS*, replica ai quesiti posti.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,35.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha acquisito, quale documento riservato, la seguente documentazione:

– dalla Procura militare di Napoli, nota del 25 ottobre 2005.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica altresì che la Commissione ha acquisito, quale documento libero, la seguente documentazione:

- dal Tribunale militare di La Spezia, copia della sentenza relativa all'eccidio di S. Anna di Stazzema;
- dal dott. Giovanni Di Blasi, documentazione depositata nel corso della propria audizione.

La Commissione prende atto.

Comunico altresì che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha, nella riunione odierna, declassificato da riservati a liberi i seguenti documenti: 44/3, 44/4, 44/6, 44/7, 44/10 e 44/11 ad esclusione delle pagine da 7 a 33.

La Commissione prende atto.

Seguito dell'audizione del dottor Giovanni Di Blasi, magistrato militare in quiescenza
(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giovanni DI BLASI, *magistrato militare in quiescenza*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Enzo RAISI (AN).

Flavio TANZILLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16,05.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Carlo CARLI (DS-U), Flavio TANZILLI, *presidente*, ed Egidio BANTI (MARGH-U), ai quali risponde Giovanni DI BLASI, *magistrato militare in quiescenza*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Giovanni Di Blasi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,50.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

168^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a Commissione:

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: parere su emendamenti in parte favorevole, in parte favorevole con condizioni e osservazioni, in parte di nulla osta con condizioni e osservazioni e in parte contrario;

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché attuazione della direttiva 2003/59/CE in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (n. 537): osservazioni di nulla osta con rilievi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 27 ottobre 2005, ore 9, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006 (Tab. 1).
- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (Tab. 2).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 27 ottobre 2005, ore 11 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per il credito sportivo (n. 162).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/92/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas ed energia elettrica (n. 533).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 27 ottobre 2005, ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Nuovo schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 551).

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA (n. 163).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Giovedì 27 ottobre 2005, ore 14

- Comunicazioni del Presidente sulla missione in Bielorussia.
- Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza:
- Audizione del sottosegretario di Stato per l'interno, Giampiero D'Alia.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conser- vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

Giovedì 27 ottobre 2005, ore 14

ORE 14

Audizione della Responsabile del Laboratorio dei biomateriali presso il Dipartimento di neuroscienze dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dottoressa Antonietta Gatti.

ORE 15

Audizione di militari già impegnati in missioni internazionali di pace nei Balcani e di loro familiari.
